

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	39
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	40
DIFESA (IV)	»	45
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	49
FINANZE (VI)	»	68
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	78
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	79
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	96
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	100
AFFARI SOCIALI (XII)	»	106
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	108

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 52.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Movimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-+ Europa: Misto-+E.

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	<i>Pag.</i>	110
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	»	111
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	»	113
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	114
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DEL- L'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2	»	116
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGE- OLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUA- ZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 .	»	117
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	119

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 Quartini ed altri (Parere alla Commissione XII) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 13 maggio 2025. – Presidenza
della presidente Valentina BARZOTTI.*

La seduta comincia alle 13.

Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare.

C. 1298 Quartini ed altri.

(Parere alla Commissione XII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Bruno TABACCI, *relatore*, nel formulare i propri migliori auguri di buon lavoro alla collega Barzotti per lo svolgimento del suo turno di presidenza del Comitato, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedi-

mento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1298 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, all'articolo 4, comma 8, di una disposizione recante una delega legislativa;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 4, al comma 7, stabilisce che l'Anagrafe dei Fondi sanitari, istituita ai sensi del D.M. Salute 31 marzo 2008, sia pubblica ed integralmente consultabile da chiunque nel sito internet istituzionale del Ministero della salute; in proposito, considerato che il citato decreto 31 marzo 2008 è stato modificato dal decreto del 27 ottobre 2009 ad opera del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai fini di una più precisa formula-

zione della disposizione, potrebbe farsi riferimento anche a tali modifiche;

il medesimo articolo 4, al comma 8, reca una delega al Governo per il riordino dei benefici e delle agevolazioni fiscali relativi all'assistenza sanitaria complementare, "in conformità ai principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando che qualsiasi beneficio fiscale sia riconosciuto esclusivamente per le prestazioni non comprese nei LEA e per le forme di assistenza sanitaria integrativa che si siano conformate ai predetti principi e criteri"; in proposito, considerato che, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 158/1985, "le direttive, i principi ed i criteri servono, da un verso, a circoscrivere il campo della delega, sì da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalità che l'hanno determinata, ma, dall'altro, devono consentire al potere delegato la possibilità di valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare", ai fini di una migliore chiarezza e precisione della disposizione, la sua formulazione potrebbe essere approfondita individuando in modo specifico ed espresso i singoli principi e criteri direttivi della delega in esame; al riguardo, ad ogni modo, si ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, le deleghe di riordino normativo concedono al legislatore delegato "un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante" (sentenza n. 61 del 2021 ma si veda anche la sentenza n. 80 del 2012);

l'articolo 7, al comma 1, lettera a), n. 3), capoverso comma 5-bis, nel disciplinare gli ambiti oggetto di valutazione da parte della commissione responsabile del conferimento dell'incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, dispone che essa valuti il curriculum formativo e

professionale e l'elenco dei titoli valutabili nonché l'eventuale e comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale "in altri settori", con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; ai fini di una maggiore specificità del testo, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita precisando la natura degli "altri settori" cui la norma fa implicito riferimento;

due disposizioni indicano termini temporali che dovrebbero essere aggiornati; si fa riferimento, in particolare, all'articolo 9, comma 1, che prevede, "a decorrere dall'anno 2023", un incremento dello 0,5 per cento della quota del Fondo sanitario nazionale destinata al potenziamento della ricerca sanitaria e dello sviluppo dei farmaci, e all'articolo 12 che, nel disciplinare la copertura degli oneri finanziari, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri "entro il 31 marzo 2024";

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 3, al comma 2, al fine di consentire alle Regioni una maggiore spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario regionale, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicato al comma precedente, prevede una deroga per la determinazione dei valori di riferimento del fabbisogno del personale (finanziati nell'ambito del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato): si dispone, infatti, che i valori di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo del decreto-legge n. 35 del 2019 siano incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 30 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente; ciò premesso, considerato che la deroga in esame non è formulata in termini di novella al citato articolo 11, la formula-

zione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita al fine di chiarire se la percentuale di incremento del 30 per cento debba ritenersi o meno comprensiva dell'incremento percentuale del 10 per cento già previsto dalla normativa vigente;

L'articolo 4, al comma 9, definisce la procedura per l'adozione dei decreti legislativi di cui al precedente comma 8; tale disposizione, al quarto periodo, prevede che il secondo parere parlamentare – ossia il parere sui nuovi schemi di decreto corredati delle opportune osservazioni e integrazioni allorché il Governo non intenda conformarsi al primo parere parlamentare – è reso solo dalle commissioni parlamentari per materia, diversamente dal primo parere, che prevede, invece, che anche le commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari debbano pronunciarsi; la disposizione potrebbe pertanto essere approfondita consentendo anche a queste ultime di esprimere il proprio parere sui nuovi schemi di decreto trasmessi;

L'articolo 12, in tema di copertura finanziaria, al secondo periodo, prevede che, in caso di mancata adozione degli interventi disposti ai sensi del periodo precedente entro il 31 dicembre 2025, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sia disposta "la variazione delle aliquote di imposta e la riduzione delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti", al fine di assicurare maggiori entrate in misura pari agli importi indicati; posto che la disciplina delle aliquote di imposta e delle detrazioni e agevolazioni fiscali ha carattere primario, dalla formulazione della norma sembra dunque ricavarsi una sorta di "delegificazione", diversa dal modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; sul punto appare quindi utile ricordare la recente sentenza 192 del 2024, con cui la Corte costituzionale, seppur avendo riguardo alla fi-

gura di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dal contenuto sostanzialmente normativo, ha censurato la previsione con cui si demandava ad un atto sub-legislativo diverso da un regolamento di delegificazione la possibilità di modificare atti primari normativi, in quanto integrante un meccanismo "intrinsecamente contraddittorio e dissonante rispetto al sistema costituzionale delle fonti"; la disposizione in esame potrebbe dunque essere approfondita tenendo conto di quanto chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 192 del 2024;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

dell'articolo 4, comma 7, aggiornando il riferimento normativo al D.M. 31 marzo 2008 alle modifiche disposte dal menzionato decreto del 27 ottobre 2009, e comma 8, individuando in modo specifico ed espresso i singoli principi e criteri direttivi della delega ivi recata;

dell'articolo 7, comma 1, lettera a), n. 3), capoverso comma 5-bis, precisando la natura degli "altri settori" cui la norma fa implicito riferimento;

degli articoli 9, comma 1, e 12, aggiornandone i riferimenti temporali;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

l'articolo 3, comma 2, chiarendo se la percentuale di incremento recata

debba ritenersi o meno comprensiva dell'incremento percentuale del 10 per cento già previsto a normativa vigente;

l'articolo 4, comma 9, quarto periodo, consentendo anche alle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, in sede di secondo parere, analogamente a quanto previsto per il primo parere reso sugli schemi di decreto trasmessi, di potersi esprimere anche sui nuovi schemi di decreto allorché il Go-

verno non intenda conformarsi al primo parere parlamentare;

l'articolo 12, alla luce della sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.10.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	7
Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, e altre disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei <i>call center</i> , di formazione del personale, di tutela dell'occupazione e di protezione dei consumatori. C. 1316 Longi e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8

SEDE REFERENTE

Martedì 13 maggio 2025. — Presidenza del presidente della X Commissione Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 11.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, e altre disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei *call center*, di formazione del personale, di tutela dell'occupazione e di protezione dei consumatori.

C. 1316 Longi e abb.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 marzo 2025.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame, in sede referente, innanzi alle Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive, delle abbinare proposte di legge in materia di organizzazione e funzionamento dei *call center* e di protezione dei consumatori (C. 1316 Longi e abb.).

Fa presente che alla scadenza del termine per la loro presentazione sono pervenute 116 proposte emendative, il cui fascicolo pone in distribuzione (*vedi allegato*).

Avverte che la Presidenza non ritiene ammissibili, ai sensi degli articoli 86, comma 1, e 89 del Regolamento, in quanto estranei all'oggetto della proposta di legge in esame, che reca disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei *call center*, le seguenti proposte emendative:

D'Attis 4.6, che modifica la disciplina generale dell'indennità di malattia dei lavoratori iscritti alla gestione separata dell'INPS e del contributo integrativo per l'as-

sicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

Caramanna 6.01, che introduce l'obbligo di indicazione, nei bandi di gara di amministrazioni e aziende, dei criteri premiali da applicare per il possesso della certificazione accreditata ai sensi della normativa dell'Unione europea;

D'Attis 7.01, che interviene sulla disciplina delle commissioni di ricarica delle carte prepagate per i servizi di telefonia mobile.

Avverte, altresì, che la Presidenza non ritiene ammissibili, ai sensi del punto 5.2 della circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997, gli articoli aggiuntivi Peluffo 3.03 e De Luca 3.04, in quanto

modificano in modo parziale disposizioni contenute in un atto normativo non avente forza di legge.

Comunica, infine, che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso le predette valutazioni di inammissibilità è fissato alle 16 della giornata odierna.

Nessun chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 13 maggio 2025.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 11.25 alle 11.30.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, e altre disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei *call center*, di formazione del personale, di tutela dell'occupazione e di protezione dei consumatori. C. 1316 Longi e abb.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: call center, aggiungere le seguenti: di salvaguardare la stabilità occupazionale del personale impiegato e di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi degli utenti e dei consumatori.

1.1. Ghirra.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Unione europea *aggiungere le seguenti:* nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione,.

1.2. Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi.

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le parole: nel prioritario rispetto dei diritti dei lavoratori a vario titolo impiegati nel settore.

1.3. Ghirra.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: in regime di esternalizzazione *aggiungere le seguenti:* attraverso il servizio telefonico di rete fisso o mobile.

*** 2.1.** Cattaneo, Squeri.*** 2.2.** Barabotti, Maccanti, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Andreuzza, Gusmeroli, Ravetto, Toccalini.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni e imprese pubblici o;

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

*a-bis) «impresa di *call center* non commerciale»: l'impresa che fornisce servizi di *contact center* in regime di esternalizzazione in favore di amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni e imprese pubbliche;*

dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

*b-bis) «servizi di *contact center* non commerciale»: i servizi di *contact center* erogati da imprese di *contact center* a fini pubblici e diversi dallo scopo commerciale a favore di committenti pubblici;*

alla lettera c), sopprimere le parole: pubblico o;

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

*c-bis) «committente pubblico»: qualsiasi soggetto pubblico che affida, in tutto o in parte, lo svolgimento dei propri servizi di *contact center* non commerciali a un'impresa di *call center* non commerciale.*

2.3. D'Attis, Squeri.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

*b) «servizi di *contact center*»: i servizi di *call center* in entrata e in uscita erogati in regime di esternalizzazione da un'im-*

presa di *call center* in favore di un committente sulla base di un contratto, consistenti nella gestione delle comunicazioni multicanale con gli utenti, nell'assistenza ai clienti, nelle attività di televendita, di *marketing* diretto, di assistenza tecnica, di *back office*, di recupero crediti, di ricerche di mercato e sondaggi, di reputazione sul *web*, di servizio clienti sui *social*, di *lead generation* nonché in ogni altra attività affine, connessa o strumentale;

2.4. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Iaria, Traversi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di assistenza tecnica aggiungere le seguenti: esclusi i servizi di emergenza,.

* **2.5.** Squeri.

* **2.6.** Schiano Di Visconti, Zucconi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: erogati in regime fino alla fine del periodo con le seguenti: erogati anche in regime di esternalizzazione da un'impresa di call center in favore di un committente sulla base di un contratto, inclusi i servizi resi tramite live chat, messaggistica via email, sms o sistemi analoghi e affini.

2.7. Pietrella, Zucconi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di call center con le seguenti: esterna di call center, configurando un servizio in regime di esternalizzazione.

2.8. Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fedè, Ferrara, Traversi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

d) « CLI (Calling Line Identity) »: numero E.164, aderente al Piano di Numerazione Nazionale, univoco su base globale che identifica l'utente di origine della comunicazione ed è, in particolare, associato all'accesso della rete di origine a cui è attestato l'utente chiamante;

e) « spoofing »: fenomeno di eliminazione e/o manipolazione del CLI chiamante da parte di un soggetto coinvolto nella gestione della comunicazione vocale. Il CLI associato alla linea e/o utente di origine della comunicazione vocale viene alterato utilizzando una numerazione non attiva o non associata alla linea ed all'utente chiamante;

f) « Carrier Internazionale Autorizzato in Italia »: qualsiasi operatore autorizzato in Italia interconnesso direttamente (per servizi di comunicazione fonia) con reti di operatori esteri non autorizzati in Italia ai fini della consegna delle chiamate in Italia.

2.9. Barabotti, Maccanti, Furguele, Marchetti, Panizzut, Andreuzza, Gusmeroli, Ravetto, Toccalini.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Misure a tutela dei consumatori contro le pratiche aggressive di pubblicità e vendita telefonica)

1. Il comma 3-bis dell'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente:

« 3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del predetto articolo, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito esclusivamente nei confronti di chi abbia espresso in modo preventivo il proprio consenso mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui al comma 1 del predetto articolo in un registro delle autorizzazioni alle comunicazioni commerciali. ».

2. Con le modalità e nel rispetto dei criteri e principi generali previsti dal comma 3-ter dell'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è istituito il registro delle autorizzazioni alle comunicazioni commerciali di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 130, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3.2. Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Istituzione del registro delle autorizzazioni alle comunicazioni commerciali)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: « nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione » sono sostituite dalle seguenti: « solo nei confronti di chi abbia espresso il proprio preventivo consenso » e le parole: « in un registro pubblico delle opposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « in un apposito registro, denominato registro delle autorizzazioni alle comunicazioni commerciali ».

2. La disciplina relativa al registro pubblico delle opposizioni recata dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi per dodici mesi a decorrere dalla medesima data. A decorrere da tale data, le comunicazioni commerciali possono essere effettuate esclusivamente nei confronti di chi abbia dichiarato espressamente il proprio preventivo consenso, tramite iscrizione al registro previsto dal comma 3-bis dell'articolo 130 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Con le modalità previste dal comma 3-ter dell'articolo 130 del codice in materia

di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è adottato il regolamento per la disciplina del registro delle autorizzazioni alle comunicazioni commerciali di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 130, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3.3. De Luca, Barbagallo, Peluffo, Casu, Ghio, Bakkali, Morassut, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente:

alla lettera b), sopprimere il numero 1);

dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio provvedimento, definisce le misure tecniche per evitare la sostituzione del codice di identificazione della linea chiamante (CLI) per le chiamate provenienti dall'estero indirizzate a utenze attive sul territorio nazionale. Con lo stesso provvedimento, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è delegata a costituire un fondo di compensazione, al quale contribuiscono in misura proporzionale all'attività svolta tutti i soggetti che utilizzano servizi di contatto telefonico tramite operatore verso la clientela con esclusione degli operatori incaricati dell'attuazione delle misure di cui al presente comma. Il fondo è finalizzato a ristorare i costi di implementazione e gestione sostenuti dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica incaricati di applicare le suddette misure, al fine di garantire un'equa ripartizione degli oneri connessi all'attuazione delle presenti disposizioni. ».

* **3.4.** D'Attis, Squeri.

* **3.5.** Benzoni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

3.6. D'Attis, Squeri.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. La tecnica di mascheramento dell'informazione dell'identificazione della linea chiamante da parte degli operatori di call center (*calling line identification spoofing*) rientrano tra le pratiche commerciali aggressive previste dagli articoli da 24 a 26 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. ».

3.7. D'Attis, Squeri.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: Nel caso di affidamento a terzi dell'attività di call center aggiungere le seguenti: a fini di telemarketing e teleselling.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 2):

sostituire la parola: *accerta con le seguenti*: adotta ragionevoli misure per assicurarsi;

sopprimere l'ultimo periodo.

3.8. Cattaneo, Squeri.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: Nel caso di affidamento a terzi dell'attività di call center aggiungere le seguenti: a fini di telemarketing e teleselling.

3.9. Barabotti, Maccanti, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Andreuzza, Gusmeroli, Ravetto, Toccalini.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: approvato con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 70 del 9 marzo 2023 con le seguenti: approvato con decreto interministeriale del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero dell'ambiente

e della sicurezza energetica, tenuto conto del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 70 del 9 marzo 2023, del codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali di cui all'Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com della Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, nonché del codice di condotta di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 197/23/CONS del 26 luglio 2023 e successive modificazioni.

3.10. Barabotti, Maccanti, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Andreuzza, Gusmeroli, Ravetto, Toccalini.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio provvedimento, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, le procedure, le misure e i protocolli tecnici per contrastare ed evitare la sostituzione del codice di identificazione della linea chiamante (CLI) per le chiamate provenienti dall'estero indirizzate a utenze attive sul territorio nazionale, con particolare riguardo alle attività di call center praticate direttamente, ovvero commissionate, dagli operatori di cui al comma 1, i quali rimangono, in ogni caso, solidalmente responsabile ai sensi dell'articolo 1, comma 11. ».

3.11. Pastorella.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio provvedimento, definisce le misure tecniche per evitare la sostituzione del codice di identificazione della linea chiamante (CLI) per le chiamate provenienti dall'estero indirizzate a utenti

italiani. Con lo stesso provvedimento, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è delegata a costituire un fondo di ristoro per gli operatori per l'implementazione delle misure tecniche previste. ».

3.12. Casu.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: « Il *provider* di servizi telefonici è tenuto ad assegnare a tutti gli operatori che svolgono attività di *call center*, per chiamate con o senza operatore, attraverso i propri canali, specifiche numerazioni precedute da prefissi telefonici, individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, atte a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate effettuate da numerazioni non abilitate alla ricezione e finalizzate ad attività statistiche, al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale. ».

3.13. Peluffo, Barbagallo, Simiani, Ascani, De Luca, Casu, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Ghio, Bakkali, Morasut.

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: tale attività aggiungere le seguenti: ed identificate per il ricevente da apposito codice numerico riservato per le comunicazioni finalizzate a ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale.

3.14. Maccanti, Barabotti, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Andreuzza, Gusmeroli, Ravetto, Toccalini.

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: tale attività, aggiungere le seguenti: come individuate dalla delibera

n. 156/18/CIR dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e.

3.15. Andreuzza, Barabotti, Maccanti, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Gusmeroli, Ravetto, Toccalini.

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: tale attività, aggiungere le seguenti: riportando altresì nel display del dispositivo telefonico dell'utente selezionato la finalità della chiamata qualora si tratti di divulgazione pubblicitaria o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,.

3.16. Peluffo, Simiani, Barbagallo, Ascani, De Luca, Casu, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Ghio, Bakkali, Morasut.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

1-bis) gli operatori che svolgono attività di *call center* ai fini di *telemarketing* o *teleselling* sono tenuti, all'inizio di ogni chiamata, a utilizzare una formula introduttiva rituale e standardizzata, che contenga in modo chiaro, trasparente e comprensibile: i) l'identificazione dell'operatore e del soggetto per conto del quale agisce; ii) la finalità commerciale della chiamata; iii) l'informazione sulla facoltà dell'interlocutore di rifiutare il proseguimento della comunicazione. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, la formulazione esatta della formula introduttiva, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentite le Autorità competenti (AGCOM e ARERA). L'utilizzo della formula è condizione di legittimità della chiamata a fini promozionali e commerciali;

3.17. Gusmeroli, Barabotti, Maccanti, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Andreuzza, Ravetto, Toccalini.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Il subappalto di attività di *call center* è consentito solo previa autorizzazione scritta del committente, che verifica la conformità del subappaltatore agli *standard* di qualità, sicurezza e protezione dei dati previsti dal contratto principale e dalle normative vigenti, nonché nel rispetto dei requisiti previsti in materia di subappalto dall'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'autorizzazione deve essere conservata per cinque anni. ».

3.18. Barabotti, Maccanti, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Andreuzza, Gusmeroli, Ravetto, Toccalini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. È previsto l'obbligo per gli operatori telefonici di adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le misure tecniche necessarie per identificare le chiamate, diverse dalle chiamate alle numerazioni di emergenza, in relazione alle quali vengono forniti *Calling Line Identity (CLI)* non validi o non selezionabili ed impedire che tali chiamate siano collegate al chiamato.

3. Gli operatori garantiscono inoltre l'interoperabilità dei dispositivi di autenticazione implementati. A tal fine, l'implementazione da parte di ciascun operatore del sistema di autenticazione del chiamante può basarsi su specifiche tecniche sviluppate congiuntamente dagli operatori.

4. Chiunque direttamente intervenendo sui sistemi o traendo vantaggio da manomissioni di terzi realizza attività di *teleselling* o *telemarketing* è penalmente perseguibile ai sensi dell'articolo 640-ter del codice penale.

3.19. Squeri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le imprese beneficiarie di promozione o stipula dei contratti per via telefonica rispondono delle condotte aggressive

poste in essere indipendentemente dalla presenza di dolo o colpa in analogia a quanto previsto dall'articolo 2049 del codice civile.

3.20. Pavanelli, Iaria, Dell'Olio, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure per il contrasto al marketing telefonico aggressivo attraverso l'obbligo di riportare nel display del dispositivo telefonico dell'utente selezionato le finalità della chiamata)

1. Al fine di contrastare il fenomeno del cosiddetto *spoofing* telefonico, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, dopo le parole: « linea chiamante » sono aggiunte le seguenti: « , riportando altresì nel *display* del dispositivo telefonico dell'utente selezionato la finalità della chiamata qualora si tratti di divulgazione pubblicitaria o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ».

3.02. Simiani, Peluffo, Barbagallo, Ascani, De Luca, Casu, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Ghio, Bakkali, Morassut.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure per il contrasto al marketing telefonico aggressivo attraverso l'obbligo di riportare nel display del dispositivo telefonico dell'utente selezionato le finalità della chiamata)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , riportando altresì nel *display* del dispositivo telefonico dell'utente selezionato la finalità della chiamata qua-

lora si tratti di divulgazione pubblicitaria o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ».

3.03. Peluffo, Simiani, Barbagallo, Ascani, De Luca, Casu, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Ghio, Bakkali, Morasut.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure per il contrasto al marketing telefonico aggressivo attraverso numerazione dedicata ed identificabile)

1. Al fine di contrastare il fenomeno del cosiddetto *spoofing* telefonico, all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « assegnata dal *provider* di servizi telefonici ai sensi del comma 1-bis »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il *provider* di servizi telefonici è tenuto ad assegnare a tutti gli operatori che svolgono attività di *call center*, per chiamate con o senza operatore, attraverso i propri canali, specifiche numerazioni precedute da prefissi telefonici, individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, atte a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate effettuate da numerazioni non abilitate alla ricezione e finalizzate ad attività statistiche, al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale. »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis applicando, in caso di violazione, le san-

zioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249. ».

2. L'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 5, è abrogato.

3. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3.04. De Luca, Simiani, Peluffo, Barbagallo, Ascani, Casu, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Pandolfo, Ghio, Bakkali, Morasut.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure per il contrasto all'uso di numerazioni contraffatte per le attività di teleselling e telemarketing)

1. Al fine di contrastare fenomeni di *spoofing*, gli operatori autorizzati in Italia che svolgono attività di *carrier* internazionali e consegnano traffico agli operatori di destinazione sono tenuti a effettuare attività di verifica ed eventuale blocco delle chiamate con numerazioni mobili alterate o contraffatte prima della consegna della chiamata, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli operatori adottano misure per bloccare le chiamate vocali internazionali in arrivo con un numero geografico/fisso nazionale E.164.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un Registro delle imprese che usufruiscono, direttamente o indirettamente, di attività di *telemarketing* e *teleselling* tramite il canale telefonico. Le imprese di cui al primo periodo sono tenute ad iscriversi al Registro entro quindici giorni dalla sua istituzione, di cui è data tempestiva pubblicità sul sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. I soggetti iscritti al Registro di cui al comma 2 contribuiscono agli investimenti ed ai costi sostenuti dai fornitori di accesso alla rete per l'adeguamento dei propri sistemi per i fini di cui al comma 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli importi e le modalità di corresponsione del contributo.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 6, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, la tecnica con la quale si attribuisce all'utente telefonico un servizio non richiesto e la tecnica che consiste nel mascheramento dell'informazione relativa all'identificazione del chiamante da parte degli operatori dei centri telefonici o telematici, rientrano tra le pratiche commerciali aggressive previste dagli articoli da 24 a 26 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Chiunque, intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità sui sistemi o traendo vantaggio da manomissioni di terzi, realizza attività di *teleselling* o *telemarketing* è penalmente perseguibile ai sensi dell'articolo 640-ter del codice penale.

6. Le imprese che non ottemperano all'obbligo di cui al comma 2, sono soggette a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000 per ciascun mese di operatività senza iscrizione, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3.05. Maccanti, Barabotti, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Andreuzza, Gusmeroli, Ravetto, Toccalini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure per il contrasto all'uso di numerazioni contraffatte per le attività di teleselling e telemarketing)

1. Al fine di contrastare fenomeni di *spoofing*, gli operatori autorizzati in Italia che svolgono attività di *carrier* internazionali e consegnano traffico agli operatori di destinazione sono tenuti a effettuare atti-

vi di verifica ed eventuale blocco delle chiamate con numerazioni mobili alterate o contraffatte prima della consegna della chiamata, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli operatori adottano misure per bloccare le chiamate vocali internazionali in arrivo con un numero geografico/fisso nazionale E.164.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un Registro delle imprese che usufruiscono, direttamente o indirettamente, di attività di *telemarketing* e *teleselling* tramite il canale telefonico. Le imprese di cui al primo periodo sono tenute ad iscriversi al Registro entro quindici giorni dalla sua istituzione, di cui è data tempestiva pubblicità sul sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. I soggetti iscritti al Registro di cui al comma 2 contribuiscono agli investimenti ed ai costi sostenuti dai fornitori di accesso alla rete per l'adeguamento dei propri sistemi per i fini di cui al comma 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli importi e le modalità di corresponsione del contributo.

* **3.06.** Cattaneo, Squeri.

* **3.07.** Dell'Olio, Pavanelli, Iaria.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Norme di contrasto allo spoofing)

1. Gli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica autorizzati in Italia, quando gestiscono direttamente chiamate vocali internazionali in arrivo sulle proprie interfacce di rete internazionali, adottano misure idonee a bloccare le chiamate vocali internazionali in arrivo che non rispettino la normativa in materia di numerazione. A tal fine gli operatori adottano misure idonee a bloccare le

chiamate con CLI non conforme alla normativa nazionale in materia di numerazione applicando le specifiche tecniche adottate con apposito provvedimento dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3.08. Frijia, Deidda, Longi, Raimondo, Cangiario, Ruspandini, Amich, Baldelli, Gaetana Russo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) effettuare per telefono, anche tramite utilizzo improprio di numerazioni non abilitate alla ricezione o di tecnologie di intelligenza artificiale generativa, sollecitazioni commerciali, con o senza operatore, volte all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale al consumatore che non abbia espresso il proprio consenso successivamente all'iscrizione della numerazione, della quale è intestatario, al Registro pubblico dei contraenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26; ».

3.09. Cappelletti, Pavanelli, Iaria, Appendino, Fede, Ferrara, Traversi, Dell'Olio.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Credito di imposta a favore di imprese, start up innovative per progetti di ricerca in azioni di contrasto ai fenomeni di spoofing, vishing e deepfake telefonico)

1. Al fine di rafforzare la tutela e i diritti dei consumatori nonché di attenuare i rischi di un uso distorto dell'IA generativa, è riconosciuto in via sperimentale, per gli

anni dal 2025 al 2027, un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore di imprese e *start up* innovative per progetti finanziati anche in associazione, in consorzio e in *joint venture* con università, enti pubblici di ricerca o strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni:

a) i progetti di ricerca finanziati devono riguardare gli ambiti di ricerca afferenti allo sviluppo di soluzioni digitali innovative per il contrasto ai fenomeni telefonici dello *spoofing*, *vishing* e *deepfake* mediante lo sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale per il rilevamento di anomalie nei video e nelle registrazioni audio, l'implementazione di sistemi di autenticazione multifattoriale avanzati, la creazione di *database* di contenuti verificati per confronto rapido, lo sviluppo di *app* di sicurezza per il rilevamento delle anomalie vocali, la formazione continua degli utenti su riconoscimento delle truffe e pensiero critico.

b) spetta per i finanziamenti realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027;

c) è concesso nella misura del 60 per cento del finanziamento sostenuto nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta;

d) non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui gli investimenti di cui al comma 1 sono stati sostenuti; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso;

e) è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento del finanziamento, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

f) si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché l'accertamento della effettività delle spese sostenute per il finanziamento dei progetti di ricerca di cui al medesimo comma 1.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite, altresì, le modalità di monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 a favore dei beneficiari di cui al comma 1 in rapporto agli obiettivi raggiunti nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione delle risorse di cui le im-

prese hanno eventualmente fruito indebitamente.

3.010. Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Nullità dei contratti stipulati telefonicamente da soggetti vulnerabili)

1. È nullo il contratto stipulato telefonicamente tra un'impresa di *call center* o un operatore economico e un soggetto vulnerabile, qualora quest'ultimo non abbia successivamente confermato per iscritto, in forma chiara e comprensibile, la propria volontà contrattuale.

2. Ai fini del presente articolo, per soggetti vulnerabili si intendono quelli definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con riferimento alle condizioni economiche, sociali, sanitarie o anagrafiche, anche ai sensi della deliberazione n. 897/2017/R/eel e successive modifiche e integrazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ove ritenuto necessario, con proprio provvedimento, integra la predetta deliberazione.

3. La nullità può essere fatta valere dal soggetto vulnerabile, da un suo rappresentante legale o da chiunque vi abbia interesse, ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.

4. Restano salve le ulteriori disposizioni di tutela previste dal codice del consumo, dal regolamento UE 2016/679 e dalla normativa settoriale vigente.

3.012. Barabotti, Maccanti, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Andreuzza, Gusmeroli, Ravetto, Toccalini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di tutela amministrativa e giurisdizionale)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al comma 9-ter, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e-bis) l'adesione al Codice di condotta per le attività di *telemarketing* e *teleselling* del Garante per la protezione dei dati personali e al Codice di Condotta sulle attività di *teleselling* e *telemarketing* a tutela dei clienti finali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quale fattore attenuante applicabile alle circostanze del caso; ».

3.013. Gaetana Russo, Deidda, Longi, Raimondo, Cangiano, Ruspandini, Baldelli, Frijia, Amich.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) la fonte di liceità del trattamento ai sensi dei commi 3 e 3-bis dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016; »;

b) all'articolo 51:

1) al comma 4, dopo le parole: « b), » sono inserite le seguenti: « b-bis, »;

2) al comma 5, secondo capoverso, dopo le parole: « la telefonata » sono inserite le seguenti: « La fonte di liceità del trattamento ai sensi dei commi 3 e 3-bis dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6 del

Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016. »;

3) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Il contratto deve riportare, a pena di nullità, la fonte di liceità del trattamento ai sensi dei commi 3 e 3-bis dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016. ».

3.014. Baldelli, Deidda, Raimondo, Amich, Frijia, Gaetana Russo, Cangiano, Ruspandini, Longi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di contratti per telefono)

1. All'articolo 51 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. La violazione del divieto di contattare a scopi commerciali e promozionali gli interessati iscritti nel Registro delle opposizioni, o coloro i quali non hanno prestato il consenso all'iscrizione nel Registro delle autorizzazioni alle comunicazioni commerciali, laddove istituito, è causa di nullità dell'eventuale contratto a distanza proposto dal professionista mediante tale contatto. ».

3.015. De Luca, Peluffo, Simiani, Casu, Barbagallo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Campagne istituzionali per la sensibilizzazione e l'informazione del consumatore)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite dei Dipartimenti com-

petenti, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in italy*, promuove una campagna di comunicazione istituzionale finalizzata alla sensibilizzazione dei consumatori in ordine ai fenomeni telefonici del *deepfake*, *vishing* e *spoofing* e al crescente pericolo di frodi compiute tramite l'utilizzo improprio di numerazioni non abilitate alla ricezione o di tecnologie di intelligenza artificiale generativa nonché alla promozione della cultura della consapevolezza digitale e del pensiero critico.

2. Per finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.016. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Traversi.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Tutela dei lavoratori)

1. Nel caso di attività di vendita diretta di beni e di servizi ovvero di fornitura di un servizio, realizzate attraverso *call center* in uscita, comprese quelle svolte attraverso contratti di lavoro autonomo, il compenso per ogni ora lavorata non può essere inferiore alla retribuzione oraria prevista dal livello superiore di due categorie rispetto a quello minimo stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi applicabili ai dipendenti di imprese della tecnologia dell'informazione e della comunicazione, salvo disposizioni diverse di maggior favore. Nel caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, l'individuazione del corrispettivo per l'attività svolta è pari al compenso minimo orario previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rap-

presentativi applicabili a tali tipi di rapporti di lavoro.

2. Ai lavoratori delle imprese di *call center* impiegati nei servizi in uscita o in entrata, che siano titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di altre forme di lavoro autonomo, spetta, a decorrere dal terzo rinnovo, ovvero a partire dalla seconda proroga se stipulati per un periodo inferiore a dieci mesi, un incremento del compenso medio, a far data dalla prima stipula, nella misura del 15 per cento.

3. Qualora l'impresa di *call center* abbia, nei primi tre anni di attività e per un biennio consecutivo, un tasso medio di *turn over* superiore al 15 per cento a causa di licenziamenti ovvero di mancati rinnovi di contratti a termine, è tenuta a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale un contributo di solidarietà pari al 15 per cento dell'imponibile contributivo totale dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità di attuazione del versamento del contributo di cui al periodo precedente. Le risorse derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono destinate al finanziamento dell'indennità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

4. Salvo diversa disposizione di maggior favore prevista dai contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di altra tipologia di attività esercitata in forma autonoma presso la stessa impresa di *call center* ovvero in società controllate o collegate, abbia prestato complessivamente un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate nei successivi dodici mesi dall'impresa medesima, con riferimento alla attività in uscita e in entrata.

4.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Traversi, Dell'Olio.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali)

1. Fatto salvo il ricorso esclusivo a contratti di lavoro subordinato per i lavoratori delle imprese di *call center* impiegati nei servizi in entrata, ivi compresi i cosiddetti *click to call*, per le attività realizzate attraverso servizi in uscita il ricorso ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa è consentito nei limiti e alle condizioni economiche e giuridiche previste dalla legge 28 gennaio 2016, n. 11, e definite dagli accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di *call center*, il rapporto di lavoro del personale impiegato dall'impresa uscente continua con l'appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni economiche e giuridiche previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale entro i limiti definiti dalla legge 28 gennaio 2016, n. 11.

3. Nell'assorbimento del personale si tiene conto del relativo ambito territoriale in cui opera, garantendo l'assorbimento in una sede situata nella provincia o nelle province in cui si trovava la precedente sede di lavoro o entro una distanza da questa non superiore a 20 chilometri o corrispondente a un tragitto di non più di quaranta minuti con mezzi di trasporto pubblico. Salvo diversa disposizione di maggior favore prevista dai contratti collettivi, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,

definisce i criteri generali per l'attuazione del presente comma.

4. Le amministrazioni pubbliche, le società partecipate da amministrazioni pubbliche e dagli enti locali nonché le imprese pubbliche o private che intendono stipulare un contratto di appalto per i servizi di *contact center* devono dare comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera a):

sopprimere il numero 1);

al numero 2), sopprimere il terzo periodo.

4.2. Ghirra.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Misure per il sostegno dei lavoratori)

1. Fatto salvo il ricorso esclusivo a contratti di lavoro subordinato per i lavoratori delle imprese di *call center* impiegati nei servizi in entrata, ivi compresi i cosiddetti *click to call*, per le attività realizzate attraverso servizi in uscita il ricorso ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa è consentito nei limiti e alle condizioni economiche e giuridiche previste dalla legge 28 gennaio 2016, n. 11, e definite dagli accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

4.3. Ghirra.

Al comma 1, premettere le parole: Fatto salvo il ricorso esclusivo a contratti di lavoro subordinato per i lavoratori delle imprese di *call center* impiegati nei servizi in entrata, ivi compresi i cosiddetti *click to*

call, per le attività realizzate attraverso servizi in uscita.

4.4. Ghirra.

Al comma 1, sostituire le parole: maggiormente rappresentative con le seguenti: comparativamente più rappresentative.

4.5. Barbagallo, Peluffo, Scotto, Casu, De Luca.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando i requisiti contributivi vigenti, l'indennità giornaliera di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e consentite in base all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è calcolata in percentuale sulla retribuzione media giornaliera reale del lavoratore in misura pari al 50 per cento della retribuzione dal 4° al 20° giorno di malattia, e al 66,66 per cento (2/3) dal 21° giorno in presenza dei soli requisiti contributivi, in caso di degenza ospedaliera, la tutela è la medesima. Il periodo indennizzabile massimo è pari al numero di giorni lavorati nei 12 mesi precedenti l'evento con un minimo garantito di 30 giorni e massimo di 180 giorni nell'anno, e, in ogni caso, non oltre la data di cessazione del rapporto. Il pagamento è effettuato dal committente e rimborsato dall'INPS mediante conguaglio con le somme periodicamente dovute a titolo di contributi con sistema dell'UNIEMENS. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di indennità di malattia e di indennità per degenza ospedaliera in favore degli iscritti alla gestione separata diverse da quelle disciplinate dal presente articolo. Gli accordi collettivi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono disporre ulteriori trattamenti a carico del committente.

1-ter. Il contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, è esteso ai committenti che aderiscono ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed è calcolato nella misura dello 0,30 per cento dei compensi dovuti ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rientranti nel campo di applicazione della DIS-COLL di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

4.6. D'Attis, Squeri.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Contenuto dei contratti di appalto per l'affidamento dei servizi di contact center)

1. I contratti di appalto per l'affidamento dei servizi di *contact center* devono contenere l'indicazione analitica:

a) del costo del lavoro sostenuto dall'impresa aggiudicataria, che non può, a pena di nullità del contratti, essere inferiore a quello determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al netto degli eventuali incentivi contributivi spettanti ai sensi della normativa vigente;

b) degli ulteriori costi aziendali, che non possono, in alcun caso, essere inferiori ai parametri *standard* definiti dall'organismo.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1:

alla lettera a), sopprimere il numero 1);

sopprimere la lettera b).

4.01. Ghirra.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Tutela per i lavoratori)

1. Qualora l'impresa di *call center* abbia, per un biennio consecutivo, un tasso medio di *turn over* superiore al 15 per cento a causa di licenziamenti ovvero mancati rinnovi di contratti a termine, è tenuta a versare all'INPS un contributo di solidarietà pari al 15 per cento dell'imponibile contributivo totale dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità per il versamento del contributo di cui al comma 1. Le risorse derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono destinate al finanziamento dell'indennità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

3. Salvo diversa disposizione di maggior favore prevista dai contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di altra tipologia di attività esercitata anche in forma autonoma presso la stessa impresa di *call center* ovvero in società controllate o collegate, abbia prestato complessivamente un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate nei successivi dodici mesi dall'impresa medesima, con riferimento alla attività in uscita e in entrata.

4.02. Ghirra.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure fiscali e di sostegno economico)

1. All'articolo 102, comma 9, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia utilizzati dalle imprese di *call center* ».

2. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il « Fondo per il sostegno del settore dei *call center* » con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri generali per il funzionamento e l'accesso al Fondo nonché l'assegnazione delle risorse finanziarie.

4. Con decreto annuale del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono ripartite le risorse finanziarie del Fondo, tenendo conto delle risultanze delle attività svolte dall'Osservatorio di cui all'articolo 9 della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati complessivamente in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.03. Ghirra.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Istituzione del Fondo per il reskilling a sostegno dei lavoratori dei call center)

1. Al fine di sostenere i lavoratori dei *call center* e tutelare gli occupati del comparto, duramente colpito dall'avvento dell'intelligenza artificiale, in un'ottica di sostegno ai processi di innovazione, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il

« Fondo per il *reskilling* dei lavoratori dei *call center* » con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e finalizzato all'erogazione di contributi volti alla riqualificazione professionale, di media e lunga durata, che agevoli la transizione verso nuovi ambiti lavorativi.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri generali per il funzionamento e l'accesso al Fondo nonché l'assegnazione delle risorse finanziarie.

3. Con decreto annuale del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono altresì ripartite le risorse finanziarie del Fondo, tenendo conto delle risultanze delle attività svolte dall'Osservatorio di cui all'articolo 9, della presente legge.

4.04. Barzotti, Pavanelli, Iaria, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 10, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Ai fini del computo del numero dei lavoratori ai quali si applica la clausola sociale di cui al primo periodo, ferme restando le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in assenza di specifica disciplina nazionale collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si considerano i dipendenti che siano stati addetti in via continuativa ed esclusiva all'attività oggetto dell'appalto da almeno sei mesi antecedenti la sottoscrizione del contratto di subentro nell'appalto, o in assenza di un'aggiudicazione formale, da almeno

sei mesi antecedenti alla data in cui il committente formalizza al fornitore uscente l'individuazione di un nuovo fornitore. La clausola sociale è efficace qualunque sia il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle imprese cessante e subentrante nell'appalto, anche nel caso in cui non sia espressamente prevista dal contratto collettivo applicabile. ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso « 10-bis », dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il costo del lavoro al minuto di effettiva prestazione per il personale dipendente da imprese che svolgono attività di *call center*, di cui alle medesime tabelle, è stabilito prendendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.

5.1. Casu, Peluffo.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: sede situata aggiungere le seguenti: nella regione,

5.2. Squeri.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: non superiore a 50 chilometri o corrispondente a un tragitto di non più di ottanta minuti con mezzi di trasporto pubblico con le seguenti: non superiore a 20 chilometri o corrispondente a un tragitto di non più di quaranta minuti con mezzi di trasporto pubblico.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

3) al secondo periodo le parole: « In assenza di specifica disciplina nazionale collettiva » sono sostituite con le seguenti: « Salvo diversa disposizione di maggior favore prevista dai contratti collettivi »;

5.3. Ghirra.

Al comma 1, lettera a), numero 2), alle parole: Ai fini del computo, premettere il

seguito periodo: Le previsioni in tema di sede di lavoro di cui al primo periodo non si applicano in caso di prestazione lavorativa svolta prevalentemente da remoto.

5.4. Cattaneo, Squeri.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: si considerano i dipendenti in servizio *fino alla fine del numero con le seguenti:* , ferme restando le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in assenza di specifica disciplina nazionale collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si considerano i dipendenti che siano stati adottati in via continuativa ed esclusiva all'attività oggetto dell'appalto da almeno sei mesi antecedenti la sottoscrizione del contratto di subentro nell'appalto, o in assenza di un'aggiudicazione formale, da almeno sei mesi antecedenti alla data in cui il committente formalizza al fornitore uscente l'individuazione di un nuovo fornitore. La clausola sociale è efficace qualunque sia il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle imprese cessante e subentrante nell'appalto, anche nel caso in cui non sia espressamente prevista dal contratto collettivo applicabile.

5.5. Squeri.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6.1. D'Attis.

Al comma 1, sostituire le parole: , le società inserite *con le seguenti:* inserite.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire le parole da: che aderiscono al codice di condotta *fino alla fine del comma con le se-*

guenti: che siano in possesso della certificazione di qualità di cui al presente articolo, a pena di nullità del contratto;

aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità per il rilascio della certificazione di qualità alle imprese di *call center* prevedendo:

a) che le imprese di *call center* siano in possesso di specifici requisiti volti a garantire *standard* adeguati e omogenei dei servizi da erogare, anche in coerenza con la normativa europea, con particolare riferimento ai seguenti:

1) il regolare adempimento di tutti gli obblighi contributivi, fiscali e assicurativi, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), relativo al personale impiegato nei servizi di *contact center*, e comunque secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nonché la regolarità di tutta la documentazione prevista in materia di sicurezza sul lavoro;

2) il rispetto della parte economico-normativa dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore adottati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

3) l'utilizzo di personale qualificato, debitamente formato e aggiornato, in relazione agli specifici servizi richiesti dai committenti;

b) le specifiche sanzioni da applicare in caso di perdita dei requisiti.

3. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* rilascia la certificazione di cui al comma 2, effettua controlli periodici sulla sussistenza e sulla permanenza dei requisiti previsti dal regolamento di cui al medesimo comma 2 e irroga le sanzioni ivi previste.

6.2. Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi, Dell'Olio.

Al comma 1, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

Conseguentemente, sostituire le parole da: al codice di condotta fino alla fine del periodo con le seguenti: ai codici di condotta per le attività di telemarketing e teleselling approvati dal Garante per la protezione dei dati personali e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6.3. Comba, Deidda, Longi, Raimondo, Galetana Russo, Frijia, Amich, Baldelli, Cangianno, Ruspandini.

Al comma 1, sostituire le parole da: che aderiscono al codice di condotta fino alla fine del comma con le seguenti: che siano in possesso della certificazione di qualità di cui al presente articolo, a pena di nullità del contratto.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Nell'ambito dell'Osservatorio di cui all'articolo 9, è costituito un organismo nazionale di controllo e di certificazione, di seguito denominato « organismo », volto ad accreditare le imprese abilitate al rilascio della certificazione utile ai fini del comma 1 del presente articolo, sulla base di requisiti individuati con apposito regolamento del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, comma 1; il medesimo regolamento prevede le sanzioni da irrogare alle imprese di *call center* in caso di inosservanza delle sue disposizioni e disciplina la composizione, la durata, l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo, prevedendo, in particolare, che esso sia composto anche da rappresentanti delle associazioni di imprese di *call center* e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché da rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali e da rappresentanti della committenza.

3. Le imprese accreditate ai sensi del comma 2 rilasciano la certificazione alle

imprese di *call center* che siano in possesso di specifici requisiti, individuati con il regolamento di cui al medesimo comma 2, volti a garantire livelli adeguati e omogenei dei servizi da erogare, anche in coerenza con la normativa dell'Unione europea. Sono comunque necessari, in particolare:

a) il regolare adempimento, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale interessato, e comunque secondo le modalità previste dalla normativa vigente, di tutti gli obblighi contributivi, fiscali e assicurativi connessi ai rapporti di lavoro instaurati dalle imprese con il personale impiegato nei servizi di *contact center*;

b) l'integrale rispetto della parte economico-normativa dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

c) l'utilizzo di personale qualificato, debitamente formato e aggiornato, in relazione agli specifici servizi richiesti dai committenti.

4. L'organismo effettua controlli periodici sulla sussistenza e permanenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 e, in caso di inosservanza, irroga le sanzioni previste dal regolamento di cui al comma 2.

6.4. Ghirra.

Al comma 1, sostituire le parole: approvato con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 70 del 9 marzo 2023 con le seguenti: approvato con decreto interministeriale del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tenuto conto del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 70 del 9 marzo 2023, del codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali di cui all'Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com della Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, nonché del codice di condotta di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni n. 197/23/CONS del 26 luglio 2023 e successive modificazioni.

6.5. Barabotti, Maccanti, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Andreuzza, Gusmeroli, Ravetto, Toccalini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , e che abbiano conseguito la certificazione di qualità di cui all'articolo 9, comma 3 della presente legge, successivamente alla sua elaborazione ed adozione da parte dell'Osservatorio permanente di cui all'articolo 9.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Nell'ambito dell'Osservatorio è costituito un Organismo nazionale di controllo e di certificazione, di seguito denominato « Organismo », volto ad accreditare le imprese abilitate al rilascio della certificazione utile ai fini dell'articolo 6, sulla base di determinati requisiti individuati con apposito regolamento.

6.6. Casu, Peluffo, Barbagallo, De Luca, Pandolfo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni e le aziende aggiudicatrici indicano nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al possesso della certificazione accreditata ai sensi del regolamento CE 765/2008, rilasciata secondo la prassi di riferimento UNI PdR 150/2024 e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi cen-

tottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6.01. Caramanna, Zucconi.

(Inammissibile)

ART. 7.

Sopprimerlo.

7.3. D'Attis, Squeri.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Qualità dei servizi di comunicazione alla clientela)

1. Dopo l'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente:

« Art. 130-bis.

(Qualità dei servizi di comunicazione alla clientela)

1. La richiesta telefonica di comunicazione formulata dalla clientela deve essere soddisfatta dall'impresa interessata nel minore tempo possibile, prevedendo la creazione di un numero di telefono dedicato a tali comunicazioni e garantendo la pronta risposta da parte dell'operatore umano entro un minuto dalla ricezione della richiesta medesima.

2. Il comma 1 si applica in particolare ai servizi di fornitura e di distribuzione di acqua e di energia, di trasporto aereo di passeggeri, di trasporto ferroviario di passeggeri, di trasporto marittimo o per vie navigabili interne di passeggeri e di trasporto di passeggeri con autobus o pullman nonché ai servizi postali, ai servizi di media audiovisivi ad accesso condizionato a pagamento o in cui la clientela fornisce o si impegna a fornire dati personali, ai servizi di comunicazione elettronica, compresi i servizi telefonici, e ai servizi finanziari.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì alle imprese che forniscono servizi pubblici erogati dalle pubbliche amministrazioni nei settori di cui al comma 2 quando vi è un rapporto di consumo con i propri clienti nonché ai servizi la cui fornitura è temporaneamente gratuita a seguito di offerta, di promozione o di analogo strategia commerciale. ».

7.4. De Luca, Peluffo, Barbagallo, Casu, Pandolfo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Introduzione dell'obbligo di pronta risposta)

1. Le imprese che forniscono servizi di *contact center* attraverso il servizio telefonico di rete fisso o mobile, anche in forza di contratti pubblici, devono fornire una pronta risposta mediante operatore umano, ubicato nel territorio dell'Unione Europea e senza l'utilizzo di sistemi di traduzione simultanea, secondo le seguenti specifiche:

a) il « tempo totale di attesa », definito come intervallo intercorrente tra il momento in cui viene completata la selezione del numero del servizio telefonico di contatto e quello in cui l'utente può essere messo in contatto con un operatore umano, non può essere superiore a 150 secondi;

b) può essere offerto un primo livello di risposta automatica mediante un sistema basato su tecnologie di intelligenza artificiale, in grado di comprendere l'istanza dell'utente e raccogliere i dati strettamente necessari a soddisfare la richiesta. Il sistema deve informare in modo chiaro, preventivo e inequivocabile l'utente del fatto che sta interagendo con un sistema automatizzato di intelligenza artificiale e della possibilità di richiedere, in qualsiasi momento, l'intervento di un operatore umano o di essere ricontattato;

c) il « tempo di navigazione », inteso come tempo intercorrente tra il momento in cui viene completata correttamente la

selezione del numero del servizio telefonico di contatto e quello in cui può essere selezionato dall'utente chiamante la scelta che consente di parlare con un operatore umano, non può essere superiore a 60 secondi;

d) il « tempo di attesa », inteso come intervallo di tempo intercorrente tra il momento in cui viene selezionata dall'utente la scelta di parlare con un operatore umano all'interno del sistema interattivo di risposta (IVR) e l'effettivo inizio della conversazione, non può essere superiore a 90 secondi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, non si applicano nel caso di richiesta da parte del consumatore di ricontatto telefonico.

3. Le imprese di cui al comma 1, alle quali il consumatore ha chiesto assistenza o ha presentato reclamo, sono tenute a risolvere l'istanza entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora sussistano ragioni legittime che impediscano la risoluzione nei tempi previsti, il cittadino consumatore ha, in ogni caso, il diritto di ottenere una risposta tempestiva, chiara ed esaustiva, motivata e corredata da eventuali soluzioni alternative, attraverso strutture interne o tramite soggetti terzi incaricati.

7.5. Raimondo, Deidda, Longi, Amich, Gaetana Russo, Frijia, Baldelli, Ruspanini, Cangiano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Introduzione dell'obbligo di pronta risposta)

1. Le imprese che forniscono servizi di *contact center* attraverso il servizio telefonico di rete fissa o mobile sono tenute a fornire una pronta risposta, tale da intendersi come tempo medio di risposta del servizio, da quando il consumatore entra in contatto con il servizio di assistenza fino all'effettivo inizio dell'interazione con l'ad-

detto, con l'assistente virtuale o con altri strumenti digitali e non può superare il limite di 150 secondi. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano nel caso di richiesta di ricontatto telefonico da parte del consumatore e nei casi di congestione del traffico.

2. Il tempo medio di risposta dell'operatore si misura come media dei tempi di risposta di tutte le chiamate al servizio di *contact center* telefonico effettuata su base mensile. Il limite di cui al comma 1 si considera rispettato qualora i valori misurati siano conformi per almeno 10 mesi nell'arco degli ultimi 12.

3. L'impresa che fornisce servizi di *contact center* alla quale il consumatore ha chiesto assistenza o ha presentato reclamo deve risolvere l'istanza del consumatore entro i quaranta giorni lavorativi successivi alla richiesta. Qualora sussistano ragioni legittime che impediscano la soluzione del problema segnalato dal consumatore, la medesima impresa è tenuta a fornire una risposta tempestiva, chiara ed esauriente, corredata di motivazioni e di suggerimenti, attraverso strutture interne o tramite soggetti terzi incaricati.

7.6. Squeri, Cattaneo.

Sopprimere il comma 1.

7.7. Squeri, Cattaneo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che forniscono servizi di *contact center* attraverso il servizio telefonico di rete fisso o mobile *con le seguenti:* di *call center*.

7.8. Cattaneo, Squeri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tale intendendosi la risposta che il consumatore non deve attendere più di un minuto dall'effettuazione della chiamata e nella quale *con le seguenti:* nel rispetto delle indicazioni previste dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 10 luglio 2024, n. 255/24/CONS,

tale intendendosi la risposta nella quale il consumatore.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire la parola: esclusivamente *con la seguente:* preferibilmente.

7.9. D'Attis, Squeri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tale intendendosi la risposta che il consumatore non deve attendere più di un minuto dall'effettuazione della chiamata e nella quale *con le seguenti:* nel rispetto della disciplina emanata dalle Autorità nazionali di regolamentazione settoriale, tale intendendosi la risposta nella quale il consumatore.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire la parola: esclusivamente *con la seguente:* preferibilmente.

7.10. Iaria.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di un minuto *con le seguenti:* dei tempi di attesa massimi stabiliti dalle Autorità di regolazione competenti.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

sopprimere le parole da: e nella quale *fino a:* da parte del consumatore stesso;

sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'interazione iniziale può essere gestita mediante assistente virtuale, a condizione che sia sempre garantita al consumatore la possibilità di interagire con un operatore umano.

7.11. Squeri, Cattaneo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un minuto dall'effettuazione della chiamata e nella quale interagisce esclusivamente *con le seguenti:* tre minuti, calcolato come tempo medio di risposta nell'anno, dall'effettuazione della chiamata – dopo il tempo impiegato per operare la scelta attraverso il sistema interattivo di

menu mediante tasti o istruzioni vocali proposto all'interessato all'inizio della telefonata (c.d. IVR) – e nella quale interagisce.

7.12. Cattaneo, Squeri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un minuto con le seguenti: novanta secondi.

Conseguentemente, sostituire le parole da: esclusivamente con un operatore fino alla fine del periodo con le seguenti: con un operatore umano o con un sistema basato su tecnologie di intelligenza artificiale che comprenda l'istanza dell'utente e raccolga i dati strettamente necessari a soddisfare la richiesta.

* **7.13.** D'Attis, Cattaneo, Squeri.

* **7.14.** Benzoni.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e nella quale fino alla fine del secondo periodo.

Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'interazione iniziale può essere gestita mediante assistente virtuale, a condizione che sia sempre garantita al consumatore la possibilità di interagire con un operatore umano.

7.15. Pastorella.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente con un operatore fino alla fine del periodo con le seguenti: con un operatore umano o con un sistema basato su tecnologie di intelligenza artificiale che comprenda l'istanza dell'utente e raccolga i dati strettamente necessari a soddisfare la richiesta.

7.16. Pastorella.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: preferibilmente.

7.17. Pastorella.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tale interazione deve avvenire in coerenza con gli orari di apertura del servizio in cui è garantita l'interazione con un operatore umano.

7.18. Cattaneo, Squeri.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Qualora siano presenti messaggi informativi preregistrati o sistemi di navigazione in Interactive Voice Response (IVR), i tempi di pronta risposta di cui al periodo precedente decorrono dal momento in cui il consumatore seleziona, tramite input numerico o vocale, l'opzione di servizio rispondente alle sue necessità o termina il messaggio preregistrato, e viene messo in attesa per parlare con un operatore.

* **7.19.** Pastorella.

* **7.20.** Peluffo.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano nel caso di richiesta di ricontatto telefonico da parte del consumatore e nei casi di congestione del traffico.

** **7.21.** Cattaneo, Squeri.

** **7.22.** Iaria.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'interazione iniziale può essere gestita mediante assistente virtuale, a condizione che sia sempre garantita al consumatore la possibilità di interagire con un operatore umano.

7.23. Maccanti, Barabotti, Furguele, Marchetti, Panizzut, Andreuzza, Gusmeroli, Ravetto, Toccalini.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'interazione iniziale può essere gestita mediante assistente virtuale, a condizione che sia sempre garantita al

consumatore la possibilità di interagire con un operatore umano nei termini previsti.

7.24. Casu, Pandolfo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta salva la possibilità, in caso di impossibilità di garantire i tempi di risposta indicati, di raccogliere i dati del consumatore per essere ricontattato da un operatore umano, quando possibile e se il consumatore stesso esprime tale esigenza.

7.25. Cattaneo, Squeri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non trovano applicazione nei casi di condizioni di natura eccezionale e nel caso di disservizi massivi.

7.26. Squeri.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: reclamo aggiungere le seguenti: in forma scritta.

* **7.27.** Squeri.

* **7.28.** Pastorella.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: trenta.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, dopo le parole: successivi alla richiesta aggiungere le seguenti: , come previsto dall'Allegato A, articolo 7, della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 10 luglio 2024, n. 255/24/CONS.

7.29. Pastorella.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: trenta.

7.30. Squeri, Cattaneo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fornitori di servizi digitali e piattaforme commerciali *online*, aventi rilevanza economica sistemica nel mercato italiano, che offrono prodotti o servizi a distanza attraverso piattaforme telematiche accessibili da utenti residenti nel territorio nazionale. Tali soggetti dovranno dotarsi di canali di assistenza telefonica o di *contact center* qualora sprovvisti. Ai fini del presente comma, per fornitori di servizi digitali e piattaforme commerciali *online* si intendono i soggetti che, indipendentemente dalla sede legale, mettono a disposizione del pubblico piattaforme per la vendita, la fornitura o la mediazione di beni e servizi, e che gestiscono o controllano interazioni post-vendita con i consumatori, anche mediante strumenti automatizzati. Tali soggetti sono tenuti a garantire l'ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 1, nonché a osservare gli obblighi di gestione dell'istanza previsti dal comma 2, assicurando che l'assistenza avvenga in lingua italiana e con modalità equivalenti a quelle offerte dagli operatori nazionali.

* **7.31.** Squeri.

* **7.32.** Casu, Peluffo, Barbagallo, De Luca, Pandolfo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifica del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del servizio richiesto », sono inserite le seguenti: « , fatto salvo il recupero di costi o commissioni corrisposti a terzi »;

b) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono esclusi dall'applicazione delle previsioni di cui al presente comma tutti i soggetti di età pari o superiore a 70 anni residenti nei comuni inferiori a cinquemila abitanti, nonché le persone con disabilità riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e coloro che risiedono in strutture abitative provvisorie o alloggi di emergenza predisposti a seguito di eventi calamitosi. Resta fermo il principio di gratuità per tutte le ricariche effettuate direttamente tramite i canali proprietari degli operatori di telefonia, quali applicazioni, siti *web*, sportelli e altri strumenti direttamente gestiti. »;

c) dopo il comma 1-*quinquies* è inserito il seguente:

« 1-*sexies*. Le commissioni di cui al comma 1 devono essere:

1) trasparenti e chiaramente comunicate al consumatore prima dell'effettuazione della ricarica;

2) commisurate ai costi effettivi degli intermediari per l'erogazione del servizio. ».

7.01. D'Attis, Squeri.

(Inammissibile)

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Norme in materia di delocalizzazione)

1. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le società controllate dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), dell'Allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo

2023, n. 36, comprese quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, i concessionari di beni e servizi pubblici e le aziende private che affidano lo svolgimento dei propri servizi a un *call center* esterno, procedono all'aggiudicazione dei contratti di affidamento dei servizi di *call center* esclusivamente a imprese attive nel settore dei *call center* che negli ultimi dieci anni non abbiano delocalizzato in tutto o in parte le proprie attività in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo.

2. Qualora un'impresa di *call center* che occupi almeno dieci risorse, tra lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato e lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, decida di delocalizzare, anche mediante affidamento a terzi, la sua attività fuori dal territorio nazionale, deve dare comunicazione, almeno novanta giorni prima del trasferimento:

a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché all'Ispettorato nazionale del lavoro;

b) al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico;

c) al Garante per la protezione dei dati personali, indicando quali misure sono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle ulteriori disposizioni in materia di registro pubblico delle opposizioni.

3. La mancata comunicazione di cui al comma 2 determina, in capo all'impresa di *call center*, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 25.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva. La sanzione è irrogata nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 2, rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dal Garante per la protezione dei dati personali.

4. Una comunicazione analoga a quella di cui al comma 2 deve essere fornita, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle imprese che già operano in Paesi esteri.

5. Il committente è responsabile in solido con l'impresa di *call center* per il pagamento della sanzione amministrativa di cui al comma 3.

8.1. Ghirra.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le società controllate dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), dell'Allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ivi comprese quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, i concessionari di beni e servizi pubblici e le aziende private che affidano lo svolgimento dei propri servizi a un *call center* esterno procedono all'aggiudicazione dei contratti di affidamento dei servizi di *call center* esclusivamente a imprese attive nel settore dei *call center* che negli ultimi dieci anni non abbiano delocalizzato in tutto o in parte le proprie attività in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo.

8.2. Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi, Dell'Olio.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: quindici dipendenti con le seguenti: dieci risorse, tra lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato e lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa,.

8.4. Ghirra.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: dipendenti con le seguenti: risorse, tra lavoratori dipendenti e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa,.

8.5. Pavanelli, Iaria, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi, Dell'Olio.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: fuori dal territorio nazionale, aggiungere le seguenti: in un Paese che non è membro dell'Unione europea.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, alinea, sostituire la parola: centoventi con la seguente: trenta.

8.6. Squeri.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: centoventi con la seguente: novanta.

8.7. Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi.

Al comma 2, sostituire la parola: novanta con la seguente: sessanta.

8.8. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Traversi.

Sopprimere il comma 4.

* 8.9. Cattaneo, Squeri.

* 8.10. Andreuzza, Maccanti, Furgiuele, Marchetti, Panizzut, Barabotti, Gusmeroli, Ravetto, Toccalini.

Al comma 5, sostituire il capoverso « 10 » con il seguente:

« 10. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le società controllate dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), dell'Allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo

2023, n. 36, comprese quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, i concessionari di beni e servizi pubblici e le aziende private che affidano lo svolgimento dei propri servizi a un *call center* esterno, procedono all'aggiudicazione dei contratti di affidamento dei servizi di *call center* esclusivamente a imprese attive nel settore dei *call center* che negli ultimi dieci anni non abbiano delocalizzato in tutto o in parte le proprie attività in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo. ».

8.11. Ghirra.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

6. Un cittadino residente in Italia che effettua una chiamata a un *call center* deve essere informato preliminarmente sullo Stato estero in cui l'operatore con cui parla è eventualmente collocato e deve, al fine di poter essere garantito rispetto alla protezione dei suoi dati personali, poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale. Al cittadino che effettua una chiamata a un *call center*, e che sceglie di parlare con un operatore collocato sul territorio italiano, devono essere garantite identiche condizioni di soddisfacimento in termini di tempi di risposta e offerta delle prestazioni erogate. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di *call center* devono mettere a disposizione degli utenti numeri telefonici distinti per i *call center* collocati in Paesi esteri e per i *call center* collocati nel territorio nazionale.

7. Qualora sia previsto, per le telefonate ai *call center*, un costo a carico dell'utente, su tale importo si applica, in aggiunta alla tassazione già prevista dalla normativa vigente, un contributo di solidarietà pari al 150 per cento, a titolo di imposta, a totale carico dell'azienda e il cui costo non può essere addebitato agli utenti. Il contributo deve essere versato dall'azienda entro il sedicesimo giorno del terzo mese successivo a quello dell'incasso. Le risorse derivanti dal versamento del contributo di cui

al presente comma sono destinate per il 50 per cento al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e per il restante 50 per cento al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il rifinanziamento delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese di *call center*, di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

8. Per le chiamate effettuate al fine di ricevere assistenza per un servizio con finalità di pubblico interesse non possono, in ogni caso, essere previsti costi a carico dell'utente.

9. Quando un cittadino è destinatario di una chiamata da un *call center*, deve essere preliminarmente informato sul Paese estero in cui l'operatore è fisicamente collocato.

8.12. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Traversi, Dell'Olio.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Clausola di mutuo riconoscimento)

1. Nel rispetto dei principi di non discriminazione e di leale collaborazione previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, le tutele e i benefici riconosciuti dalla presente legge si applicano anche alle imprese di *call center* stabilite nello Stato italiano ma riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge e comunque alle medesime condizioni previste per quelle stabilite dallo Stato italiano.

8.01. Ghirra.

ART. 9.

Sostituire gli articoli 9 e 10 con il seguente:

Art. 9.

(Osservatorio nazionale permanente per il settore dei call center)

1. Al fine di contribuire alla definizione di un'efficace e organica politica industriale e fiscale a sostegno del settore dei *call center* e di promuovere l'attuazione della normativa e delle misure di sviluppo in materia, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l'Osservatorio nazionale permanente per il settore dei *call center*, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) monitorare l'evoluzione normativa, economica e occupazionale, nazionale ed europea, nel settore dei *call center* nonché l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia;

b) analizzare le problematiche complessive che investono il settore dei *call center* e coordinare gli eventuali tavoli tecnico-istituzionali attivati in relazione a singoli aspetti del medesimo settore, al fine di individuare specifiche misure di sostegno di politica industriale e fiscale nonché le aree prioritarie di intervento, anche legislativo, con particolare riferimento alla disciplina in materia di registro pubblico delle opposizioni, di cui all'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26;

c) emanare linee guida generali per l'adozione di corretti, trasparenti ed efficaci modelli di organizzazione, gestione e controllo dei servizi di *contact center*, nonché per la formulazione di eventuali accordi, intese e protocolli tra i committenti e le imprese di *call center*;

d) predisporre, nel rispetto della normativa in materia di consumo e di protezione dei dati personali, un codice di condotta che le imprese di *call center* devono adottare e rispettare nell'erogazione dei servizi di *contact center* nonché nei rapporti con i committenti, con i consumatori e con i terzi, individuando altresì le sanzioni in caso di inosservanza;

e) attivare un tavolo tecnico di coordinamento finalizzato al monitoraggio e alla gestione di eventuali crisi aziendali nel settore dei *call center*, garantendo soluzioni strutturali concordate, attraverso procedure di consultazione ai sensi della normativa vigente e secondo quanto definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento;

f) elaborare un programma annuale di interventi specifici finalizzati a incentivare l'occupazione e a sostenere le spese per la ricerca, l'innovazione e il processo di digitalizzazione nel settore dei *call center*;

g) promuovere ogni opportuna iniziativa a sostegno del settore dei *call center*, anche attraverso attività coordinate di formazione, qualificazione e aggiornamento destinate agli operatori.

3. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 2, l'Osservatorio si avvale della collaborazione delle associazioni nazionali di categoria, anche recependo esperienze e azioni già avviate o realizzate per gli aspetti connessi alle sue competenze.

4. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, disciplina la composizione, la durata, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che esso sia composto, in misura paritetica, da rappresentanti designati rispettivamente:

a) dai Ministeri delle imprese e del *made in Italy*, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

b) dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) dalle associazioni e dalle organizzazioni datoriali e sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

d) dalle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità nazionale anticorruzione nonché di altri enti e istituzioni, pubblici o privati.

6. L'Osservatorio, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte, in cui sono illustrati, in modo dettagliato e articolato, i dati e le informazioni rilevanti ai sensi delle lettere a), b), e), f) e g) del comma 2.

7. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio, nei limiti dell'importo massimo di 500.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede ai sensi del comma 8. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo, in alcun caso, alla corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

8. Entro il 30 novembre 2024, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi am-

bientalmente dannosi, di cui al medesimo articolo 68 della legge n. 221 del 2015.

9.1. Ghirra.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Osservatorio nazionale permanente per il settore dei call center)

1. Al fine di contribuire alla definizione di un'efficace e organica politica industriale e fiscale a sostegno del settore dei *call center* e di integrare l'attuazione delle disposizioni e delle misure di promozione e di sviluppo in materia, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l'Osservatorio nazionale permanente per il settore dei *call center*, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) monitorare l'evoluzione normativa, economica e occupazionale, nazionale ed europea, nonché l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di *call center* anche in ordine alla concorrenza e al fenomeno della delocalizzazione;

b) analizzare le problematiche complessive che investono il settore e coordinare gli eventuali tavoli tecnico-istituzionali attivati sui singoli aspetti, al fine di individuare specifiche misure di sostegno di politica industriale e fiscale, nonché le aree prioritarie di intervento, anche legislativo, con particolare riferimento alla disciplina in materia di registro delle autorizzazioni alle comunicazioni commerciali, di cui all'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26;

c) emanare linee guida generali per l'adozione di corretti, trasparenti ed efficaci modelli di organizzazione, gestione e controllo dei servizi di *contact center* nonché per la formulazione di eventuali ac-

cordi, intese e protocolli tra i committenti e le imprese di *call center*;

d) predisporre, nel rispetto della normativa in materia di consumo e di protezione dei dati personali, un apposito codice etico di condotta che le imprese di *call center* devono obbligatoriamente adottare e rispettare nell'erogazione dei servizi di *contact center* nonché nei rapporti con i committenti, con i consumatori e con i terzi, individuando altresì le sanzioni in caso di inosservanza;

e) attivare un tavolo tecnico di coordinamento finalizzato al monitoraggio e alla gestione di eventuali crisi aziendali, garantendo soluzioni strutturali concordate, attraverso procedure di consultazione ai sensi della normativa vigente e secondo quanto definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento;

f) elaborare un programma annuale di interventi specifici finalizzati a incentivare l'occupazione e a sostenere le spese per la ricerca, l'innovazione e il processo di digitalizzazione nel settore dei *call center*;

g) promuovere ogni opportuna iniziativa a sostegno del settore, anche attraverso attività coordinate di formazione, qualificazione e aggiornamento destinate agli operatori.

3. Nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, l'Osservatorio si avvale della collaborazione delle associazioni nazionali di categoria, anche recependo esperienze e azioni già avviate o realizzate per gli aspetti connessi alle sue competenze.

4. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, disciplina la composizione, la durata, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che esso sia composto, in misura paritetica, da rappresentanti designati rispettivamente:

a) dai Ministeri delle imprese e del *made in Italy*, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

b) dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

d) dalle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di altri enti e istituzioni, pubblici o privati.

6. L'Osservatorio, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte, in cui siano principalmente evidenziati, in modo dettagliato e articolato, i dati e le informazioni rilevanti ai sensi delle lettere a), b), e), f) e g) del comma 2.

7. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo, in alcun caso, alla corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

9.2. Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi, Dell'Olio.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) monitora l'impatto dei sistemi di intelligenza artificiale sui lavoratori del settore e, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, propone modelli per la riqualificazione o la forma-

zione di aggiornamento dei dipendenti del settore;

9.3. Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Traversi, Dell'Olio.

ART. 10.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 11.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) il comma 10 dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 2016, n. 11.

2. I rinvii alle disposizioni abrogate dal presente articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

10.01. Ghirra.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le imprese di *call center* si adeguano alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data di adozione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 1.

10.02. Cattaneo, Squeri.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le imprese di *call center* si adeguano alle disposizioni della presente legge entro tre mesi dalla data di adozione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 1.

10.03. Barabotti, Maccanti, Furguele, Marchetti, Panizzut, Andreuzza, Gusmeroli, Ravetto, Toccalini.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 27/2025: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025. Emendamenti C. 2362 Governo, approvato dal Senato	39
--	----

COMITATO DEI NOVE

Martedì 13 maggio 2025.

**DL 27/2025: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025.
Emendamenti C. 2362 Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
INCONTRI INFORMALI:	
Incontro informale con rappresentanti dell' <i>International Trade Center</i> , della Federazione Nazionale dei diplomatici e consoli Esteri in Italia (FENCO), dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano e dell'Ordine degli avvocati di Milano .	40
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. C. 2316 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	40
DL 48/25: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	41
Disposizioni concernenti l'istituzione della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Testo unificato C. 1535 Furgiuele e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione - Nulla osta</i>)	43

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 13 maggio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.10.

INCONTRI INFORMALI

Martedì 13 maggio 2025.

Incontro informale con rappresentanti dell'*International Trade Center*, della Federazione Nazionale dei diplomatici e consoli Esteri in Italia (FENCO), dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano e dell'Ordine degli avvocati di Milano.

L'incontro informale si è svolto dalle 12.15 alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 maggio 2025. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

C. 2316 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni IX e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI, *presidente e relatore*, in via generale, sottolinea che il disegno di legge individua criteri regolatori al fine di riequilibrare il rapporto tra le op-

portunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego dannoso, introducendo norme di principio e disposizioni di settore. In quest'ottica, il disegno di legge non si sovrappone al Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale, ma ne accompagna il quadro regolatorio negli spazi propri del diritto interno.

Evidenzia che la parte di competenza della Commissione Affari esteri si concentra nell'articolo 21, che, al comma 1, autorizza la spesa di 300 mila euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale relativamente ai servizi forniti dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e a imprese.

Al riguardo, rileva che i servizi in questione sono principalmente rivolti agli italiani residenti all'estero ed ai cittadini o residenti del Paese di accreditamento (ad esempio, i visti), ma, nei casi previsti dalla legge, anche agli italiani temporaneamente all'estero. Inoltre, ai sensi dell'articolo 23 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Ufficio consolare può prestare assistenza anche ai cittadini dell'Unione europea nel caso in cui lo Stato membro di cittadinanza non disponga nel Paese in cui si opera di alcuna Ambasciata, Consolato o Console onorario.

Osserva che il comma 2 specifica che agli oneri finanziari derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Rileva che, come esposto dal Governo nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, per la quantificazione dello stanziamento, in assenza di una serie storica di dati, si è tenuto conto di progetti sperimentali per l'uso dell'intelligenza artificiale già

avviati dal MAECI e di altre organizzazioni pubbliche e private anche simili con esigenze analoghe a quelle del predetto Ministero. Precisa che la disposizione è espressamente redatta come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile di comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli espressamente quantificati nel testo normativo.

Alla luce delle considerazioni svolte, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Paolo FORMENTINI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 48/25: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

C. 2355 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Dimitri COIN (LEGA), *relatore*, in premessa, segnala che il provvedimento si compone di trentotto articoli, suddivisi in sei Capi, riguardanti, rispettivamente: disposizioni per la prevenzione ed il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia (Capo I); disposizioni in materia di sicurezza urbana (Capo II); misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'*intelligence* (Capo III); disposizioni in materia di vittime dell'usura (Capo IV); norme sull'ordinamento penitenziario (Capo V); disposizioni finali (Capo VI).

Precisa che nella sua esposizione si limiterà ad illustrare le poche disposizioni di competenza della III Commissione, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per ogni ulteriore approfondimento.

In primo luogo, richiama l'articolo 30, finalizzato alla tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali.

La norma integra l'articolo 19 della legge quadro sulle missioni internazionali (legge n. 145 del 2016), che contiene disposizioni in materia penale applicabili al personale che partecipa alle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni.

Evidenzia che l'originario articolo 19 prevedeva la non punibilità del personale che «in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari». Rileva che alle fattispecie già previste l'articolo 30 del presente provvedimento aggiunge «l'uso di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti di cui alle sezioni IV e V del Capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale». Precisa che i delitti a cui si fa riferimento sono, in sintesi, la violazione del domicilio, della corrispondenza e delle comunicazioni; illegittime interferenze nella vita privata; violazione dei segreti.

Segnala anche l'articolo 1, comma 1, lettera a), che introduce nel codice penale l'articolo 270-*quinquies*.3 volto a prevedere il delitto di «Detenzione di materiale con finalità di terrorismo», in base al quale è punito con la reclusione da due a sei anni chiunque – al di fuori dei casi di associazione con finalità di terrorismo e di addestramento ad attività con finalità di terrorismo già normate dagli articoli 270-*bis* e 270-*quinquies* del codice penale – consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche, batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti con-

tro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Fa presente che il medesimo articolo 1, comma 1 alla lettera b), invece, modifica l'articolo 435 del codice penale, aggiungendovi un secondo comma al fine di introdurre un'ulteriore fattispecie del delitto di «Fabbricazione o detenzione di materie esplosive»: è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie esplosive, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di delitti non colposi contro la personalità dello Stato.

Al riguardo, ricorda che tra i delitti contro la personalità dello Stato previsti dal codice penale rientrano, tra gli altri: intelligenza con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano; atti ostili verso uno Stato estero che espongono lo Stato italiano al rischio di guerra; intelligenza con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra; arruolamenti o armamenti non autorizzati a favore di uno Stato estero; attentato contro i Capi di Stati esteri.

Sempre nello stesso ambito, illustra brevemente anche l'articolo 9, che interviene sulle ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione ed altri gravi reati, tra cui l'assistenza agli appartenenti ad associazioni sovversive o associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale: la norma in esame stabilisce che non si può procedere alla revoca ove l'interessato non possieda un'altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra. Al contempo, si estende da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca.

Fa presente che, come esplicitato nella relazione di accompagnamento, la *ratio* della proposta è data dalla necessità di prevenire situazioni di apolidia, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite, che prevede che uno Stato contraente non possa privare una persona della cittadinanza

quando tale perdita renda la persona apolide, fatte salve alcune circostanze.

Menziona altresì l'articolo 29, che estende l'applicabilità delle pene previste dagli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione per i capitani delle navi, italiane o straniere, che non obbediscano all'intimazione di fermo di unità del naviglio della Guardia di finanza o che commettano atti di resistenza contro di esse. Prevede, inoltre, la reclusione fino a due anni per il comandante della nave straniera che non obbedisca all'ordine di una nave da guerra nazionale nei casi consentiti dalle norme internazionali di visita e ispezione delle carte e dei documenti di bordo, e la reclusione da tre a dieci anni per il comandante o l'ufficiale della nave straniera per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale.

Da ultimo, menziona l'articolo 31, che rende permanenti le disposizioni introdotte, in via transitoria, dal decreto-legge n. 7 del 2015 (e, per effetto di successive proroghe, vigenti fino al 30 giugno 2025), per il potenziamento dell'attività dei servizi di informazione per la sicurezza. Per i settori di competenza della III Commissione, segnala le norme in materia di: estensione delle condotte di reato scriminabili che possono compiere gli operatori dei servizi di informazione per finalità istituzionali su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri a ulteriori fattispecie concernenti reati associativi per finalità di terrorismo; possibilità di condurre colloqui con detenuti e internati, per finalità di acquisizione informativa per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale; possibilità di richiedere informazioni e analisi finanziarie alla Guardia di finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) per il contrasto al terrorismo internazionale.

Alla luce delle considerazioni svolte, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti l'istituzione della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.

Testo unificato C. 1535 Furguele e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI, *presidente e relatore*, in premessa, sottolinea che il testo unificato in esame – elaborato da un comitato ristretto e che ha riscontrato ampia condivisione – è stato approvato dalla Commissione Difesa nella seduta del 16 aprile 2025 come testo base nel corso dell'esame in sede referente delle proposte di legge a prima firma Furguele (C.1535), Bicchielli (C. 1542), Ciaburro (1554), Varchi (1654) e Graziano (C. 1696).

Fa presente che il testo unificato in esame si compone di due articoli.

L'articolo 1, intervenendo sull'articolo 1 della legge n. 162 del 2009 – istitutiva della « Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace » –, prevede che in memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace sia attribuita la decorazione d'onore interforze dello Stato Maggiore della difesa. I requisiti per l'attribuzione della decorazione sono stabiliti con determinazione del Capo di stato Maggiore della Difesa.

Osserva che si prevede, inoltre, l'emanazione di un decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro della Cultura, al fine di istituire il « Luogo del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace » e stabilire le relative modalità di attuazione.

Infine, segnala la modifica del titolo dell'articolo 1 della citata legge n. 162 del 2009, integrato con il riferimento alla decorazione d'onore da concedersi.

Rileva che l'articolo 2 del testo unificato reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono

derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Evidenziato che i profili di competenza della III Commissione sul provvedimento risultano assai circoscritti, formula una proposta di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

- Proposta di nomina del dottor Glauco Zaccardi a primo presidente della Commissione centrale di conciliazione presso il Ministero della difesa. Nomina n. 66.
- Proposta di nomina dell'avvocato Valeria Romano a secondo presidente della Commissione centrale di conciliazione presso il Ministero della difesa. Nomina n. 67.
- Proposta di nomina dell'avvocato Sara Bordet a primo presidente della Commissione periferica Difesa nord-ovest. Nomina n. 68.
- Proposta di nomina dell'avvocato Emilio Barile La Raia a secondo presidente della Commissione periferica Difesa nord-ovest. Nomina n. 69.
- Proposta di nomina del professor Enrico Gragnoli a primo presidente della Commissione periferica Difesa nord-est. Nomina n. 70.
- Proposta di nomina della dottoressa Claudia Maria Ardita a secondo presidente della Commissione periferica Difesa nord-est. Nomina n. 71.
- Proposta di nomina della professoressa Silvia Ciucciovino a primo presidente della Commissione periferica Difesa centro. Nomina n. 72.
- Proposta di nomina del dottor Antonio Massimo Marra a secondo presidente della Commissione periferica Difesa centro. Nomina n. 73.
- Proposta di nomina dell'avvocato Michele Minichini a primo presidente della Commissione periferica Difesa sud. Nomina n. 74.
- Proposta di nomina dell'avvocato Lydia Fiandaca a secondo presidente della Commissione periferica Difesa sud. Nomina n. 75.
- Proposta di nomina dell'avvocato Elisa Saccà a primo presidente della Commissione periferica Difesa sud-ovest. Nomina n. 76.
- Proposta di nomina del dottor Giuseppe Caruso a secondo presidente della Commissione periferica Difesa sud-ovest. Nomina n. 77 (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 45

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 maggio 2025. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta comincia alle 12.30.

Proposta di nomina del dottor Glauco Zaccardi a primo presidente della Commissione centrale di conciliazione presso il Ministero della difesa. Nomina n. 66.

Proposta di nomina dell'avvocato Valeria Romano a secondo presidente della Commissione centrale di conciliazione presso il Ministero della difesa. Nomina n. 67.

Proposta di nomina dell'avvocato Sara Bordet a primo presidente della Commissione periferica Difesa nord-ovest.

Nomina n. 68.

Proposta di nomina dell'avvocato Emilio Barile La Raia a secondo presidente della Commissione periferica Difesa nord-ovest.

Nomina n. 69.

Proposta di nomina del professor Enrico Gragnoli a primo presidente della Commissione periferica Difesa nord-est.

Nomina n. 70.

Proposta di nomina della dottoressa Claudia Maria Ardita a secondo presidente della Commissione periferica Difesa nord-est.

Nomina n. 71.

Proposta di nomina della professoressa Silvia Ciucciocivino a primo presidente della Commissione periferica Difesa centro.

Nomina n. 72.

Proposta di nomina del dottor Antonio Massimo Marra a secondo presidente della Commissione periferica Difesa centro.

Nomina n. 73.

Proposta di nomina dell'avvocato Michele Minichini a primo presidente della Commissione periferica Difesa sud.

Nomina n. 74.

Proposta di nomina dell'avvocato Lydia Fiandaca a secondo presidente della Commissione periferica Difesa sud.

Nomina n. 75.

Proposta di nomina dell'avvocato Elisa Saccà a primo presidente della Commissione periferica Difesa sud-ovest.

Nomina n. 76.

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Caruso a secondo presidente della Commissione periferica Difesa sud-ovest.

Nomina n. 77.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto delle proposte di nomina.

Antonino MINARDO, *presidente*, dispone, non essendovi obiezioni, l'attivazione del sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte che la Commissione avvia oggi l'esame congiunto, ai fini del parere da rendere al Governo, delle proposte di nomina del dottor Glauco Zaccardi a primo presidente della Commissione centrale di conciliazione presso il Ministero della difesa (Nomina n. 66); dell'avvocato Valeria Romano a secondo presidente della Commissione centrale di conciliazione presso il Ministero della difesa (Nomina n. 67); dell'avvocato Sara Bordet a primo presidente della Commissione periferica Difesa nord-ovest (Nomina n. 68); dell'avvocato Emilio Barile La Raia a secondo presidente della Commissione periferica Difesa nord-ovest (Nomina n. 69); del professor Enrico Gragnoli a primo presidente della Commissione periferica Difesa nord-est (Nomina n. 70); della dottoressa Claudia Maria Ardita a secondo presidente della Commissione periferica Difesa nord-est (Nomina n. 71); della professoressa Silvia Ciucciocivino a primo presidente della Commissione periferica Difesa centro (Nomina n. 72); del dottor Antonio Massimo Marra a secondo presidente della Commissione periferica Difesa centro (Nomina n. 73); dell'avvocato Michele Minichini a primo presidente della Commissione periferica Difesa sud (Nomina n. 74); dell'avvocato Lydia Fiandaca a secondo presidente della Commissione periferica Difesa sud (Nomina n. 75); dell'avvocato Elisa Saccà a primo presidente della Commissione periferica Difesa sud-ovest (Nomina n. 76); nonché del dottor Giuseppe Caruso a secondo presi-

dente della Commissione periferica Difesa sud-ovest (Nomina n. 77).

Invita quindi il relatore, Bagnasco, ad illustrare le predette proposte di nomina.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, fa presente come il Ministro della difesa, con lettera in data 14 aprile 2025, abbia trasmesso, ai sensi dell'articolo 1482-*bis*, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il « Codice dell'ordinamento militare » (COM), le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina del dottor Glauco Zaccardi (Nomina n. 66), consigliere della Corte d'appello di Roma, sezione lavoro, e dell'avvocato Valeria Romano (Nomina n. 67), avvocato dello Stato in servizio presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rispettivamente, a primo e secondo presidente della Commissione centrale di conciliazione presso il Ministero della difesa; dell'avvocato Sara Bordet (Nomina n. 68), magistrato della Corte dei conti in servizio presso la Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, e dell'avvocato Emilio Barile La Raia (Nomina n. 69), avvocato dello Stato in servizio presso l'Avvocatura Distrettuale di Torino, rispettivamente, a primo e secondo presidente della Commissione periferica Difesa nord-ovest; del professor Enrico Gragnoli (Nomina n. 70), Professore ordinario di Diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Parma, e della dottoressa Claudia Maria Ardita (Nomina n. 71), magistrato in servizio presso il Tribunale di Venezia, rispettivamente, a primo e secondo presidente della Commissione periferica Difesa nord-est; della professoressa Silvia Ciucciovino (Nomina n. 72), Professoressa Ordinaria di Diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Roma Tre, e del dottor Antonio Massimo Marra (Nomina n. 73), magistrato amministrativo in servizio presso il Consiglio di Stato, rispettivamente, a primo e secondo presidente della Commissione periferica Difesa centro; dell'avvocato Michele Minichini (Nomina n. 74), magistrato della Corte dei conti in servizio presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, e dell'avvocato Lydia Fiandaca (Nomina n. 75), avvocato dello Stato in servizio presso l'Avvocatura Di-

strettuale di Bari, rispettivamente, a primo e secondo presidente della Commissione periferica Difesa sud; nonché dell'avvocato Elisa Sacca (Nomina n. 76), avvocato dello Stato in servizio presso l'Avvocatura Distrettuale di Catania, e del dottor Giuseppe Caruso (Nomina n. 77), magistrato amministrativo Presidente del Tribunale Amministrativo per la Regione Liguria, rispettivamente, a primo e secondo presidente della Commissione periferica Difesa sud-ovest.

Sottolinea, inoltre, come dai *curricula vitae* dei candidati designati dal Governo – allegati alle proposte di nomina trasmesse alla Commissione per il parere e, oggi, in distribuzione – emerga che tra i candidati vi sono: (i) sei magistrati delle giurisdizioni superiori o equiparati; (ii) due professori universitari; e (iii) quattro avvocati dello stato.

Quanto al quadro normativo di riferimento, ricorda, in primo luogo, come in conformità al disposto dell'articolo 1482-*bis*, comma 2, del COM e degli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro della difesa del 9 aprile 2024, n. 75 (*Regolamento recante le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie sindacali*) lo schema di decreto ministeriale in esame provveda alla designazione dei primi e secondi presidenti della Commissione centrale e delle Commissioni periferiche per la risoluzione in via conciliativa delle controversie sindacali riferite al personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri. Infatti, ai sensi dell'articolo 1482-*bis*, comma 1, lettera *a*), del COM, è prevista l'istituzione, presso il Ministero della difesa, di una commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie riguardanti condotte antisindacali aventi rilievo nazionale; mentre, ai sensi dell'articolo 1482-*bis*, comma 1, lettera *b*), del COM è prevista l'istituzione, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, di almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione (specificatamente, le Commis-

sioni periferiche Difesa nord-ovest, Difesa nord-est, Difesa centro, Difesa sud, e Difesa sud-ovest), per la risoluzione in via bonaria delle controversie riguardanti condotte antisindacali aventi rilievo locale.

Segnala inoltre come, ai sensi dell'articolo 1482-bis, comma 2 del COM e dell'articolo 2 del decreto del Ministro della difesa del 9 aprile 2024, n. 75, le commissioni di conciliazione siano presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa, sentite le Commissioni parlamentari competenti, tratti dai magistrati delle giurisdizioni superiori o equiparati, dagli avvocati dello Stato, dagli avvocati del libero foro abilitati al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori e dai professori ordinari in materie giuridiche, inclusi in elenchi appositamente istituiti.

Evidenzia come, con riferimento alla selezione delle candidature del personale legittimato ad assumere le funzioni di presidente delle commissioni, i dodici nominativi di candidati alla carica di primo presidente e secondo presidente per ciascuna delle sei commissioni previste in ambito Difesa, siano stati individuati, come indicato dallo schema di decreto ministeriale, in base alla preferenze di sede indicata nella candidatura, alla data di presentazione dell'istanza, all'omogenea rappresentatività delle categorie professionali interessate, e alla parità di genere.

Sottolinea, ulteriormente, come i secondi presidenti – ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro della difesa del 9 aprile 2024, n. 75 – assicurino la sostituzione del primo presidente in caso di temporaneo impedimento ovvero di cessazione anticipata dall'incarico, per il tempo necessario a provvedere alla nomina del sostituto.

Fa presente, da ultimo, come i primi e secondi presidenti di cui si propone la nomina restano in carica per due anni e si alternano ogni sei mesi nell'esercizio delle funzioni. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Alla luce dell'elevato numero di richieste di pareri relative a nomine ed in con-

siderazione della delicatezza delle funzioni che le Commissioni di conciliazione sono chiamate a svolgere, ritiene che non sia opportuno affrettare i tempi e propone di rinviare l'avvio delle votazioni, già previsto per l'odierna seduta, al fine di permettere a tutti i componenti della Commissione di valutare più attentamente i *curricula vitae* dei candidati. Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere all'esito dei citati approfondimenti.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP), condividendo le considerazioni del collega Bagnasco, evidenzia la necessità di acquisire gli elementi informativi necessari, emergenti dalla visione dei *curricula vitae* dei candidati, al fine di poter esprimere un voto consapevole sulla composizione di commissioni di conciliazione che si occuperanno della delicata materia sindacale nell'ambito delle Forze armate.

La Sottosegretaria di Stato Isabella RAUTI dopo aver ricordato il lungo *iter* che, nel corso della precedente Legislatura, ha portato all'approvazione della legge 28 aprile 2022, n. 46, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, dichiara di comprendere l'esigenza espressa dai commissari di poter acquisire e valutare attentamente gli elementi informativi utili in relazione ai candidati sottoposti per il parere, in ragione della delicatezza delle funzioni che questi ultimi saranno chiamati a svolgere. Come richiesto dal Presidente Minardo, ed al fine di consentire una più approfondita valutazione da parte della Commissione, comunica la disponibilità del Governo ad attendere che la Commissione stessa esprima i pareri sulle proposte di nomina entro il mese di giugno.

Antonino MINARDO, *presidente*, preso atto di quanto emerso nel corso della seduta, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 27/2025: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025. C. 2362 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>) .	49
DL 37/2025: Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare. C. 2329-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	66
Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza. C. 1296, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA). C. 1042 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	58
Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (<i>body shaming</i>). C. 1049 (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>) ..	60
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato di Genova e Torino, nonché per i lavori di ristrutturazione della caserma « Cardile » di Alessandria. Atto n. 265 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	62
Sui lavori della Commissione	65

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 maggio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.25.

DL 27/2025: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025.

C. 2362 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, avverte che l'Assemblea ha tra-

smesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Al riguardo, fa presente che taluni emendamenti appaiono presentare una quantificazione degli oneri o una copertura finanziaria carenti o inidonee.

In particolare, richiama l'emendamento Alifano 2.3, che prevede che le disposizioni dell'articolo 2, in materia di voto fuori sede, si applichino anche ai *referendum* di cui all'articolo 138 della Costituzione indicati a decorrere dall'anno 2025. Al riguardo, nel segnalare che la proposta emendativa appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rileva che la stessa non reca, tuttavia, alcuna quantificazione degli oneri derivanti dalla sua attuazione, né provvede alla conseguente copertura finanziaria.

Segnala, altresì, l'emendamento Baldino 3.1, che, nel sostituire i commi 3 e 4 dell'articolo 3, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2025, al fine di introdurre in via sperimentale, in occasione delle consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee, nonché di quelle relative ai *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, modalità di espressione del voto che ne consentano l'anticipo e il presidio presso sedi, diverse dagli istituti scolastici, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei predetti oneri.

Ritiene necessario, altresì, acquisire l'avallo del Governo in merito agli effetti finanziari dei seguenti emendamenti:

Auriemma 1.6, che innalza dal 15 al 20 per cento l'incremento, disposto dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento, degli onorari fissi forfettari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali in occasione di consultazioni elettorali che, nel corso del 2025, si svolgeranno su due giorni in modo non abbinato ai *referendum* abrogativi previsti per il medesimo anno. Alla copertura dei relativi maggiori oneri, pari a 856.349 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, appare necessario acquisire una conferma dal Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una rassicurazione in merito al fatto che dalla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica prevista dalla medesima proposta non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

Boschi 2.1, che, nel prevedere che la disciplina di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, in materia di voto fuori sede, si estenda, oltre che allo svolgimento di consultazioni referendarie, anche in occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, delle elezioni comunali e regionali, nonché delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, quantifica in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 gli oneri derivanti dall'attuazione della medesima, a valere sulle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dei maggiori oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una rassicurazione in merito alla effettiva disponibilità delle risorse del fondo oggetto di riduzione, che risultano preordinate a sostenere le spese previste a legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie;

Baldino 3.2, che, nel sostituire i commi 3 e 4 dell'articolo 3, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, al fine di introdurre, in occasione delle consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee,

nonché di quelle relative ai *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la sperimentazione di modalità di espressione del voto per il tramite di un certificato elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla congruità della quantificazione delle risorse destinate all'avvio della sperimentazione prevista dalla proposta emendativa, anche alla luce del carattere annuale della relativa autorizzazione di spesa, nonché alla possibilità di procedere alla prevista riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili senza pregiudizio per la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Magi 4.1000, che prevede che, in occasione delle consultazioni elettorali, le firme degli elettori necessarie per la presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinomiale possano essere raccolte anche in modalità digitale mediante la piattaforma prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge n. 178 del 2020 per la raccolta delle sottoscrizioni necessarie per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione nonché per la presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare di cui all'articolo 71, secondo comma, della Costituzione. La proposta dispone, altresì, che il Ministero della Giustizia assicuri l'operatività della piattaforma per le finalità ivi previste entro il 31 dicembre 2025 e che, e fino alla data dell'avvenuto adeguamento della stessa, le firme possono essere raccolte anche mediante documento informatico. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità, per le amministrazioni competenti, di provvedere all'adeguamento della piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge n. 178 del 2020 per le finalità previste dalla proposta emendativa, nell'ambito delle risorse disponibili a legisla-

zione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice che recano una quantificazione o una copertura finanziaria che appare carente o inidonea.

Esprime, altresì, parere contrario con riferimento a tutte le proposte emendative per le quali la relatrice ha segnalato l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo.

In particolare, segnala che la quantificazione degli effetti finanziari dell'emendamento Auriemma 1.6 non appare congrua e che le risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'emendamento Boschi 2.1, sono già destinate a far fronte alle spese previste a legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie. Fa presente altresì che, sulla base delle informazioni allo stato disponibili, la quantificazione degli oneri derivanti dall'emendamento Baldino 3.2 non può ritenersi congrua e l'attuazione dell'emendamento Magi 4.1000 può ritenersi suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conferma, infine, che, per tutte le altre proposte emendative non sussistono profili problematici di natura finanziaria.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.6, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2 e 4.1000, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti

proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 37/2025: Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare.

C. 2329-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, fa presente in via preliminare che il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare. Segnala inoltre che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica ed è assistito da una clausola di neutralità finanziaria.

Al riguardo, ricorda che la Commissione Bilancio ha avviato l'esame del testo originario del provvedimento, in sede consultiva, ma non lo ha concluso in attesa dell'acquisizione, da parte del Governo, di alcuni chiarimenti ulteriori sui profili finanziari del provvedimento richiesti da deputati dei gruppi di opposizione, concordando sul fatto che, qualora la Commissione di merito avesse nel frattempo completato l'esame in sede referente, la V Commissione avrebbe espresso il proprio parere direttamente all'Assemblea.

Avendo la Commissione Affari costituzionali concluso l'esame in sede referente, nella seduta dell'8 maggio 2025, la Commissione è ora quindi chiamata ad esprimere il proprio parere all'Assemblea sul testo risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente.

Ciò posto, nel ricordare richieste di chiarimento avanzate da deputati di gruppi di opposizione nella seduta della Commis-

sione del 7 maggio scorso, con riferimento alle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, evidenzia preliminarmente che le modifiche e le integrazioni apportate all'articolo 1 del decreto-legge prevedono che il cittadino straniero trasferito nella struttura di trattenimento concessa in uso all'Italia da parte dell'Albania in virtù della legge n. 14 del 2024, di ratifica del Protocollo sull'immigrazione concluso tra medesimi Paesi, che, in forza di quanto già previsto dal testo originario del decreto-legge, è equiparata ad *hotspot* e centro di permanenza per i rimpatri, vi permanga, quando vi siano fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata ivi presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione.

Sono introdotte, inoltre, specifiche modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 e al decreto legislativo n. 25 del 2008 disciplinanti procedure in materia di riconoscimento e revoca dello *status* di protezione internazionale, prevedendo, in particolare, che la mancata convalida del provvedimento di trattenimento nei confronti del richiedente protezione internazionale che abbia presentato la domanda in un centro di permanenza per i rimpatri non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento, qualora ne ricorrano i presupposti, ed estendendo, altresì, l'applicabilità della procedura accelerata per l'esame della domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.

Al riguardo, premesso che al testo originario del decreto-legge oggetto di conversione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e che lo stesso è corredato di una previsione generale di neutralità finanziaria recata dall'articolo 2, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo volta a confermarne l'effettività anche con riferimento alle modifiche apportate al comma 1, lettera *b*) e alle integrazioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter*, con specifico riguardo ai conseguenti adempimenti cui saranno tenute le amministrazioni rispettivamente competenti.

Rileva, infine, che, per effetto dell'inserimento della lettera *b-bis*) al comma 1 del predetto articolo 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per il 2025, a cedere a titolo gratuito alla Repubblica di Albania due motovedette in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire elementi di informazione da parte del Governo, stante la mancanza di una relazione tecnica, in merito ai fabbisogni che potrebbero determinarsi in conseguenza della necessità di dover rimpiazzare i mezzi navali ceduti, nonché con riguardo ai costi per il trasporto e la consegna degli stessi e per l'eventuale adeguamento dei mezzi medesimi alle esigenze operative del beneficiario della cessione.

Per quanto concerne l'articolo 1-*bis*, rileva preliminarmente che la norma in esame estende fino al 31 dicembre 2026 la facoltà di derogare alle disposizioni di legge, ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea, per la realizzazione di nuovi centri di permanenza per i rimpatri, nonché per l'ampliamento e il ripristino di quelli esistenti; facoltà prevista fino al 31 dicembre 2025 dal testo vigente del primo periodo del comma 3-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge n. 13 del 2017.

Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale della disposizione e considerato che alla norma che ha introdotto siffatta facoltà e ai successivi interventi di proroga finora intervenuti, da ultimo quella disposta dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 20 del 2023, non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Quanto all'attività di vigilanza collaborativa sulle procedure di ampliamento dei centri di permanenza per i rimpatri, che il secondo periodo della disposizione da ultimo richiamata prevede in capo all'Autorità nazionale anticorruzione, previsione che in forza della suddetta proroga verrebbe procrastinata anch'essa al 2026, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo al fine di confermarne la neutralità finanziaria a tale

riguardo prescritta dall'articolo 11 del decreto-legge n. 20 del 2023.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione Bilancio, ai fini della sua pubblicazione una nota contenente gli elementi di risposta relativi alle richieste di chiarimento sui profili finanziari del testo iniziale decreto-legge avanzate da deputati dei gruppi di opposizione nella seduta del 7 maggio scorso già trasmessa ai componenti della Commissione tramite gli uffici della Commissione nella mattinata della giornata odierna (*vedi allegato*).

Per quanto attiene, invece, alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice con riferimento agli effetti finanziari delle modifiche e delle integrazioni apportate nel corso dell'esame in sede referente al testo iniziale del provvedimento, sottolinea, anzitutto, che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), ai sensi delle quali lo straniero trasferito nelle strutture di trattenimento di cui alla legge n. 14 del 2024 vi permane, quando vi siano fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata ivi presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che il richiedente trattenuto permane nella struttura in cui già si trova, mutando esclusivamente il titolo giuridico del trattenimento, e che la permanenza nella predetta struttura in luogo del trasferimento sul territorio nazionale appare, viceversa, suscettibile di determinare una potenziale riduzione degli oneri connessi ai medesimi trasferimenti.

Precisa, ancora, che la cessione a titolo gratuito alla Repubblica di Albania di due motovedette della classe 400 Cavallari in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *b-bis*), non è suscettibile di determinare fabbisogni connessi alla sostituzione dei mezzi navali ceduti, trattandosi di motovedette non più utilizzate per lo svolgimento dei compiti istituzionali assegnati al medesimo Corpo e per le quali sono state già da tempo avviate,

da parte del Comando generale del predetto Corpo, le procedure finalizzate alla cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato. Chiarisce, in particolare, che la predetta cessione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo, al contrario, dare luogo a risparmi di spesa, legati all'azzeramento delle spese allo stato attuale necessarie per la manutenzione di ciascuna delle due unità, pari, rispettivamente, a 122.000 euro e a 18.000 euro annui, nonché alle mancate spese per la demolizione delle stesse, pari a 65.000 euro per ciascuna delle unità navali e che gli oneri necessari alla effettiva consegna delle suddette unità navali sono a carico del Paese ricevente, che vi provvederà attraverso proprio personale per il periodo necessario alla presa in carico, all'addestramento e al trasferimento delle stesse.

Per quanto concerne le novelle al decreto legislativo n. 142 del 2015 introdotte dal comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, osserva che queste non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizioni finalizzate a consentire che il richiedente trattenuto permanga nel centro in cui si trova, mutando esclusivamente il titolo giuridico del trattenimento, nonché ad ampliare le casistiche di richiedenti che possono essere trattenuti nel corso della procedura di frontiera, posto che il trattenimento costituisce un'ipotesi facoltativa alla quale ricorrere solo ove vi siano posti disponibili nell'ambito della rete nazionale di centri di trattenimento.

Relativamente, invece, alle novelle al decreto legislativo n. 25 del 2008 introdotte dal successivo comma 2-ter del medesimo articolo 1 del provvedimento in esame, in materia di ampliamento delle possibilità di esame della domanda di protezione internazionale con procedura accelerata di frontiera, fa presente che queste non sono suscettibili di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, atteso che tali disposizioni, di natura eminentemente procedimentale, attribuiscono all'autorità com-

petente la facoltà di avvalersi di tale procedura e, pertanto, il consolidato apparato di Commissioni e sezioni territoriali previsto a legislazione vigente potrà provvedere alla loro attuazione nell'ambito delle risorse già destinate allo scopo, anche alla luce dei recenti interventi normativi che hanno provveduto al potenziamento della dotazione di personale delle medesime Commissioni e introdotto misure organizzative e di razionalizzazione dell'attività istruttoria dalle stesse svolta.

Rileva, infine, che la proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, prevista dall'articolo 1-bis, della possibilità, per il Ministero dell'interno, di avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione nell'ambito delle procedure di ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri, ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che alla disposizione oggetto di proroga non erano stati ascritti effetti finanziari e che all'esercizio della predetta facoltà si potrà provvedere esclusivamente nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, facendo riferimento, in particolare, a quelle destinate alle spese per la gestione dei centri di permanenza per i rimpatri, iscritte sul capitolo 2351, piano gestionale 10, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Silvio LAI (PD-IDP) richiama, in primo luogo, quanto affermato dalla nota depositata dal Governo relativamente agli oneri di ospedalizzazione per gli stranieri ospitati nelle strutture realizzate in attuazione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria. Al riguardo, prende atto del fatto che tale Protocollo pone a carico della parte italiana gli oneri connessi ai servizi sanitari offerti dall'Albania alle persone trattenute nei predetti centri.

Per quanto concerne, invece, i costi relativi al trasporto dei migranti dai centri di permanenza per il rimpatrio situati in ter-

ritorio italiano a quelli situati in territorio albanese, cita i dati, forniti dal Governo, relativi all'attuale capienza e al tempo medio di permanenza nel centro di permanenza per il rimpatrio ubicato sul territorio albanese, analoghi ai dati riferibili ai centri di permanenza ubicati sul territorio italiano. Al riguardo, sottolinea come la risposta offerta dal Governo rispetto al tema delle migrazioni, lungi dal rappresentare una soluzione efficace e organica a tale fenomeno, si sia risolta, di fatto, nella creazione di un'ulteriore struttura per il trattamento dei migranti al di fuori del territorio nazionale, con un costo che ammonta, nel complesso, a circa un miliardo di euro, ricorrendo, peraltro, a un modello di gestione dei flussi migratori che reputa assolutamente inadeguato.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal collega Lai, sottolinea come la nota depositata dal Governo miri a dimostrare la sostenibilità finanziaria del provvedimento in discussione facendo leva, in particolare, sui costi medi per il rimpatrio dei migranti, piuttosto che sulle spese che dovranno essere necessariamente sostenute per il trasporto dei migranti tra il territorio italiano e quello albanese, sottolineando, peraltro, come sia lo stesso decreto-legge a fare riferimento all'esigenza prioritaria di sfruttamento della capienza del centro di permanenza attualmente presente in Albania.

Ribadisce come, a suo avviso, l'utilizzo delle risorse iscritte nel capitolo di bilancio 2731 dello stato di previsione del Ministero dell'interno non possa ritenersi coerente con le finalità del provvedimento in esame, trattandosi di risorse preordinate a far fronte alle spese di gestione, manutenzione e adattamento delle strutture e non, invece, ai costi per il trasporto degli stranieri trattenuti all'interno dei centri di permanenza, rilevando, peraltro, a questo proposito, l'intensificarsi delle suddette operazioni di trasporto.

Conclude evidenziando come le rassicurazioni fornite dal Governo non consentano di chiarire i dubbi in precedenza manifestati e sottolineando come le risorse a valere sulle quali si provvederà allo svol-

gimento delle attività previste dal decreto-legge in esame non siano idonee a far fronte agli ingenti costi per il trasferimento dei migranti che dovranno necessariamente essere sostenuti al fine di dare attuazione al provvedimento in esame.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, nel ringraziare la rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti, che hanno consentito un supplemento di riflessione e un puntuale confronto relativamente ai profili finanziari del provvedimento, anche con riguardo alle ulteriori richieste di chiarimento avanzate dai gruppi di opposizione, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2329-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 37 del 2025, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento all'attuazione dell'articolo 1, i trasferimenti tra diversi centri di permanenza per i rimpatri, nei quali sono ora inclusi quelli verso e dall'Albania, sono ordinariamente eseguiti e rientrano tra le attività istituzionalmente svolte dalle forze dell'ordine, i cui costi sono coperti con fondi già stanziati per tali finalità nell'ambito del bilancio dello Stato;

ai fini del rimpatrio delle persone trattenute nei centri di permanenza per i rimpatri, infatti, già sulla base della legislazione previgente, i trasferimenti da un centro all'altro avvengono con frequenza e sulla base di esigenze contingenti, legate anche alla disponibilità di posti nei centri e dei vettori impiegabili per le operazioni di rimpatrio;

agli oneri derivanti dai predetti trasferimenti, che hanno carattere eventuale e ai quali si provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, si

potrà fare fronte mediante le risorse iscritte sul capitolo di bilancio 2731, piano gestionale n. 12, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, relativo alle spese per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie anche attraverso imprescindibili misure di cooperazione internazionale, che reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione iniziale pari a 19.745.488 euro per ciascun anno del triennio 2025-2027;

in merito agli eventuali oneri connessi ai servizi sanitari offerti dalla Repubblica di Albania alle persone trattenute nei centri realizzati ai sensi della legge n. 14 del 2024, si evidenzia che tali oneri, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 9, del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, ratificato con la citata legge n. 14 del 2024, sono già a carico della Parte italiana, che provvede al relativo rimborso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 e dall'allegato 2 del medesimo Protocollo, che disciplina i rimborsi della Parte italiana alla Parte albanese;

in particolare, l'articolo 6, comma 3, della predetta legge n. 14 del 2024 prevede una spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2024 e di 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di garanzia per il rimborso delle spese di cui all'allegato 2 al Protocollo e per il rimborso delle spese di cui all'articolo 10 del medesimo Protocollo;

posto che il provvedimento in esame non determina un aumento dei posti già previsti nelle strutture di trattenimento realizzate in attuazione della legge n. 14 del 2024, ma soltanto l'utilizzo, per stranieri già trattenuti a vario titolo, di posti già esistenti e finanziati, agli eventuali oneri connessi a servizi sanitari offerti dalla Re-

pubblica di Albania si provvederà nell'ambito delle spese già destinate a tal fine dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 14 del 2024;

L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), ai sensi delle quali lo straniero trasferito nelle strutture di trattenimento di cui alla legge n. 14 del 2024 vi permane, quando vi siano fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata ivi presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che il richiedente trattenuto permane nella struttura in cui già si trova, mutando esclusivamente il titolo giuridico del trattenimento, e che la permanenza nella predetta struttura in luogo del trasferimento sul territorio nazionale appare, viceversa, suscettibile di determinare una potenziale riduzione degli oneri connessi ai medesimi trasferimenti;

la cessione a titolo gratuito alla Repubblica di Albania di due motovedette della classe 400 Cavallari in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *b-bis*), non è suscettibile di determinare fabbisogni connessi alla sostituzione dei mezzi navali ceduti, trattandosi di motovedette non più utilizzate per lo svolgimento dei compiti istituzionali assegnati al medesimo Corpo e per le quali sono state già da tempo avviate, da parte del Comando generale del predetto Corpo, le procedure finalizzate alla cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato;

la predetta cessione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo, al contrario, dare luogo a risparmi di spesa, legati all'azzeramento delle spese allo stato attuale necessarie per la manutenzione di ciascuna delle due unità, pari, rispettivamente, a 122.000 euro e a 18.000 euro annui, nonché alle mancate spese per la demolizione delle stesse, pari a 65.000 euro per ciascuna delle unità navali;

gli oneri necessari alla effettiva consegna delle unità navali sono a carico del Paese ricevente, che vi provvederà attraverso proprio personale per il periodo necessario alla presa in carico, all'addestramento e al trasferimento delle unità navali;

le novelle al decreto legislativo n. 142 del 2015 introdotte dal comma 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizioni finalizzate a consentire che il richiedente trattenuto permanga nel centro in cui si trova, mutando esclusivamente il titolo giuridico del trattenimento, nonché ad ampliare le casistiche di richiedenti che possono essere trattenuti nel corso della procedura di frontiera, posto che il trattenimento costituisce un'ipotesi facoltativa alla quale ricorrere solo ove vi siano posti disponibili nell'ambito della rete nazionale di centri di trattenimento;

le novelle al decreto legislativo n. 25 del 2008 introdotte dal successivo comma 2-*ter* del medesimo articolo 1 del provvedimento in esame, in materia di ampliamento delle possibilità di esame della domanda di protezione internazionale con procedura accelerata di frontiera, non sono suscettibili di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, atteso che tali disposizioni, di natura eminentemente procedimentale, attribuiscono all'autorità competente la facoltà di avvalersi di tale procedura e, pertanto, il consolidato apparato di Commissioni e sezioni territoriali previsto a legislazione vigente potrà provvedere alla loro attuazione nell'ambito delle risorse già destinate allo scopo, anche alla luce dei recenti interventi normativi che hanno provveduto al potenziamento della dotazione di personale delle medesime Commissioni e introdotto misure organizzative e di razionalizzazione dell'attività istruttoria dalle stesse svolta;

la proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, prevista dall'articolo 1-*bis*, della possibilità, per il Ministero dell'interno, di avvalersi della vigilanza collabo-

rativa dell'Autorità nazionale anticorruzione nell'ambito delle procedure di ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri, ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera *h*), del codice dei contratti pubblici, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che alla disposizione oggetto di proroga non erano stati ascritti effetti finanziari e che all'esercizio della predetta facoltà si potrà provvedere esclusivamente nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, facendo riferimento, in particolare, a quelle destinate alle spese per la gestione dei centri di permanenza per i rimpatri, iscritte sul capitolo 2351, piano gestionale 10, dello stato di previsione del Ministero dell'interno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza.

C. 1296, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2025.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione ha già avviato l'esame del provvedimento nella seduta dello scorso 11 febbraio, senza rilevare profili problematici di carattere finanziario nel testo del provvedimento approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Segnala, altresì, che la Commissione Affari costituzionali ha trasmesso un testo modificato del provvedimento nel quale si prevede che la Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza si svolga il giorno 9 dicembre, anziché il giorno 8 dicembre.

Al riguardo, nel segnalare che la predetta modifica ha natura meramente ordinamentale, conferma che il provvedimento in esame non sembra presentare criticità di carattere finanziario e propone, pertanto, di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La sottosegretaria Lucia ALBANO ricorda che la proposta di legge in discussione è finalizzata, in particolare, a commemorare le vittime della tragedia avvenuta a Corinaldo l'8 dicembre 2018 e che, in ragione della coincidenza della data in cui si sono verificati tali tragici eventi con la festività religiosa dell'Immacolata concezione, si è reso necessario individuare la data del 9 dicembre per la celebrazione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza di cui il provvedimento in esame prevede l'istituzione. Ciò premesso, concorda con la proposta di parere, alla luce dell'assenza di criticità di carattere finanziario nell'ambito del provvedimento in esame.

Daniela TORTO (M5S), nell'associarsi alle considerazioni svolte dalla sottosegretaria Albano, ribadisce come l'istituzione della suddetta Giornata nazionale abbia quale finalità non solo quella di informare e sensibilizzare i cittadini sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole, ma anche di conservare e rinnovare la memoria della grave tragedia dell'8 dicembre 2018 che ha causato sei vittime a Corinaldo, come, peraltro, richiesto anche dai familiari delle vittime.

Ciò premesso, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

C. 1042 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, osserva che la proposta di legge reca una modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, osserva in primo luogo che l'articolo 1 modifica l'articolo 19 della legge n. 833 del 1978, stabilendo che i cittadini italiani iscritti all'AIRE e residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA) vengano iscritti alla ASL competente per territorio o, in assenza, presso il domicilio di soggiorno. La tessera sanitaria nazionale sarà rilasciata solo previo versamento di un contributo, se gli interessati non sono soggetti passivi IRPEF in Italia. Infine, la norma stabilisce che agli stessi cittadini non si applichi la cancellazione automatica dagli elenchi delle ASL prevista dalla legge n. 526 del 1982.

In proposito, nel rilevare che le disposizioni determinano un ampliamento dei cittadini che potranno usufruire dei servizi del Sistema sanitario nazionale, evidenzia che la norma subordina il rilascio della tessera sanitaria valida sul territorio italiano al pagamento di un contributo, disciplinato all'articolo 2, da parte dei cittadini interessati che non sono soggetti passivi IRPEF. Rinvia pertanto alle considerazioni

relative a quest'ultimo articolo con riferimento alla congruità del contributo richiesto rispetto ai potenziali oneri a carico del Servizio sanitario nazionale derivanti dalla norma.

Per quanto riguarda l'articolo 2, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che i cittadini italiani iscritti all'AIRE e residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA) devono versare un contributo annuo non frazionabile di 2.000 euro per accedere alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, a partire dalla data di rilascio della tessera sanitaria. Sono esentati i minori se almeno un genitore o tutore ha richiesto la tessera sanitaria. Il mancato pagamento comporta la sospensione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale non urgenti e programmabili. In caso di rinuncia e successiva nuova richiesta, il richiedente è tenuto a saldare i contributi arretrati maggiorati degli interessi legali. Il contributo deve essere pagato al momento della richiesta tramite gli strumenti previsti dal Codice dell'amministrazione digitale e confluisce nei bilanci delle Regioni o Province autonome competenti.

Rileva, altresì, che l'importo di 2.000 euro annui è pari all'importo minimo del contributo dovuto, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico sull'immigrazione, dai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, che optano per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale in luogo della stipula di una polizza assicurativa. Tale importo è stato recentemente fissato in 2.000 euro dall'articolo 1, comma 240, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. La relazione tecnica riferita a quest'ultima disposizione afferma che l'aggiornamento è coerente con gli attuali costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale, considerato che la spesa sanitaria pubblica *pro-capite* in Italia nel 2022 è stata pari a 2.102 euro.

In proposito, non formula osservazioni, considerato che il contributo richiesto ai cittadini iscritti all'AIRE e residenti in Paesi che non appartengono all'Unione euro-

pea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA) come corrispettivo per usufruire delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale appare coerente con i dati sulla spesa sanitaria media *pro-capite* in Italia. Con riferimento alle restanti disposizioni, considerato il loro carattere ordinamentale, non formula parimenti osservazioni.

Relativamente agli articoli 3 e 4, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma in esame prevede l'entrata in vigore della legge il trentesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Entro novanta giorni, con decreto ministeriale vengono definite le modalità di accesso al Servizio sanitario nazionale per i cittadini iscritti all'AIRE e residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), il procedimento amministrativo e il monitoraggio degli effetti della legge. Le norme recano infine, all'articolo 4, comma 1, una clausola di invarianza finanziaria.

In proposito, ritiene che andrebbero forniti elementi di informazione volti ad escludere che dalle attività di monitoraggio previste dalle disposizioni possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, rileva che l'estensione dei servizi di assistenza sanitaria, riguardando il riconoscimento di diritti soggettivi, non sembrerebbe assoggettabile ad una clausola di neutralità finanziaria conformemente a quanto disposto dall'articolo 17, comma 6-*bis*, secondo periodo, della legge n. 196 del 2009, secondo cui « in ogni caso la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese obbligatorie ». In merito a tale aspetto ritiene pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Ciò premesso, potrebbe quindi valutarsi l'opportunità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, al fine di verificare puntualmente la quantificazione degli oneri derivanti dal medesimo provvedimento.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che i competenti uffici del Mini-

stero dell'economia e delle finanze hanno già avviato la necessaria istruttoria sulle implicazioni finanziarie della proposta di legge in esame e che, sulla base degli elementi allo stato acquisiti in merito ai profili finanziari del provvedimento, i competenti uffici governativi potranno provvedere alla predisposizione e alla verifica della suddetta relazione entro un termine di quindici giorni.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, preso atto di quanto rappresentato dal relatore e dalla sottosegretaria Albano, propone di richiedere la predisposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, da trasmettere entro il termine di quindici giorni.

La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica entro il termine di quindici giorni.

Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (*body shaming*).

C. 1049.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, ricorda preliminarmente che la proposta di legge reca l'istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico (*body shaming*).

Al riguardo, nel segnalare che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo risultante dalle modifiche introdotte dalla Commissione Affari sociali nel corso dell'esame in sede referente, rileva preliminarmente che il provvedimento in esame istituisce, all'articolo 1, la Giornata nazio-

nale contro il *body shaming*, cui non sono associati gli effetti delle festività civili. Evidenza che lo stesso dispone altresì che le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni ed enti del Terzo settore promuovono iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e alla prevenzione del *body shaming*, quali convegni, eventi, dibattiti, incontri, cerimonie, manifestazioni culturali, campagne informative e sociali, in occasione della Giornata nazionale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, e promuovono campagne informative e di sensibilizzazione sul tema del *body shaming* attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione telematici, secondo quanto previsto dall'articolo 4.

Fa presente che l'articolo 3 del provvedimento consente, inoltre, di svolgere apposite iniziative nelle istituzioni scolastiche e che l'articolo 5 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale assicuri spazi a temi connessi alla suddetta giornata nazionale. Evidenza che il provvedimento è assistito da una generale clausola di invarianza, di cui all'articolo 6, ed è sprovvisto di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli 2 e 4, considerato che le iniziative di sensibilizzazione ivi previste sono configurate come attività obbligatorie, poste in capo, tra gli altri, alla generalità delle istituzioni pubbliche, andrebbero acquisiti, a suo avviso, elementi di valutazione idonei a garantire che le stesse possano essere attuate a invarianza di risorse dalle amministrazioni interessate, oppure andrebbe valutata l'opportunità di configurare tali attività come non obbligatorie.

Inoltre, in ordine all'articolo 5, relativo agli spazi dedicati ai temi della Giornata dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, inclusa nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, cosiddetto elenco Istat, tenuto conto che la norma è configurata come obbligatoria e non come facoltativa, ritiene che andrebbe chiarito se detta attività possa essere effettivamente svolta in condizioni di invarianza finanziaria, oppure andrebbe va-

lutata l'opportunità di configurare l'attività stessa come non obbligatoria.

Per quanto riguarda, infine, le restanti disposizioni non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con le osservazioni formulate dalla relatrice, evidenziando, pertanto, la necessità che, al fine di escludere che dal provvedimento in esame possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia chiarita la natura facoltativa delle attività previste, rispettivamente, dagli articoli 2, 4 e 5.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) rileva preliminarmente che le perplessità più volte manifestate in precedenza da diversi deputati dei gruppi di opposizione in merito alla mole notevole di proposte di legge, esaminate dalla Commissione Bilancio in sede consultiva, volte all'istituzione di giornate nazionali prescindono dal merito delle tematiche cui tali provvedimenti si riferiscono, sottolineando, al riguardo, la propria condivisione delle finalità di merito sottese alla proposta di legge in discussione, legate alla sensibilizzazione dei cittadini sulla gravità dei comportamenti offensivi che hanno come obiettivo la denigrazione del corpo di una persona e alla promozione di ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare tali condotte.

Evidenzia, al riguardo, come sarebbe, tuttavia, necessario che nella redazione di tali proposte di legge si prestasse particolare attenzione all'esigenza di assicurare il rispetto dei relativi profili di carattere finanziario, evitando così, anche in un'ottica di economia dei lavori della Commissione Bilancio, la necessità che quest'ultima si trovi nelle condizioni di dover adottare, per ciascuna di tali proposte, pareri favorevoli con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, aventi, di norma, contenuto analogo.

Ciò premesso, suggerisce l'individuazione di indicazioni di carattere generale da condividere con le altre Commissioni permanenti, concernenti gli aspetti di natura finanziaria di cui tenere conto in sede

di formulazione dei testi dei progetti di legge volti all'istituzione di giornate nazionali.

Su un piano più generale, invita inoltre a considerare l'opportunità che, in luogo di una molteplicità di provvedimenti del medesimo tenore, si intervenga mediante l'approvazione di un'unica legge, con cadenza annuale, avente ad oggetto l'istituzione delle giornate nazionali, anche in relazione alle diverse istanze provenienti in merito dai diversi gruppi parlamentari.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nel prendere atto con favore della sollecitazione formulata dalla deputata Guerra, assicura che si valuteranno le modalità più opportune per condividere con le altre Commissioni permanenti indicazioni di carattere generale riferite alla formulazione delle disposizioni dei progetti di legge in materia di istituzione di giornate nazionali suscettibili di determinare effetti di carattere finanziario.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1049, recante l'istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (*body shaming*), come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

considerato, che al fine di assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento in esame, occorre:

modificare l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 4, comma 1, al fine di chiarire la natura facoltativa, anziché obbligatoria, delle attività di promozione, da parte delle istituzioni pubbliche, rispettivamente, delle iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale istituita dal provvedimento in esame e delle campagne informative e di sensibilizzazione sul tema del *body shaming*;

modificare il comma 1 dell'articolo 5, al fine di chiarire la natura facoltativa delle attività che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale potrà svolgere, nell'ambito del contratto di servizio, per assicurare adeguati spazi nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale ai temi connessi alla Giornata nazionale istituita dal provvedimento in esame;

rilevata, altresì, l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, al fine di prevedere che dall'attuazione della presente proposta di legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedano ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, comma 1, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 1, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere;

all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: assicura con le seguenti: può assicurare;

all'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle ri-

sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 maggio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato di Genova e Torino, nonché per i lavori di ristrutturazione della caserma « Cardile » di Alessandria.

Atto n. 265.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la nomina del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria *pro tempore*, quale Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato di Genova e Torino, nonché per i lavori di ristrutturazione della Caserma « Cardile » di Alessandria, in sostituzione del precedente Commissario straordinario, ingegner Vittorio Maugliani, già Provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, a seguito del suo collocamento in quiescenza dall'incarico di dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Fa presente, in particolare, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in esame, viene individuato, quale Commissario straordinario per gli interventi denominati « Riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato » di Genova e Torino, nonché per quello denominato Caserma « Cardile » di Alessandria, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria *pro tempore*. Rileva che, ai sensi del successivo comma 2, al Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021 e 14 aprile 2022, richiamati nelle premesse del provvedimento, mentre il comma 3 affida al medesimo Commissario le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Al riguardo, fa presente che con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021, l'ingegner Fabio Riva era stato nominato Commissario straordinario per la realizzazione dell'opera infrastrutturale Caserma « Cardile » di Alessandria, mentre con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, l'ingegner Vittorio Maugliani, all'epoca Provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, è subentrato all'ingegner Riva in qualità di Commissario straordinario per le citate opere infrastrutturali relative alla Caserma « Cardile » ed è stato nominato Commissario straordinario per la realizzazione di opere infrastrutturali relative

alla riorganizzazione di taluni presidi della Polizia di Stato di Genova e Torino, allo specifico fine di riportare i menzionati interventi infrastrutturali nell'ambito di competenza territoriale del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria.

Sul punto, ricorda che l'individuazione delle opere da realizzare e la nomina del Commissario sono state approvate con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che, in riferimento alla realizzazione o al completamento di interventi caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative, ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, ha previsto la possibilità di nominare Commissari straordinari, dotati di poteri derogatori al codice dei contratti pubblici.

Ciò premesso, con riferimento ai profili di carattere finanziario, fa presente che, come già evidenziato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, restano ferme le disposizioni di cui ai sopracitati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021 e 14 aprile 2022.

In particolare, segnala che l'articolo 4, comma 1, del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale al Commissario straordinario, in ragione dell'incarico attribuito, non spetta alcun compenso o emolumento aggiuntivo a carico della finanza pubblica. Evidenzia che il successivo comma 2 prevede, invece, che gli oneri connessi alla realizzazione dell'opera siano a carico del quadro economico dell'opera stessa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fa presente che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, che aveva conferito all'ingegner Mau-

gliani l'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione di opere infrastrutturali relative alla riorganizzazione dei presidi della Polizia di stato di Genova e Torino, non reca invece disposizioni di carattere finanziario rispetto al predetto incarico.

Tutto ciò premesso, ritiene opportuno che il Governo confermi che le previsioni di carattere finanziario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021 trovano applicazione anche con riferimento all'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi relativi alla riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato di Genova e di Torino.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alla richiesta di chiarimento del relatore, conferma che, per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame, le previsioni di carattere finanziario di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021, applicabili al Commissario straordinario i lavori di ristrutturazione della caserma « Cardile » di Alessandria, trovano applicazione anche con riferimento all'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi relativi alla riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato di Genova e di Torino, conferito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, e, pertanto, al Commissario straordinario nominato ai sensi del presente provvedimento non spetta, in ragione dell'incarico attribuito, alcun compenso o emolumento aggiuntivo a carico della finanza pubblica e gli oneri connessi alla realizzazione delle opere sono a carico del rispettivo quadro economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla

rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato di Genova e Torino, nonché per i lavori di ristrutturazione della caserma "Cardile" di Alessandria (Atto n. 265);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che, per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame, le previsioni di carattere finanziario di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021, applicabili al Commissario straordinario i lavori di ristrutturazione della caserma "Cardile" di Alessandria, trovano applicazione anche con riferimento all'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi relativi alla riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato di Genova e di Torino, conferito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, e, pertanto, al Commissario straordinario nominato ai sensi del presente provvedimento non spetta, in ragione dell'incarico attribuito, alcun compenso o emolumento aggiuntivo a carico della finanza pubblica e gli oneri connessi alla realizzazione delle opere sono a carico del rispettivo quadro economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, propone che la seduta in sede consultiva, già convocata per le ore 15.15 della giornata di domani, mercoledì 14 maggio, per l'esame del disegno di legge C. 2355, recante la conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante

disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, sia anticipata alle ore 12.30 e che nella predetta seduta non si proceda a votazioni, considerando l'esigenza di acquisire i necessari elementi informativi da parte del Governo.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO

DL 37/2025: Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare. C. 2329-A Governo.**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

In relazione al provvedimento in oggetto e con riferimento alle richieste formulate in ordine ai relativi profili finanziari si forniscono di seguito gli elementi di risposta:

Per quanto attiene agli eventuali oneri connessi ai servizi sanitari offerti dall'Albania alle persone trattenute nei centri realizzati ai sensi della legge n. 14 del 2024, si evidenzia che tali oneri, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 9, del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria fatto a Roma il 6 novembre 2023 e ratificato con la citata legge n. 14 del 2024, sono già a carico della Parte italiana, che provvede al relativo rimborso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 e dall'allegato 2 del medesimo Protocollo, che disciplina i rimborsi della Parte italiana alla Parte albanese.

Al riguardo, l'articolo 6, comma 3, della legge n. 14 del 2024 prevede una spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2024 e di 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di garanzia per il rimborso delle spese di cui all'allegato 2 al Protocollo e per il rimborso delle spese di cui all'articolo 10 del medesimo Protocollo.

Alla luce di tali premesse, posto che il provvedimento – come evidenziato anche dalla relazione tecnica ad esso allegata – non determina un aumento dei posti già previsti nelle strutture di trattenimento realizzate in attuazione della legge n. 14 del 2024, ma soltanto l'utilizzo, per stranieri già trattenuti a vario titolo, di posti già esistenti e finanziati, si conferma che agli eventuali oneri connessi

a servizi sanitari offerti dall'Albania si provvederà nell'ambito delle spese già destinate a tal fine dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 14 del 2024.

In relazione ai costi connessi ai trasferimenti e all'azione di rimpatrio, si forniscono i seguenti elementi.

Con riguardo al numero di stranieri che si ipotizza di poter trasferire/trattenere in quel CPR, non si può che partire dal dato relativo all'attuale capienza, pari a 44 posti, a oggi. Tale dato, ove confrontato con il numero complessivo dei posti delle diverse strutture del centro « polifunzionale » di Gjadër, mostra che i trasferimenti, che saranno effettuati per effetto della normativa introdotta con il decreto-legge in esame, determinano un minore impatto sugli oneri conseguenti ai trasferimenti da effettuare, rispetto a quello stimato nella fase di prima attuazione del Protocollo di cui trattasi. Tale elemento oggettivo deve essere valutato unitamente alla circostanza per cui il CPR sito in Albania è talora più vicino rispetto alla distanza intercorrente tra altri centri ubicati sul territorio nazionale e che, sempre ai fini del rimpatrio delle persone ivi trattenute, i trasferimenti da un centro all'altro avvengono di frequente e sulla base di esigenze contingenti, legate anche alla disponibilità di posti e dei vettori impiegabili per le operazioni di rimpatrio.

Per questi motivi, si ribadisce che i trasferimenti tra i vari CPR sono eseguiti, nell'ambito delle attività istituzionalmente e ordinariamente svolte dalle Forze dell'ordine, a valere sui fondi già stanziati per tali finalità nel bilancio dello Stato. Le risorse (già menzionate nella precedente seduta) iscritte sul capitolo di bilancio 2731, piano gestionale n. 12, dello stato di previsione del Ministero

dell'interno, sono pienamente adeguate per lo svolgimento delle attività previste dal decreto-legge in esame.

Per quanto concerne il trattenimento, si allega di seguito, invece, la statistica della durata del trattenimento nei CPR, in cui si evidenzia un tempo medio annuale di permanenza nelle strutture è stimabile in circa 31 giorni.

Un tempo medio, questo, quindi, quasi sovrapponibile ai termini massimi di trattenimento c.d. « leggero » afferente alle procedure accelerate di frontiera, pari nell'ordinario ad un massimo di 28 giorni.

Nel sistema statistico in uso, difatti, è disponibile il tempo medio di permanenza in base ai seguenti *range* di data:

dal 01/01/2025 al 30/04/2025 (quindi, relativi solo al primo quadrimestre del 2025): permanenza media nei CPR nazionali: 36,21 giorni;

dal 01/01/2024 al 31/12/2024 (tempo medio annuale): permanenza media nei CPR nazionali: 31,4 giorni;

dal 01/01/2023 al 31/12/2023 (tempo medio annuale): permanenza media nei CPR nazionali: 31,9 giorni.

Quanto, invece, alle richieste informazioni in ordine alla stima sul « costo medio del rimpatrio » per ciascuno straniero, si ritiene che ad oggi, nell'indisponibilità di altri dati, possa farsi riferimento al calcolo convenzionale di cui al decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, al quale è stata data attuazione con il decreto ministeriale 22 dicembre 2018, n. 151.

L'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 109 del 2012 ha previsto, infatti, che i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio di rimpatrio – cui commisurare una specifica sanzione amministrativa accessoria – siano stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, nonché del lavoro e delle politiche sociali.

Con decreto del Ministro dell'interno 22 dicembre 2018, n. 151, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 2019, è stata data attuazione alla predetta dispo-

sizione individuando i criteri per la determinazione dell'importo base del costo medio di rimpatrio e per il suo periodico aggiornamento.

In particolare:

l'articolo 1 del citato decreto del Ministro dell'interno n. 151 ha stabilito che il costo medio del rimpatrio è dato dalla media nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno;

ha stabilito, inoltre, che il costo medio del rimpatrio è aumentato nella misura del 30 per cento in ragione all'incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell'unità di euro, per eccesso o per difetto, a seconda che le cifre decimali del calcolo siano superiori o inferiori a 50;

ha specificato che al costo medio del rimpatrio, calcolato secondo i criteri suddetti, deve applicarsi la variazione media, relativa all'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, elaborata dall'Istituto nazionale di statistica.

Il successivo articolo 3 del citato decreto n. 151 del 2018 ha aggiunto che, con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, il costo medio del rimpatrio è determinato annualmente, sulla base dei medesimi criteri sopra richiamati.

Di seguito quindi si riportano gli importi relativi all'ultimo triennio:

Anno 2024 (ultimo disponibile): 2.864,77 euro;

Anno 2023: 2.365,23 euro;

Anno 2022: 1.798,00 euro.

Quanto sopra premesso, si conferma la neutralità finanziaria del provvedimento.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2025. Atto n. 266 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	68
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	70
5-03950 Matera: Modalità di recupero del credito IVA maturato dalle società di comodo ...	70
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	72
5-03951 Merola: Dati sulla raccolta e le vincite in denaro derivanti da giochi pubblici	70
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	74
5-03952 Lovecchio: Iniziative volte a modificare il regime applicabile ai contribuenti decaduti dai piani di rateizzazioni dei debiti fiscali	70
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	76

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 maggio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2025.

Atto n. 266.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Laura CAVANDOLI (LEGA), *relatrice*, illustra il provvedimento in titolo, rammentando anzitutto che la disciplina legislativa generale in materia di lotterie è in larga parte contenuta nella legge 4 agosto 1955, n. 722, come modificata dalla legge 26 marzo 1990, n. 62 e dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147. All'articolo 1 la predetta legge autorizza, a decorrere dal 1990, l'effettuazione di un numero di lotterie nazionali fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonché di una lotteria internazionale. Ricorda che le manifestazioni da collegare alle lotterie autorizzate sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Sullo schema di decreto sono sentite le competenti Commissioni parla-

mentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

Il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 722 del 1955 stabilisce che, ai fini dell'individuazione delle lotterie nazionali occorre tenere conto: della rilevanza nazionale o internazionale; del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi; della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato; di una equilibrata ripartizione geografica; della garanzia, mediante l'avvicendamento annuale, di lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.

Evidenzia poi che lo schema di decreto ministeriale consta di un solo articolo; esso conferma, anche per l'anno 2025, la Lotteria Italia come unica lotteria nazionale a estrazione differita, con eventuale abbinamento a trasmissioni radio-televisive su reti nazionali.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori dettagli, rammenta che la gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali a estrazione differita sono riservati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica (ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2009). A partire dalla Lotteria Italia 2010 la gestione delle lotterie viene infatti espletata direttamente dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvalendosi della fornitura di alcuni servizi da parte di Lotterie Nazionali s.r.l. in quanto unico soggetto, tra quelli invitati attraverso procedure selettive ristrette tra i maggiori operatori del settore, che ha manifestato il proprio interesse al riguardo. Al predetto soggetto sono state affidate con apposita convenzione tutte le attività gestionali ed operative, tra cui la produzione dei biglietti, la distribuzione degli stessi presso gli esercizi non rientranti nella propria rete esclusiva, nonché tutte le attività connesse alla distribuzione nei punti vendita del concessionario medesimo, l'assistenza alle procedure di estrazione dei premi giornalieri e finali oltre al pagamento dei premi ed alla realizzazione di

attività promozionali in favore della lotteria.

Evidenzia poi che, nel corso degli ultimi anni, si è assistito alla progressiva riduzione delle lotterie a estrazione differita, che oggi consta della sola Lotteria Italia, a causa della crescente disaffezione del pubblico nei confronti di tale prodotto di gioco. Come rileva la Relazione che accompagna l'atto, le ragioni di tale tendenza negativa possono rinvenirsi, *in primis*, nell'incremento delle offerte di gioco, soprattutto con prospettiva di vincita immediata e, in secondo luogo, nella perdita del senso tradizionale dell'abbinamento a manifestazioni ed eventi conosciuti e apprezzati dal pubblico.

Per quanto concerne i risultati dell'ultima edizione della Lotteria Italia ricorda che, secondo i dati da ultimo trasmessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli introiti dell'edizione 2024 sono aumentati rispetto all'anno 2023 (+29,3 per cento). L'aumento è dovuto alla crescita del numero di biglietti venduti: nel 2024 risultano infatti venduti 8.665.563 biglietti, rispetto ai 6.703.526 biglietti venduti nel 2023. Per quanto attiene alle spese di gestione, risulta che nel 2024 siano cresciute rispetto al 2023, a causa del più alto compenso per l'affidatario della gestione e per l'aggio riconosciuto ai rivenditori, quest'ultimo cresciuto in conseguenza dell'aumento dei biglietti venduti: tali spese, secondo i dati dell'Agenzia, ammontano a 7.911.815 euro. Sempre secondo i dati dell'Agenzia, il risultato economico finale dell'edizione del 2024 è dunque pari a 15.112.056 euro, contro il risultato di 10.397.352 euro ottenuto nel 2023 (+45,3 per cento).

Formula, dunque, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relattrice.

La seduta termina alle 13.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 13 maggio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 13 maggio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Segnala, inoltre, che le interrogazioni Fenu n. 5-03953 e Centemero n. 5-03954 sono rinviate ad altra seduta.

5-03950 Matera: Modalità di recupero del credito IVA maturato dalle società di comodo.

Mariangela MATERA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mariangela MATERA (FDI), replicando, si dichiara soddisfatta dalla risposta del Governo, atteso l'impegno dell'Esecutivo ad attuare nel prossimo futuro la riforma delle società di comodo.

5-03951 Merola: Dati sulla raccolta e le vincite in denaro derivanti da giochi pubblici.

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), riservandosi di trasmettere quanto prima il dettaglio dei dati richiesti, la cui mole non consente di esporli in una sintesi compati-

bile con i tempi propri della seduta di interrogazioni a risposta immediata.

Virginio MEROLA (PD-IDP), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita, che risulta particolarmente importante per affrontare il tema delle dipendenze da gioco; dichiara, quindi, di attendere l'invio di dati più puntuali per effettuare ulteriori riscontri.

Sottolinea poi – questione che invita il rappresentante del Governo a portare all'attenzione del Ministro Giorgetti – che la risposta resa alla sua interrogazione non può sostituire l'adempimento dell'obbligo, previsto dalle norme attuative della legge di delega fiscale e al momento ancora disatteso, di trasmettere annualmente al Parlamento una relazione sul settore dei giochi pubblici.

5-03952 Lovecchio: Iniziative volte a modificare il regime applicabile ai contribuenti decaduti dai piani di rateizzazioni dei debiti fiscali.

Giorgio LOVECCHIO (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giorgio LOVECCHIO (FI-PPE), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita e si augura un intervento tempestivo dell'Esecutivo dal momento che il tema del regime applicabile alla rateizzazione dei debiti fiscali rappresenta uno snodo critico per molte imprese. Ritiene che il blocco dei conti correnti delle imprese, finalizzato al recupero di un credito fiscale, si configuri come una misura sproporzionata, che paralizza l'attività di impresa e ne determina talvolta il fallimento.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2025.
Atto 266.**

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,

esaminato lo Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2025 (Atto n. 266),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-03950 Matera: Modalità di recupero del credito IVA maturato dalle società di comodo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano, in premessa, la sentenza della Corte di giustizia europea del 7 marzo 2024 (causa C-341-22) che ha dichiarato incompatibile con il diritto UE la disciplina nazionale di individuazione delle cosiddette « società di comodo », ovvero non operative. In particolare, il diritto nazionale considera tali le società, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per le quali – negli ultimi tre esercizi – l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le percentuali previste dall'articolo 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994.

Il comma 4 dello stesso articolo 30, al fine di evitare frodi, evasioni e soprattutto abusi derivanti dall'istituzione di veicoli societari al mero fine di non subire l'incidenza dell'IVA sull'acquisto di beni utilizzati a mero titolo personale e non collegati all'esercizio di alcuna attività economica, esclude poi le società e gli enti considerati non operativi dal diritto alla detrazione IVA.

Tuttavia, la Corte di giustizia UE, con la citata sentenza del marzo 2024, ha ritenuto incompatibile con la direttiva IVA – in particolare con gli articoli 9 e 167 – il ricorso a mere presunzioni.

Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alle modalità operative di recupero di tali crediti e propongono, come possibile soluzione per gli anni precedenti al 2024, il ricorso alla dichiarazione integrativa.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La citata sentenza della Corte di giustizia europea censura le modalità con cui la norma nazionale cerca di contrastare frodi ed evasioni, e il possibile abuso del diritto a detrazione, poiché eccederebbe quanto necessario a tal fine. Allo stesso tempo, la decisione non esclude l'obbligo degli Stati membri di contrastare tali fenomeni, rimanendo tuttora fermi gli obblighi di combattere frodi ed evasioni ed eventuali abusi nel caso in cui, riconoscendo il diritto a detrazione, si consentisse di recuperare l'IVA a società che non esercitano alcuna attività economica ma sono costituite allo scopo di abusare del diritto a detrazione.

Come viene ricordato al punto 36 della sentenza, infatti, « il principio del divieto di pratiche abusive, che trova applicazione in materia di IVA, vieta le costruzioni meramente artificiali, prive di effettività economica, realizzate al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria agli obiettivi della direttiva IVA ». Al successivo punto 40, la Corte precisa che « il beneficio del diritto a detrazione può infatti essere negato solo qualora i fatti invocati per dimostrare una siffatta evasione o un siffatto abuso siano stati sufficientemente dimostrati con elementi diversi da supposizioni ».

Ciò premesso, al momento, la revisione della disciplina delle società di comodo è stata solo parzialmente avviata, in sede di attuazione della delega fiscale, dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 192 del 2024 che ha, tuttavia, esclusivamente provveduto a ridefinire i coefficienti patrimoniali applicabili ai fini del test di operatività e del calcolo del reddito minimo senza intervenire al fine di adeguare, agli effetti dell'IVA, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 30, della legge n. 724

del 1994 agli orientamenti della Corte di giustizia e della Cassazione richiamati dagli interroganti.

Pertanto, nelle more della completa revisione di tale disciplina, l'Agenzia fa presente che, al momento, non è possibile fornire alcuna soluzione operativa in me-

rito alle modalità di recupero/utilizzo dei crediti IVA in quanto l'individuazione di tali modalità non può non tener conto della necessità di definire la portata degli effetti della citata sentenza, in stretto raccordo con l'esigenza di non riaprire rapporti esauriti ed evitare effetti sul gettito.

ALLEGATO 3

5-03951 Merola: Dati sulla raccolta e le vincite in denaro derivanti da giochi pubblici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa quanto sancito all'articolo 15, comma 2, lettera *p*) della legge n. 111 del 2023 (delega al Governo per la riforma fiscale) laddove si prevede l'accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione.

In attuazione della sopracitata delega fiscale, l'articolo 23 del decreto legislativo n. 41 del 2024 ha, poi, previsto che entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una relazione sul settore dei giochi pubblici.

Tanto premesso, tenuto conto che alcuna relazione è stata presentata al Parlamento e che gli ultimi dati disponibili sono quelli forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in sede di pubblicazione del Libro blu del 2022, gli interroganti chiedono di sapere « quali siano le stime di previsione per l'anno 2025 e i dati relativi alla ripartizione della raccolta e delle vincite in denaro suddivisi per tipologia di gioco e canale di vendita riportati per ciascuna regione con il dettaglio delle province e dei comuni relativi agli anni 2023 e 2024 ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si rappresenta quanto segue.

Giova, anzitutto, precisare che l'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, prevede che « Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ai Presidenti della Camera dei deputati e del

Senato della Repubblica una relazione sul settore dei giochi pubblici, contenente tra l'altro dati sui progressi in materia di tutela dei giocatori e di legalità, sullo stato di sviluppo delle concessioni e delle relative reti di raccolta, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione del settore del gioco ».

Tale relazione non può che far riferimento, come termine ultimo di presentazione, al 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati. Ciò significa che entro il 31 dicembre 2025, dovrà essere presentata la relazione riferita all'anno 2024 e che, per ovvi motivi di rilevamento degli specifici dati ivi richiesti e di confrontabilità degli stessi, tale norma trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 41 del 2024.

La disposizione in argomento, peraltro, non è unica e sola attuazione del disposto di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *p*) della legge 9 agosto 2023, n. 111, in quanto a tale disposizione – che prevede l'accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione – è stata data plurima attuazione diretta da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, concedendo l'accesso civico ai dati a tutti i soggetti che ne hanno fatto richiesta.

Infatti, i dati di gioco con suddivisione e ripartizione territoriale vengono forniti dall'Agenzia al Ministero della salute e all'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, le cui competenze, a partire dal 1° gennaio 2025, sono confluite

nelle attribuzioni dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini, in riscontro a richieste formulate da enti di ricerca e altri soggetti istituzionali, anche ai sensi della legge in materia di accesso civico generalizzato di cui al decreto legislativo, 14 marzo 2013, n. 33, articolo 5, comma 2.

Relativamente alle stime di previsione per l'anno 2025, sulla base dei dati di gioco risultanti al primo trimestre dell'anno corrente, è stato rilevato un lieve incremento della raccolta, pari a circa il 2 per cento,

rispetto ad analogo periodo dell'anno precedente.

Al riguardo, si evidenzia che tale incremento è determinato sulla base del significativo incremento realizzato per il gioco online, pari a circa il 10 per cento. Contrariamente, il gioco raccolto su rete fisica ha registrato, in tale primo trimestre, un generale decremento rispetto al primo trimestre dell'anno 2024.

Infine, in merito agli anni 2023 e 2024, si allegano i riepiloghi, in formato elettronico attesa la copiosità dei documenti elaborati, dei dati di raccolta e vincite suddivisi per tipologia e canale di vendita, ripartiti territorialmente con dettaglio per regione, provincia e comune.

ALLEGATO 4

5-03952 Lovecchio: Iniziative volte a modificare il regime applicabile ai contribuenti decaduti dai piani di rateizzazioni dei debiti fiscali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento al regime applicabile alle rateizzazioni dei debiti fiscali, fanno presente come, fino al 2022, fosse prevista una certa flessibilità, consentendo ai contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione per mancato pagamento di alcune rate, di saldare le rate arretrate e riprendere regolarmente i pagamenti, evitando così l'attivazione di procedure esecutive da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Le successive modifiche normative hanno, invece, comportato l'introduzione di un regime più rigido prevedendo che il mancato pagamento anche di una singola rata, oltre la soglia di otto rate non consecutive, comporti la decadenza automatica dal piano di rateizzazione ciò comportando la ripresa immediata delle azioni cautelari ed esecutive da parte dell'agente della riscossione.

Tenuto conto che l'assenza di una soglia minima o di un meccanismo di regolarizzazione preventiva aggrava il rischio per le aziende che, a causa di difficoltà temporanee, si vedono private della possibilità di rimanere in regola col fisco e garantire la continuità aziendale, gli interroganti chiedono di sapere se « non (si) ritenga necessario un intervento normativo che consenta margini di flessibilità nella gestione delle rateizzazioni, introducendo la possibilità di regolarizzazione tardiva o meccanismi di "ravvedimento", evitando l'immediato ricorso a misure cautelari e garantendo un più equo bilanciamento tra le esigenze di riscossione e la tutela della sopravvivenza e della continuità operativa delle imprese ».

Al riguardo, sentiti i competenti dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, giova premettere che il decreto-legge n. 146 del 2021 richiamato

dagli interroganti, che prevedeva una particolare forma di riammissione straordinaria alla rateazione di carichi per i quali il debitore fosse decaduto dal beneficio, è stato adottato nel peculiare contesto dell'emergenza da COVID-19 e, infatti, si riferiva esclusivamente ai piani di dilazione in essere alla data di inizio di tale emergenza (8 marzo 2020).

La fonte normativa recante la disciplina « ordinaria » della riammissione alla rateazione è, invece, contenuta nell'articolo 19, comma 3, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, così come modificata dal legislatore con l'articolo 15-*bis*, comma 1, lettera *b*), n. 2), del decreto-legge n. 50 del 2022 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022).

Tale previsione restrittiva fu introdotta per bilanciare gli effetti, favorevoli al contribuente, derivanti dal contestuale innalzamento, da 5 a 8, del numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dalla dilazione (cfr. articolo 15-*bis*, comma 1, lettera *b*), n. 1), del decreto-legge n. 50 del 2022). Ciò allo scopo di evitare che le attività di riscossione coattiva dei carichi per i quali è intervenuta tale decadenza possano essere interrotte ripetutamente, a fini meramente strumentali, da una serie di « riammissioni » e nell'intento di presidiare l'efficacia dell'azione di recupero dei carichi per i quali il debitore incorre nella decadenza dal beneficio.

Le recenti modifiche intervenute con il decreto legislativo n. 110 del 2024 al citato articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 in tema di rateizzazione hanno avuto come ratio quella di consentire proprio una maggiore flessibilità al contribuente che, in presenza di debiti affidati all'agente della riscossione,

procede a richiedere la rateazione degli stessi.

In particolare, con riferimento alla rateazione automatica di debiti sino a 120 mila euro, si fa presente che:

a fronte della presentazione della richiesta di rateazione e fino alla data dell'eventuale rigetto ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche (fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione) e non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

a fronte del pagamento della prima rata si determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero

il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Inoltre, occorre precisare che la tempistica delineata nel riformulato articolo 19 – indirizzata alle richieste di rateazione formulate dal 1° gennaio 2025 per importi non superiori a 120 mila euro e che rientrano nell'ipotesi della richiesta « automatica » – prescinde dal momento di affidamento delle somme all'agente della riscossione con la conseguenza che potrebbe concernere anche posizioni affidate, ad esempio, nel corso del 2024.

Tanto premesso, con riferimento all'intervento normativo auspicato dagli interroganti, non può che rappresentarsi che la percorribilità dello stesso deve necessariamente tener conto dei conseguenti risvolti in termini di saldi finanziari.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della SIAE nell'ambito della discussione della risoluzione Mollicone 7-00290: sulla tutela del diritto d'autore con particolare riferimento all'uso delle nuove tecnologie 78

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2224 Amorese, recante modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela del diritto d'autore relativo alle fotografie, di rappresentanti di:

Giuseppe Del Rossi, presidente dell'Associazione italiana reporters fotografi – AIRF

Alessandro Lama, presidente di Conflavoro Assofoto 78

AVVERTENZA 78

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 13 maggio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

Audizione informale di rappresentanti della SIAE nell'ambito della discussione della risoluzione Mollicone 7-00290: sulla tutela del diritto d'autore con particolare riferimento all'uso delle nuove tecnologie.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 13 maggio 2025. — Presidenza della vicepresidente Valentina GRIPPO.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2224 Amorese, recante modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di

tutela del diritto d'autore relativo alle fotografie, di rappresentanti di:

Giuseppe Del Rossi, presidente dell'Associazione italiana reporters fotografi – AIRF.

Alessandro Lama, presidente di Conflavoro Assofoto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 13.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione fotografi sportivi – AFS, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2224 Amorese recante modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela del diritto d'autore relativo alle fotografie.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02370 Fossi: Elementi concernenti l'erogazione delle misure per il ristoro dei danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi in Toscana nel mese di novembre 2023	80
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	86
5-02440 Braga: Iniziative di competenza per fronteggiare la crisi idrica nella regione Sicilia, con particolare riguardo al ripristino dell'invaso di Ponte Barca	80
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	87
5-02625 Candiani: Orientamenti in ordine all'adozione di iniziative concernenti i territori della Valle Anzasca colpiti dai nubifragi verificatisi nel mese di giugno 2024	80
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	89
5-03025 Caso: Attuazione delle misure per la mitigazione del rischio sismico legato al fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei e per la riparazione degli immobili inagibili	81
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	91
5-03635 Scotto: Iniziative di competenza volte a estendere al territorio della IX Municipalità del comune di Napoli l'applicazione di misure di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico	81
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	93
5-03948 Amendola: Iniziative di competenza per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Basilicata	82
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	94

SEDE CONSULTIVA:

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziari. C. 2355 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	82
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato di Genova e Torino, nonché per i lavori di ristrutturazione della caserma « Cardile » di Alessandria. Atto n. 265 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85

INTERROGAZIONI

Martedì 13 maggio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci.

La seduta comincia alle 12.

5-02370 Fossi: Elementi concernenti l'erogazione delle misure per il ristoro dei danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi in Toscana nel mese di novembre 2023.

Il Ministro Nello MUSUMECI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), replicando in qualità di cofirmatario, nel richiamare gli eventi alluvionali che hanno colpito la Toscana negli ultimi anni, rammenta come, in occasione dell'alluvione di Campi Bisenzio del novembre 2023, il Ministro Musumeci abbia dichiarato che gli interventi preventivi contro il dissesto idrogeologico erano « all'anno zero ». Al riguardo, rileva come, al contrario, le misure adottate dalla regione Toscana abbiano significativamente contenuto l'impatto dei recenti eventi, in particolare nei territori di Pisa e Firenze, ove i danni avrebbero potuto essere ben più gravi.

Pur riconoscendo che il decreto-legge n. 65 del 2025, attualmente all'esame del Senato, dispone ingenti stanziamenti per i territori alluvionati di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, nonché per l'area dei Campi Flegrei colpita dal fenomeno bradisismico, osserva come l'orizzonte temporale di riferimento del provvedimento risulti eccessivamente dilatato e come le risorse allocate siano comunque inferiori rispetto alla stima effettiva dei danni. Per tali ragioni, auspica un cambio di approccio fondato su criteri di concretezza e pragmatismo, con particolare riferimento alla tempestiva realizzazione delle opere idrauliche ritenute prioritarie, già individuate in un atto di indirizzo del Partito Democra-

tico, nonché alla celere erogazione delle risorse necessarie.

5-02440 Braga: Iniziative di competenza per fronteggiare la crisi idrica nella regione Sicilia, con particolare riguardo al ripristino dell'invaso di Ponte Barca.

Il Ministro Nello MUSUMECI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), replicando in qualità di cofirmatario, nel rammentare le criticità connesse alla crisi idrica e alla siccità del Mezzogiorno, richiama le risultanze dell'audizione, presso la Commissione Ambiente, del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, nel corso della quale era stata prospettata la disponibilità di ingenti risorse per il contrasto del fenomeno. Auspica quindi che si possa dare avvio a un'efficace opera di programmazione, accompagnata da investimenti strutturali nel medio-lungo periodo, da attuarsi mediante un'interlocuzione costante tra Governo, Parlamento ed enti territoriali.

Nel rilevare l'inutilità di interventi estemporanei, auspica l'adozione, al di là delle appartenenze politiche, di un patto di continuità istituzionale in grado di offrire risposte concrete alle esigenze delle comunità.

5-02625 Candiani: Orientamenti in ordine all'adozione di iniziative concernenti i territori della Valle Anzasca colpiti dai nubifragi verificatisi nel mese di giugno 2024.

Il Ministro Nello MUSUMECI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Stefano CANDIANI (LEGA), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, esprime apprezzamento per le risorse stanziare a favore delle regioni al fine di contrastare il dissesto idrogeologico, auspicando un costante mo-

nitoraggio da parte dell'Esecutivo sull'effettivo utilizzo di tali fondi da parte degli enti territoriali. Richiama, in particolare, le peculiarità morfologiche del comune di Macugnaga – che lo rendono particolarmente esposto ai fenomeni di dissesto – e le risorse destinate al riassetto del suo territorio, duramente colpito da eventi meteorologici estremi.

Riporta, quindi, due recenti episodi di cronaca di tenore opposto, segnalando, da una parte, la notizia dell'arresto del sindaco di Macugnaga per presunte violazioni di natura urbanistica e ambientale connesse ad interventi contro il dissesto idrogeologico e, dall'altra, la situazione critica di un immobile situato nel comune di Comerio, minacciato da un potenziale crollo dovuto ad infiltrazioni di acque deviate, rispetto al quale si registra un sostanziale immobilismo da parte dell'amministrazione competente.

Alla luce di tali circostanze, auspica che siano definite in modo puntuale le procedure concernenti la gestione del rischio idrogeologico e le correlative responsabilità dei soggetti coinvolti. Ribadisce, in conclusione, la necessità che sia svolto un costante monitoraggio sull'impiego delle risorse assegnate alle regioni.

5-03025 Caso: Attuazione delle misure per la mitigazione del rischio sismico legato al fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei e per la riparazione degli immobili inagibili.

Il Ministro Nello MUSUMECI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Antonio CASO (M5S), replicando, fa presente come, proprio nel corso della seduta odierna, si sia verificata una nuova scossa sismica nei Campi Flegrei, seguita da un diffuso stato di panico e smarrimento tra la popolazione residente. Nel precisare come non intenda strumentalizzare la tematica del bradisismo dei Campi Flegrei – sulla quale dovrebbe registrarsi una convergenza tra tutte le forze politiche – rileva come le questioni sollevate nell'interrogazione a sua

firma restino drammaticamente attuali a oltre sei mesi dal suo deposito.

Denuncia, in particolare, le evidenti criticità nell'attuazione delle misure previste dalla decretazione d'urgenza, a fronte della persistente incertezza che grava sui cittadini. A titolo esemplificativo, segnala che l'analisi di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio risulta ancora incompleta, lasciando la popolazione priva di informazioni certe sullo stato degli immobili in cui vive, e che, per gli immobili sgomberati, gli interventi di messa in sicurezza non partiranno prima del 2027. Osserva che tali ritardi stanno alimentando un crescente senso di sconforto e disillusione, che si traduce in una preoccupante perdita di fiducia nei confronti delle istituzioni, ulteriormente acuita da misure ritenute inadeguate, come la sospensione parziale ed estemporanea dei termini per alcuni versamenti tributari prevista dal decreto-legge n. 65 del 2025.

Rileva, infine, che i numerosi tentativi del gruppo del Movimento 5 Stelle di offrire un contributo migliorativo ai provvedimenti intervenuti sul tema oggetto dell'interrogazione, anche raccogliendo le istanze dei cittadini, si sono scontrati con una persistente chiusura da parte della maggioranza, alimentando un senso di frustrazione nei territori coinvolti. Conclude auspicando un'inversione di rotta da parte dell'Esecutivo, affinché si dia finalmente risposta, in modo celere ed efficace, alle legittime esigenze delle comunità interessate.

5-03635 Scotto: Iniziative di competenza volte a estendere al territorio della IX Municipalità del comune di Napoli l'applicazione di misure di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico.

Il Ministro Nello MUSUMECI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), replicando in qualità di cofirmatario, si associa alle considerazioni espresse dal deputato Caso, manifestando preoccupazione per la situa-

zione che grava sul territorio oggetto dell'interrogazione, densamente popolato e particolarmente esposto ai rischi connessi al fenomeno bradisismico. Richiamando i contenuti del decreto-legge n. 65 del 2025, che contempla, tra le altre misure, interventi per l'area dei Campi Flegrei, evidenzia la necessità di un approccio pragmatico e condiviso, che coinvolga la regione Campania e gli enti locali, e che non si limiti allo stanziamento – peraltro insufficiente – delle risorse previste dal suddetto provvedimento, ma che sia finalizzato a garantire condizioni di sicurezza effettiva per i residenti, superando le mere enunciazioni di principio. In tale prospettiva, stigmatizza che nel decreto-legge n. 39 del 2025 in materia di coperture assicurative per eventi catastrofici – di cui la Commissione Ambiente ha recentemente concluso l'esame in sede referente – non figurino le fattispecie del bradisismo, a ulteriore riprova della necessità di un quadro organico e coerente. Per tali ragioni, rappresenta l'esigenza di adottare misure specifiche volte a garantire la sicurezza dei cittadini, anche attraverso particolari forme di agevolazione fiscale per la messa in sicurezza degli immobili pubblici e privati, nonché per il ripristino delle infrastrutture, la cui funzionalità è imprescindibile anche nell'eventualità di scenari emergenziali connessi a mobilitazioni o evacuazioni della popolazione residente.

5-03948 Amendola: Iniziative di competenza per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Basilicata.

Il Ministro Nello MUSUMECI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), replicando in qualità di cofirmatario, sottolinea la gravità della situazione di scarsità idrica che interessa la regione Basilicata, evidenziando come le criticità già manifeste nella stagione primaverile siano destinate ad intensificarsi con l'approssimarsi del periodo estivo. Richiamando i contenuti dell'audizione del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica,

rappresenta la necessità di avviare una concreta attività di pianificazione e programmazione, finalizzata alla realizzazione degli interventi ritenuti indispensabili, anche ai fini del potenziamento del reticolo idrico minore.

In tale ambito, pone l'accento sull'importanza di impianti multifunzionali, in grado di gestire la sovrabbondanza della risorsa idrica nei mesi invernali e di prevenirne la scarsità durante le stagioni più calde. Conclude osservando l'inadeguatezza dell'approccio promosso dalla giunta della regione Basilicata, basato su *bonus* e sovvenzioni ai privati, ribadendo come spetti alle regioni e allo Stato farsi carico, con responsabilità e tempestività, della realizzazione delle opere necessarie a tutela dei cittadini.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 maggio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 12.55.

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziari.

C. 2355 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, deputata Semenzato, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, si sofferma sulle disposizioni di maggior interesse per la Commissione.

L'articolo 3 reca modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011 (cosiddetto codice antimafia) in materia di documentazione antimafia riferita ai contratti di rete e di non applicabilità dei divieti di contrattare e di ottenere concessioni o erogazioni qualora dall'applicazione di tali divieti derivi il venir meno dei mezzi di sostentamento per l'interessato e la sua famiglia. In particolare, la modifica introdotta dal comma 1, lettera *a*), è volta a includere nell'articolo 85 del codice antimafia – che disciplina i soggetti ai quali deve riferirsi la documentazione antimafia nel caso di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese – anche i contratti di rete, stabilendo che in tal caso la documentazione debba riferirsi alle imprese aderenti al contratto e, ove presente, all'organo comune. Al riguardo, rammenta che l'articolo 65 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023) riconosce le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete quali operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Segnala che, ai sensi del comma 53 della legge n. 190 del 2012, tra le attività considerate a rischio di infiltrazione mafiosa, risultano anche le attività di: estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; servizi ambientali, ivi comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L'articolo 7 reca, tra le altre cose, una serie di modifiche al codice antimafia in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati, nonché di contributi agli enti locali per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico dei beni destinati con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC). In particolare, il comma

1, lettera *b*), integra l'articolo 36 del decreto legislativo n. 159 del 2011 rubricato « Relazione dell'amministratore giudiziario ». Con il nuovo comma *2-bis* si dispone che la relazione dell'amministratore giudiziario sui beni sequestrati ne illustri nel dettaglio le caratteristiche tecnico-urbanistiche, evidenziando gli eventuali abusi e descrivendo i possibili impieghi dei beni in rapporto ai vigenti strumenti urbanistici generali.

La lettera *b*), numero 2, prevede che l'attività di esecuzione delle verifiche tecnico-urbanistiche e di interlocuzione dell'amministratore giudiziario con gli uffici comunali competenti debba proseguire sino al suo perfezionamento anche dopo il deposito della relativa relazione. La lettera *d*) dispone l'introduzione, all'articolo 40 (Gestione dei beni sequestrati), del nuovo comma *1-bis*, il quale stabilisce che, se nell'ambito dell'accertamento tecnico-urbanistico di cui all'articolo 36, comma *2-bis*, (introdotta dalla lettera *a*) del presente articolo) viene accertata la sussistenza di abusi non sanabili, con il provvedimento di confisca il giudice ne ordina la demolizione; si stabilisce, inoltre, che il bene non venga acquisito al patrimonio dell'erario e che l'area di sedime sia acquisita al patrimonio indisponibile del comune territorialmente competente. La disposizione prevede l'applicazione della disciplina dettata dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) in materia di interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici. La lettera *h*) interviene sull'articolo 48 del codice antimafia, relativo alla destinazione dei beni e delle somme, prevedendo che, qualora nel procedimento finalizzato alla destinazione del bene sia accertata la sussistenza di abusi non sanabili, la suddetta Agenzia promuova l'incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, per avviare il procedimento con cui il giudice dispone la demolizione del bene. Il comma 2 modifica il comma 53 della legge di bilancio 2019, disponendo in materia di contributi agli enti locali per la progetta-

zione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del territorio. Nello specifico, si prevede che l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale venga determinato tenendo conto, prioritariamente: della messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; della messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; della messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Infine, è previsto che, tra gli interventi prioritari, figurino anche quelli relativi alla messa in sicurezza e all'efficientamento energetico dei beni destinati all'ente medesimo con provvedimento della predetta Agenzia.

L'articolo 10 introduce disposizioni finalizzate a contrastare l'occupazione abusiva di immobili, introducendo il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui e una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile e la reintegrazione nel possesso, in particolare prevedendo l'inserimento nel codice penale, nell'ambito dei delitti contro il patrimonio, dell'articolo 634-*bis* (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui) e nel codice di procedura penale dell'articolo 321-*bis* (Reintegrazione nel possesso dell'immobile). Il comma 2 stabilisce che si proceda d'ufficio se il fatto riguarda acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati al pubblico.

L'articolo 13 estende l'ambito di applicazione della misura di prevenzione del divieto di accesso alle aree urbane (DACUR, cosiddetto Daspo urbano). Più nello specifico, il comma 1, lettera *a*), dell'articolo in esame interviene sull'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, prevedendo che il divieto di accesso possa essere disposto dal questore anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati – anche con sentenza non definitiva – nei cinque anni precedenti, per uno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, qualora questi siano commessi in uno dei luoghi indicati dall'articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge. Tali luo-

ghi consistono nelle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze.

L'articolo 14 dispone che sia punito a titolo di illecito penale – in luogo dell'illecito amministrativo, attualmente previsto – il blocco stradale o ferroviario attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite.

L'articolo 19, tra le altre cose, introduce un'aggravante per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (articolo 336 del codice penale), resistenza a pubblico ufficiale (articolo 337 del codice penale) e violenza o minaccia a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (articolo 338 del codice penale) qualora commessi al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, trasporti, telecomunicazioni o altri servizi pubblici.

In conclusione, avverte che la relatrice si riserva di presentare una proposta di parere sull'atto in esame, anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel dibattito in Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 maggio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato di Genova e Torino, nonché per i lavori di ristrutturazione della caserma « Cardile » di Alessandria.

Atto n. 265.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Benvenuti Gostoli, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame si basa sulla disciplina di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto «Sblocca cantieri»), che prevede l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, per la nomina di commissari straordinari con il compito di sovrintendere alla realizzazione o al completamento di interventi infrastrutturali caratterizzati da complessità progettuale, difficoltà esecutive o amministrative, o rilevante impatto socio-economico.

In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021, che ha nominato l'ingegnere Fabio Riva commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali riguardanti la caserma «Cardile» di Alessandria.

Successivamente, ravvisata l'esigenza di riportare gli interventi infrastrutturali alla competenza territoriale dei rispettivi provveditorati interregionali, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022 l'ingegner Riva è stato sostituito dall'ingegnere Vittorio Maugliani, all'epoca Provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, quale commissario straordinario per le opere infrastrutturali della Caserma «Cardile» di Alessandria, nonché per la riorganizzazione di taluni presidi della Polizia di Stato nelle città di Genova e Torino.

Alla luce del collocamento in quiescenza dell'ingegnere Maugliani – e nelle more dell'adozione del piano di razionalizzazione dei compiti dei commissari straor-

dinari previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 89 del 2024 – il provvedimento in esame dispone la sua sostituzione con il Provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria *pro tempore*, ingegnere Francesco Sorrentino.

In particolare, l'articolo unico dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede, al comma 1, che il Provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria *pro tempore* è nominato commissario straordinario per gli interventi relativi alla riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato di Genova e Torino, nonché per i lavori di ristrutturazione della caserma «Cardile» di Alessandria.

Il comma 2 dispone che al nuovo commissario straordinario si applichi la disciplina già prevista per il predecessore. Il comma 3, infine, dispone che il commissario straordinario assuma anche le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Segnala, altresì, che lo schema di decreto in esame è corredato dal *curriculum* dell'ingegnere Francesco Sorrentino e dalla dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi.

In conclusione, avverte che il relatore si riserva di presentare una proposta di parere sull'atto in esame, anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel dibattito in Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 13 maggio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.10.

ALLEGATO 1

5-02370 Fossi: Elementi concernenti l'erogazione delle misure per il ristoro dei danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi in Toscana nel mese di novembre 2023.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 3 novembre 2023, ha dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, stanziando, per l'attuazione dei primi interventi, 5.000.000 di euro.

Successivamente, il Consiglio dei ministri:

in data 5 dicembre 2023, ha deliberato l'estensione degli effetti dello stato di emergenza ai territori delle province di Massa-Carrara e di Lucca, stanziando euro 3.700.000;

in data 28 dicembre 2023, ha deliberato l'ulteriore stanziamento di 25 milioni di euro, per far fronte alle esigenze più immediate relative agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, nonché di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche;

in data 30 aprile 2024, ha deliberato l'ulteriore integrazione dello stanziamento per euro 88.500.000, per il finanziamento dei citati interventi.

Quanto ai fabbisogni relativi al sostegno a privati e attività produttive, il Governo ha stanziato, con l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 ulteriori 66 milioni di euro.

Il Commissario delegato, individuato nel presidente della regione Toscana, in data 24 dicembre 2024, ha trasmesso una pro-

posta di rimodulazione del Piano degli interventi urgenti. Il Dipartimento della Protezione civile, con nota del 14 febbraio 2025, ha comunicato l'approvazione della rimodulazione di tale Piano per l'importo complessivo di euro 121.959.604,80, residuando la somma di euro 240.395,20, da programmarsi successivamente, rispetto alla somma stanziata di euro 122.200.000.

La ricognizione dei fabbisogni per la riduzione del rischio residuo è stata comunicata dal Commissario delegato con le note del 9 e 13 febbraio, del 13 marzo e dell'11 aprile 2024, senza tuttavia individuare quali fossero gli interventi prioritari. Pertanto, il Dipartimento della Protezione civile ha sollecitato, con nota del 5 settembre 2024, l'individuazione dell'ordine di priorità. Conseguentemente, il 22 ottobre 2024, il Commissario delegato ha trasmesso la ricognizione dei fabbisogni con ordine di priorità per complessivi euro 1.018.351.690,84 suddivisa in tre classi (Classe 1 riferita a 584 interventi per euro 331.639.714,08; Classe 2 riferita a 91 interventi per euro 464.621.476,76; Classe 3 riferita a 48 interventi per euro 222.090.500).

Attualmente, questi fabbisogni prioritari sono in corso di istruttoria.

Infine, come stabilito dalla Decisione (UE) n. 2024/2772 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2024 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, l'Italia riceverà una somma pari ad euro 67.811.826 in relazione alle alluvioni che hanno colpito la regione Toscana ad ottobre e novembre 2023.

ALLEGATO 2

5-02440 Braga: Iniziative di competenza per fronteggiare la crisi idrica nella regione Sicilia, con particolare riguardo al ripristino dell'invaso di Ponte Barca.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La derivazione dell'uso della risorsa idrica compete primariamente alla Regione Siciliana (anche nelle funzioni di Amministrazione concedente) e alle Autorità di bacino distrettuale competenti territorialmente (nelle funzioni di programmazione dell'uso dell'acqua) proporre la realizzazione di nuove infrastrutture idriche, ovvero vigilare sull'utilizzo. È, altresì, compito degli Enti di Governo d'Ambito competenti territorialmente proporre interventi che saranno gestiti dagli affidatari nell'ambito del servizio idrico integrato.

Ciò premesso, in relazione alle attività di protezione civile per fronteggiare la situazione di grave *deficit* idrico in atto nel territorio siciliano, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 6 maggio 2024, ha dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale per la durata di dodici mesi, stanziando per l'attuazione dei primi interventi 20 milioni di euro; nella seduta del 9 dicembre 2024, ha deliberato l'ulteriore stanziamento di euro 28.100.000 per il completamento delle attività necessarie per fronteggiare l'emergenza.

Per quanto attiene alla realizzazione degli interventi di medio-lungo periodo, non riconducibili al perimetro temporale e operativo della gestione emergenziale, si osserva che l'attuale emergenza idrica deve essere affrontata su due diversi piani; uno inerente ad azioni di immediata realizzazione, affidate dalla Cabina di Regia al Commissario Straordinario per l'emergenza idrica; l'altro afferente alla realizzazione di opere ed interventi strutturali.

Con riferimento all'attività commissariale, con il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, si è previsto che il Commissario straordinario provveda,

in via d'urgenza, alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela. Per la realizzazione di tali interventi è previsto un limite di spesa di euro 100 milioni, di cui euro 90 milioni a valere sulle risorse statali ed euro 10 milioni a valere sulle risorse rese disponibili dalla Regione Siciliana nell'ambito del proprio bilancio.

Per gli interventi strutturali di medio e lungo termine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, coerentemente con le proprie competenze e funzioni, è impegnato a esercitare il ruolo di coordinamento strategico nella programmazione di interventi infrastrutturali relativi all'approvvigionamento idrico primario. A tali fini, rileva il Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2024. Per quanto attiene alla Regione Siciliana, sono state presentate n. 49 proposte di intervento, tutte inserite nel Piano, per un valore stimato di circa 1,6 miliardi di euro. Tra queste vi è l'intervento denominato « Sostituzione della condotta metallica sul fiume Simeto in località Ponte Barca con la quale vengono consegnati i volumi irrigui alle prese di quota 100 metri sul livello del mare e 56 metri sul livello del mare del Consorzio di Bonifica 9 Catania », presentato da Regione Siciliana, per un valore di 23.485.000 di euro. Il progetto è stato valutato in classe di merito alta. Per tale motivo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne ha predisposto il finanziamento, assieme ad altri interventi in tutto il Paese, dei quali circa 90 milioni di euro nel territorio siciliano. Tali finanziamenti, per la Regione Siciliana, si vanno ad aggiungere ai circa 690 milioni di euro già

finanziati da altri strumenti di programmazione, dei quali 288 dal PNRR, in fase di esecuzione, e 210 a valere sul fondo ReACT EU.

Si osserva che anche con programmi di finanziamento nazionali (tramite fondi europei e nazionali), il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha destinato ingenti risorse agli interventi sulle infrastrutture irrigue collettive. Dal 2018 sono stati finanziati nella Regione Siciliana n. 14 interventi per 142,3 milioni di euro. Un ulteriore intervento è programmato al finanziamento per circa 2,3 milioni di euro, per cui complessivamente alla Regione Siciliana sono destinati

144,6 milioni di euro per la realizzazione di n. 15 interventi infrastrutturali.

Infine, in relazione alla situazione della diga di Ponte Barca, a causa dell'usura nel tempo (la traversa è in esercizio dal 1985) ed in carenza di manutenzione ordinaria, le tenute delle paratoie hanno manifestato delle perdite al contatto con le strutture di calcestruzzo. Nel 2024 sono stati eseguiti interventi per la riduzione delle perdite al contatto tra le strutture di calcestruzzo e gli organi meccanici. L'attuazione di tali interventi è stata possibile a seguito di decretazione di somma urgenza con fondi del Dipartimento regionale di Protezione civile. Tali lavori risultano ultimati.

ALLEGATO 3

5-02625 Candiani: Orientamenti in ordine all'adozione di iniziative concernenti i territori della Valle Anzasca colpiti dai nubifragi verificatisi nel mese di giugno 2024.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 7 agosto 2024, ha dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, per la durata di dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nei giorni 29 e 30 giugno 2024, hanno colpito numerosi comuni nel territorio della città metropolitana di Torino e delle province di Vercelli e del Verbano-Cusio-Ossola, stanziando, per l'attuazione dei primi interventi, euro 17.120.000.

Con ordinanza del 21 agosto 2024, il presidente della regione Piemonte è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi. Il Commissario delegato è tenuto a predisporre – nel limite delle risorse finanziarie stanziata – un Piano degli interventi urgenti. Il 5 febbraio 2025, il Dipartimento della Protezione civile ha approvato tale Piano degli interventi urgenti per un importo di euro 17.049.073,45. In particolare, ferma l'approvazione di n. 4 misure per interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e n. 95 interventi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, si segnala l'avvenuta approvazione dell'inserimento all'interno del Piano di ulteriori interventi in relazione al recupero e allo smaltimento dei rifiuti alluvionali per l'importo di euro 43.340,50. Il 16 aprile 2025 il Dipartimento della protezione civile ha approvato la terza rimodulazione del Piano degli interventi urgenti per un importo pari ad euro 17.092.723,87. Attualmente è in fase di istruttoria un'ulteriore rimodulazione del medesimo Piano.

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 9 aprile 2025, ha integrato lo stanziamento di ulteriori euro 13.530.000.

Per quanto riguarda la realizzazione di interventi necessari per la mitigazione del rischio idrogeologico, si rappresenta che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica concretizza le proprie funzioni in materia attraverso atti di programmazione e finanziamento di interventi strutturali proposti dalle regioni e dalle province autonome, selezionati secondo la procedura e i criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2021.

Tali criteri tengono conto, tra l'altro, della pianificazione svolta dalle competenti Autorità di bacino distrettuali, in relazione al rischio da frana (Piani di Assetto Idrogeologico – PAI) e al rischio da alluvioni (Piani di Gestione del Rischio da Alluvioni – PGRA).

Per la definizione del Piano stralcio 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha reso disponibili risorse del proprio bilancio ammontanti a circa 1 miliardo di euro, di cui con decreto del 21 ottobre 2024 sono state attribuite alla regione Piemonte risorse per euro 87.165.706,07.

È auspicabile, anche per evitare il ripetersi di eventi analoghi, massimizzare gli sforzi nelle attività di prevenzione strutturale e non strutturale.

A tale proposito, si ricorda che alla regione Piemonte sono stati assegnati plurimi finanziamenti in relazione al rischio idrogeologico.

In particolare, per quanto riguarda le risorse di specifica competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il periodo 2014-2025, risultano finanziati n. 97 interventi per un importo complessivo di oltre 200 milioni di euro.

Per quanto riguarda le risorse di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, risultano ammessi a finanziamento interventi e attività di progettazione per oltre 17 milioni di euro, sempre in favore della regione Piemonte.

Se poi consideriamo tutti i finanziamenti pubblici relativi al contrasto del dissesto idrogeologico, sempre in favore della stessa regione e per il periodo 2014-2025, risultano finanziati interventi per oltre 1 miliardo di euro.

ALLEGATO 4

5-03025 Caso: Attuazione delle misure per la mitigazione del rischio sismico legato al fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei e per la riparazione degli immobili inagibili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel rinviare a quanto rappresentato nell'informativa alla Camera dei deputati del 20 marzo 2025, nell'ottica di un rafforzamento delle azioni di prevenzione svolte dal Sistema nazionale della protezione civile, il Consiglio dei ministri ha adottato, nell'arco di circa un anno e mezzo, ben tre decreti-legge, recanti misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

Con il primo decreto del 12 ottobre 2023, n. 140, si è inteso fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e disposizioni di accelerazione e con uno stanziamento di circa 55 milioni di euro, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico.

In attuazione di tale decreto, con decreto a mia firma del 26 febbraio 2024, è stato approvato un Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate, rivolto al patrimonio edilizio pubblico e privato, finalizzato a supportare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e ad individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico.

Il Piano straordinario si compone, tra l'altro, di:

un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario;

un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e, all'esito di un primo piano di misure per la relativa mitigazione.

Con riguardo all'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, il 25 marzo 2024 è stata avviata la «ricognizione pre-

liminare delle caratteristiche edilizie, classificazione della vulnerabilità speditiva ed individuazione delle aree da sottoporre ad approfondimenti conoscitivi». Nel mese di giugno 2024 è terminata la prima ricognizione speditiva sugli edifici residenziali privati all'interno della «zona di intervento». Gli esiti di tali valutazioni sono stati trasmessi ai tre comuni interessati il 30 ottobre 2024, al fine di dare avvio alla successiva fase di approfondimento conoscitivo sui singoli edifici, previa istanza da parte dei cittadini.

In seguito alla promulgazione della legge di Bilancio n. 207 del 2024, che ha previsto lo stanziamento di risorse dedicate alla riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato (100 milioni di euro ripartiti in 5 anni dal 2025 al 2029), in occasione di una riunione tenutasi il 28 gennaio 2025, si è concordato con i comuni coinvolti l'avvio della seconda fase delle attività ricognitive sui singoli edifici e la conseguente strategia di comunicazione alla cittadinanza.

Pertanto, il 5 marzo 2025 sono stati pubblicati dai comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, gli avvisi alla cittadinanza ed il relativo *Vademecum* messi a punto con il supporto del Dipartimento della Protezione civile e della regione Campania. Contestualmente è stata pubblicata una piattaforma informatica appositamente realizzata dal Dipartimento per l'acquisizione delle istanze di sopralluogo da parte dei cittadini.

In merito all'edilizia pubblica, il Piano straordinario ha previsto una serie di misure, consistenti in un programma di verifiche tecniche e la definizione di un primo e secondo programma di interventi, nei limiti delle risorse disponibili stanziato dal decreto-legge n. 140 del 2023 (euro 35,93 milioni).

Sempre in attuazione del decreto dell'ottobre 2023:

il 23 novembre 2023, con delibera della Giunta della regione Campania, è stato approvato un Piano di comunicazione alla popolazione concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative già avviate nell'area interessata ovvero l'avvio di nuove iniziative, tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità;

il 12 dicembre 2023 si è conclusa l'elaborazione di uno specifico Piano operativo di emergenza, contenente le procedure operative da adottare in caso di recrudescenza delle fenomenologie in esame. È stato anche realizzato un programma di tre attività esercitative.

Il Governo, la scorsa estate, è nuovamente intervenuto, con il decreto-legge n. 91 del 2024, successivamente rifiuto nel decreto-legge n. 76 del 2024, nella definizione di misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

In attuazione di tale decreto è stato nominato un Commissario straordinario con poteri in deroga, responsabile della predisposizione ed attuazione di appositi programmi di intervento, per i quali è stata autorizzata la spesa complessiva di euro 435.755.000 nel periodo 2024-2029, che si aggiungono ai 37.200.000 già stanziati per gli oneri di conto capitale con il decreto-legge n. 140 del 2023. Si è già avviata con il Commissario straordinario un'azione ordinata e organizzata, che ha portato all'avvio dei primi cantieri.

In relazione all'edilizia privata, si osserva che, con lo stesso decreto-legge n. 76 del 2024, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024, è stata autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno. La disciplina attuativa è stata dettata con apposito decreto, a mia firma,

con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, registrato il 31 dicembre 2024 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 2025.

Il decreto-legge n. 76 del 2024 ha previsto, altresì, l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024.

Occorre rammentare anche l'ulteriore stanziamento operato dal Governo con la legge di Bilancio per il 2025, per un importo complessivo di 100 milioni di euro per il quinquennio 2025-2029, teso a favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale insistente nella zona di intervento dei Campi Flegrei.

Infine, con decreto-legge del 7 maggio 2025 sono state dettate disposizioni a tutela dei soggetti destinatari di ordinanze di sgombero in conseguenza degli effetti prodotti dai sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

In particolare, si prevede:

la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per il periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025;

la sospensione dei mutui e dei finanziamenti, per imprese e famiglie, sempre in relazione al periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025;

lo stanziamento di 50 milioni di euro in tre anni (20 milioni di euro per il 2025, 15 milioni di euro per il 2026 e 15 milioni di euro per il 2027) per contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili;

la previsione, per gli anni 2025 e 2026, di contributi per l'autonoma sistemazione per i nuclei familiari che hanno subito lo sgombero dalle proprie abitazioni in esecuzione di provvedimenti dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

ALLEGATO 5

5-03635 Scotto: Iniziative di competenza volte a estendere al territorio della IX Municipalità del comune di Napoli l'applicazione di misure di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ai fini della predisposizione del Piano straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, il Dipartimento della Protezione civile ha provveduto – sulla base dei dati di sollevamento bradisismico e della sismicità dell'area resi disponibili dai Centri di competenza – ad una prima delimitazione di una zona di intervento, condivisa con i comuni interessati, la città metropolitana di Napoli, la prefettura di Napoli e la regione Campania che ha avuto il parere favorevole, in sede di riunione del 3 novembre 2023, da parte della Commissione Nazionale per la Prevenzione e Prevenzione dei Grandi Rischi – Settori Rischio Vulcanico e Sismico.

La perimetrazione di tale area è stata successivamente ancor meglio definita (dicembre 2023) in base ai confini amministrativi, da parte dei medesimi comuni interessati e della città metropolitana di Napoli, in raccordo con la regione Campania e il Dipartimento della Protezione civile: essa include parte dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli (in particolare il quartiere di Bagnoli all'interno della Municipalità di

Fuorigrotta-Bagnoli e porzione delle Municipalità di Soccavo/Pianura e di Posillipo) comprendendo, in totale, una popolazione di circa 85.000 persone e un numero complessivo stimato (da elaborazioni condotte dal Centro PLINIVS a partire dai dati ISTAT 2001) di circa 15.000 edifici. A tale zona è, dunque, da riferire l'attuazione del Piano straordinario di cui al decreto-legge n. 140 del 2023.

Ciò posto, si ritiene che con riguardo all'istanza del IX Municipio di Napoli, cui fa riferimento l'interrogante, è in valutazione un *iter* analogo a quello che ha dato luogo all'attuale individuazione dell'ambito di applicazione del predetto Piano straordinario, che preveda una nuova analisi dei dati bradisismici e sismici, con acquisizione del successivo parere della comunità scientifica e degli Enti territoriali coinvolti.

Sulla base degli esiti di tale *iter* istruttorio, potrà essere valutata l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari e l'eventuale stanziamento delle conseguenti risorse economiche.

ALLEGATO 6

5-03948 Amendola: Iniziative di competenza per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Basilicata.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La derivazione dell'uso della risorsa idrica compete primariamente alla regione (anche nelle funzioni di Amministrazione concedente) e alle Autorità di bacino distrettuale competenti territorialmente (nelle funzioni di programmazione dell'uso dell'acqua) compete proporre la realizzazione di nuove infrastrutture idriche, ovvero vigilare sull'utilizzo. È, altresì, compito degli Enti di Governo d'Ambito competenti territorialmente, proporre interventi che saranno gestiti dagli affidatari nell'ambito del servizio idrico integrato.

Ciò premesso, in relazione alle attività di protezione civile volte per fronteggiare la situazione di grave *deficit* idrico in atto nel territorio della regione Basilicata servito dallo schema del Basento-Camastra, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 21 ottobre 2024, ha dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, per la durata di sei mesi, stanziando per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento, euro 2.500.000.

Con ordinanza del 29 ottobre 2024 il presidente della regione Basilicata è stato nominato Commissario delegato: allo stesso è stato demandato il compito di predisporre un Piano degli interventi e delle misure più urgenti. Tale Piano è stato approvato dal Dipartimento della Protezione civile, con note del 13 novembre 2024 e del 20 novembre 2024, per un totale di euro 2.475.000. Il 14 marzo 2025 il Dipartimento della Protezione civile ha approvato la rimodulazione del Piano degli interventi urgenti per un importo pari ad euro 2.500.000.

Il Consiglio dei ministri, con delibera del 28 marzo 2025, ha prorogato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in esame. È in fase di completamento l'i-

strutturoria di competenza dipartimentale relativa alla ricognizione degli ulteriori fabbisogni.

Ciò rilevato con riferimento al contesto emergenziale, si fornisce una breve sintesi sullo stato di severità idrica dei principali sistemi lucani.

Dalle informazioni a disposizione della Struttura di missione per il contrasto della scarsità idrica, provenienti dalla riunione del 25 marzo 2025 dell'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino, risulta che:

per gli invasi del sistema EIPLI-Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria-lucano, l'evoluzione della disponibilità evidenzia un grado di criticità elevato per l'invaso di Monte Cotugno quanto per l'invaso del Pertusillo;

per gli schemi idrici lucani, si conferma la severità idrica « elevata » per lo schema Basento-Agri-Camastra, mentre risulta « media » per il restante territorio regionale.

Nel corso della stessa riunione del 25 marzo 2025 è stato evidenziato, inoltre, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con provvedimento del 25 febbraio 2025, ha autorizzato l'aumento della capacità di invaso della diga del Camastra. L'intervento consentirà di accumulare circa 2,5 milioni di metri cubi d'acqua in più rispetto agli attuali 9, portando il livello a oltre 11 milioni.

Si osserva anche che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con programmi di finanziamento nazionali (tramite fondi europei e nazionali), ha destinato ingenti risorse agli interventi sulle 70 infrastrutture irrigue

collettive. Con riferimento specifico alla regione Basilicata, dal 2018, al fine di affrontare l'emergenza idrica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha finanziato n. 10 interventi per complessivi 99,3 milioni di euro.

Nella regione Basilicata è stato stanziato un ulteriore finanziamento per lo sviluppo progettuale ai fini del recupero delle condizioni di sicurezza e funzionalità dell'invaso « Diga Abate Alonia », di circa 10,3 milioni di euro.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'avvocato Matteo Paroli, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale (nomina n. 65) . 96

SEDE CONSULTIVA:

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (*Esame e rinvio*) 96

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 13 maggio 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

Audizione dell'avvocato Matteo Paroli, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale (nomina n. 65).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 maggio 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

C. 2355 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, riferisce sui contenuti del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, ai fini della sua conversione in legge, sul quale la Commissione è chiamata a rendere parere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia.

Premette che il decreto-legge n. 48 del 2025, composto di 39 articoli, si pone in linea di continuità con il cosiddetto « disegno di legge sicurezza », approvato in prima lettura alla Camera dei deputati in data 18 settembre 2024 (A.C. 1660).

Passa poi ad illustrare le disposizioni di interesse per la Commissione.

Nell'ambito del Capo I, che reca disposizioni per la prevenzione e il contrasto del

terrorismo e della criminalità organizzata, rileva, ai fini delle competenze della Commissione, l'articolo 2, recante prescrizioni in materia di comunicazione dei dati relativi ai contratti di noleggio di autoveicoli al Ministero dell'interno per finalità di sicurezza.

Ricorda in proposito che il decreto-legge n. 113 del 2018, al fine di far fronte alle crescenti esigenze di prevenzione del terrorismo, ha previsto la comunicazione, da parte degli esercenti dell'attività di autonoleggio, dei dati identificativi del soggetto richiedente il servizio per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno.

L'articolo 2 interviene su tale disciplina, anzitutto, ampliando le finalità per le quali occorre effettuare la comunicazione, comprendendo tra gli altri anche i reati inerenti alla criminalità di tipo mafioso; in secondo luogo, prevedendo che la comunicazione riporti i dati identificativi del veicolo, quali targa e numero di telaio, nonché gli intervenuti mutamenti della proprietà e gli eventuali contratti di subnoleggio; infine, colmando una lacuna normativa, con l'introduzione di una sanzione per il caso di omessa comunicazione.

Il medesimo articolo apporta, poi, un'ulteriore novella alla normativa in esame, non contenuta nel testo del disegno di legge esaminato dal Parlamento (A.C. 1660), prevedendo che il Centro elaborazione dati proceda al raffronto automatico dei dati comunicati con quelli conservati al suo interno, comprensivi anche delle segnalazioni inserite dalle Forze di polizia in merito ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale.

Nell'ambito del Capo II, recante disposizioni in materia di sicurezza urbana, l'articolo 11, comma 1, introduce, all'interno dell'articolo 61 del codice penale, la nuova circostanza aggravante comune dell'aver commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie o delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto passeggeri. Tale circostanza si applica ai delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e

contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio.

L'articolo 13 reca disposizioni finalizzate ad estendere l'ambito di applicazione della misura di prevenzione del DACUR, ossia il divieto d'accesso alle aree urbane (cosiddetto DASPO urbano). Nello specifico, la disposizione prevede che il divieto di accesso possa essere disposto dal questore anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nei cinque anni precedenti, per uno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, qualora questi siano commessi nelle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze. Viene introdotta, inoltre, l'osservanza del divieto di accesso, disposto in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti, come ulteriore condizione al rispetto della quale può essere subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena.

L'articolo 14 prevede che sia punito a titolo di illecito penale, in luogo dell'illecito amministrativo attualmente previsto, il blocco stradale o ferroviario attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo. La pena è la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è la reclusione da sei mesi a due anni.

Nell'ambito del Capo III, recante misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia, l'articolo 19, comma 1, lettera c), interviene in materia di circostanze aggravanti dei delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale e violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti, di cui all'articolo 339 del codice penale. Nello specifico, la disposizione prevede l'introduzione di un'ulteriore circostanza aggravante in virtù della quale la pena è aumentata anche se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'eroga-

zione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. Si tratta, pertanto, di una circostanza aggravante ad effetto comune, con aumento della pena fino a un terzo.

L'articolo 21 prevede che le Forze di polizia possano essere dotate di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento. La disposizione contempla, pertanto, una facoltà, non un obbligo generalizzato, applicabile ai casi in cui le Forze di polizia siano impiegate nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno.

L'articolo 25 reca un inasprimento sanzionatorio delle previsioni dell'articolo 192 del codice della strada, con particolare riguardo ai casi di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale. In particolare, nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 del medesimo articolo 192, quali il rifiuto di esibire documenti di guida o di far ispezionare il veicolo al personale di polizia stradale, si prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 400 euro, anziché da 87 a 344 euro. Nel caso di inosservanza dell'invito a fermarsi, viene prevista, ove il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 600, anziché da 87 a 344 euro. Si prevede altresì che, in caso di reiterazione della violazione nel biennio, si applichi anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni. Per l'inosservanza delle previsioni di cui al comma 4 dello stesso articolo 192, che disciplina i cosiddetti « posti di blocco », si prevede, ove il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 6.000. In questa ipotesi, oggettivamente più grave delle precedenti, si stabilisce che all'accertamento della violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi a un anno. Infine, viene ritoccata la tabella re-

lativa alla decurtazione dei punti della patente, prevista dall'articolo 126-*bis* del codice della strada, al duplice scopo di adeguarla alla nuova articolazione delle condotte e di graduare la decurtazione alla nuova valutazione di gravità delle stesse.

L'articolo 29 tutela le funzioni istituzionali del Corpo della guardia di finanza svolte in mare. In particolare, la disposizione estende l'applicabilità delle pene previste dal codice della navigazione per i capitani delle navi, italiane o straniere, che non obbediscano all'intimazione di fermo di unità del naviglio della Guardia di finanza o che commettano atti di resistenza o di violenza contro di esse – attualmente applicabili alle sole fattispecie di vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi – a tutti i casi in cui le unità del naviglio della Guardia di finanza siano impiegate nell'esercizio delle funzioni istituzionali a esse attribuite dalla normativa vigente. Viene poi previsto un intervento modificativo degli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione – che sanzionano penalmente il rifiuto di obbedienza a nave da guerra e la resistenza o violenza contro nave da guerra – al fine di prevedere l'applicabilità delle relative sanzioni anche quando i fatti siano commessi da navi straniere a danno di navi da guerra nazionali.

Infine, l'articolo 32 reca disposizioni in materia di forniture di servizi di telefonia mobile.

La disposizione modifica, in primo luogo, l'articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche, prevedendo la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per i casi nei quali le imprese autorizzate a vendere schede S.I.M. non osservino gli obblighi di identificazione dei clienti, di cui all'articolo 98-*undetricies*.

In secondo luogo, apporta novelle al suddetto articolo 98-*undetricies* del codice delle comunicazioni elettroniche. Nel dettaglio, la prima novella interviene in materia di conclusione di contratti il cui oggetto sia un servizio per la telefonia mobile, quali contratti pre-pagati o in abbonamento, prevedendo che al cliente, che sia

cittadino di Paese fuori dall'Unione europea, sia richiesto il documento che attesti il regolare soggiorno in Italia, o del passaporto o documenti di viaggio equipollenti o documenti di riconoscimento che siano in corso di validità. Per il caso in cui il cliente lo abbia smarrito o gli sia stato sottratto, è necessario fornire copia della denuncia di smarrimento o furto. La seconda novella, invece, dispone che ai condannati per il reato di sostituzione di persona, commesso con la finalità di sottoscrivere un contratto per la fornitura di telefonia mobile, si applica altresì la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con gli operatori per un tempo da fissarsi tra i sei mesi e i due anni.

Rileva infine, per i profili di interesse che può presentare per la Commissione, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), la quale introduce un'ulteriore fattispecie del delitto di fabbricazione o detenzione di materie esplodenti. Tale fattispecie dispone che, fuori dai casi di concorso, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze esplodenti, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di delitti contro l'incolumità pubblica, quali ad esempio il disastro ferroviario o l'attentato alla sicurezza dei trasporti.

Andrea CASU (PD-IDP) dichiara l'assoluta contrarietà del proprio gruppo al provvedimento in discussione.

Ricorda, nello specifico, che sul tema era già da tempo in corso l'esame da parte del Parlamento di un disegno di legge di contenuto pressoché identico e che l'adozione di un decreto-legge in materia pregiudica gravemente il confronto politico e parlamentare.

Sottolinea come non sia in discussione l'assoluta priorità del tema in esame, essendo la salvaguardia della sicurezza dei

cittadini un'esigenza condivisa da tutte le forze politiche, bensì gli strumenti mediante i quali il Governo intende di intervenire in materia. Contesta soprattutto la scelta dell'Esecutivo di introdurre nuove fattispecie di reato, che sembrano avere più una finalità propagandistica che un reale impatto sul livello di sicurezza dei cittadini.

Rileva peraltro l'opportunità di impiegare le risorse stanziare per il cosiddetto « decreto Albania », pari a circa 800 milioni di euro, al finanziamento di iniziative volte a dotare il personale delle Forze di polizia dei migliori strumenti disponibili.

Critica, infine, l'atteggiamento dell'Esecutivo, che mediante la continua adozione di provvedimenti d'urgenza ostacola l'ordinato svolgersi dei lavori parlamentari e del confronto politico.

Maria Grazia FRIJIA (FDI) rileva come il tema della sicurezza costituisca una priorità non soltanto dell'Esecutivo, ma di tutti i cittadini del Paese. Ritiene poi che il provvedimento in esame intervenga efficacemente in materia, contemplando misure che consentono, allo stesso tempo, di rendere più efficiente il lavoro delle Forze di polizia e di innalzare il livello di sicurezza del personale impiegato. Tra tali misure richiama, nello specifico, la dotazione di dispositivi di videosorveglianza indossabili a favore delle Forze di polizia impiegate in una serie di servizi anche in ambito ferroviario e a bordo treno, nonché l'inasprimento sanzionatorio applicabile in caso di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale. Ritiene pertanto che tali misure rispondano efficacemente alle esigenze manifestate dal comparto impegnato nel garantire la sicurezza dei cittadini del Paese.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

<p>Audizione informale di rappresentanti di Altroconsumo, in videoconferenza, Adiconsum, U.Di.Con., Associazione Consumatori ACP, in videoconferenza, Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori (ADOC APS), in videoconferenza, e Federazione iConsumatori, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede di Atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025) 95 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: decarbonizzazione delle flotte aziendali (COM(2025) 96 final) ...</p>	101
<p>Audizione informale di rappresentanti della Camera di commercio italo-germanica (AHK Italien), nell'ambito dell'esame, in sede di Atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025) 95 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: decarbonizzazione delle flotte aziendali (COM(2025) 96 final)</p>	101
<p>Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame, in sede di Atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025) 95 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: decarbonizzazione delle flotte aziendali (COM(2025) 96 final) ...</p>	101
<h5>AUDIZIONI INFORMALI:</h5>	
<p>Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Utenti pubblicità associati (UPA) nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1704 recante disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti</p>	101
<p>Audizione informale, in videoconferenza, di Paolo Perrone, presidente dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS) nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1704 recante disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti</p>	101
<p>Audizione informale di rappresentanti di Fondazione Terzjus, in videoconferenza, di rappresentanti del Forum del terzo settore, in videoconferenza, di Paolo Bandiera, Direttore affari generali e relazioni istituzionali dell'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM), di Rossano Bartoli, Presidente Lega del filo d'oro, di rappresentanti dell'Associazione italiana fundraiser (ASSIF) e di Maria Chiara Roti, Direttore generale Fondazione Ronald McDonald Italia, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1704 recante disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti ...</p>	101

SEDE CONSULTIVA:

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	102
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	105

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 13 maggio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

Audizione informale di rappresentanti di Altroconsumo, in videoconferenza, Adiconsum, U.Di.Con., Associazione Consumatori ACP, in videoconferenza, Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori (ADOC APS), in videoconferenza, e Federazione iConsumatori, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede di Atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025) 95 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: decarbonizzazione delle flotte aziendali (COM(2025) 96 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 11.50.

Audizione informale di rappresentanti della Camera di commercio italo-germanica (AHK Italien), nell'ambito dell'esame, in sede di Atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025) 95 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: decarbonizzazione delle flotte aziendali (COM(2025) 96 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame, in sede di Atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025) 95 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: decarbonizzazione delle flotte aziendali (COM(2025) 96 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 13 maggio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Utenti pubblicità associati (UPA) nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1704 recante disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.15.

Audizione informale, in videoconferenza, di Paolo Perrone, presidente dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS) nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1704 recante disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.20.

Audizione informale di rappresentanti di Fondazione Terzjus, in videoconferenza, di rappresentanti del

Forum del terzo settore, in videoconferenza, di Paolo Bandiera, Direttore affari generali e relazioni istituzionali dell'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM), di Rossano Bartoli, Presidente Lega del filo d'oro, di rappresentanti dell'Associazione italiana fundraiser (ASSIF) e di Maria Chiara Roti, Direttore generale Fondazione Ronald McDonald Italia, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1704 recante disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 maggio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

C. 2355 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo, segnalando, in primo luogo, che sul piano procedurale il decreto-legge in titolo, che si compone di 39 articoli, riproduce sostanzialmente i contenuti del cosiddetto « disegno di legge sicurezza », approvato in prima lettura alla Camera dei deputati (A.C. 1660) ed il cui *iter* non si è concluso presso il Senato per l'avvenuta presentazione del decreto-legge in esame alla Camera dei deputati. Evidenzio che 12 articoli su 39 hanno subito modifiche, anche minime.

Fa presente che il testo all'esame reca solo taluni, limitati, profili di interesse per la X Commissione contenuti, specificamente, agli articoli 3, 7, 18, 32 e 33. Ri-

chiama anche, per memoria, il parere favorevole espresso dalla Commissione sull'atto C. 1660 in data 24 giugno 2024.

Rinviando per ogni ulteriore approfondimento alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa innanzitutto presente che l'articolo 3 reca alcune modifiche al Codice antimafia in materia di documentazione antimafia riferita ai contratti di rete e di non applicabilità da parte del prefetto dei divieti di contrattare e di ottenere concessioni o erogazioni qualora dall'applicazione di tali divieti derivi il venir meno dei mezzi di sostentamento per l'interessato e la sua famiglia. In particolare, segnala che l'articolo 3 introduce alcune modifiche alle disposizioni in materia di documentazione antimafia contenute del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). In tal senso il comma 1, lettera a) reca una modifica al comma 2 dell'articolo 85 del codice in materia di documentazione antimafia che, nel testo vigente, individua i soggetti ai quali deve riferirsi la documentazione antimafia nel caso di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese. La modifica introdotta è volta a includere nella previsione legislativa anche i contratti di rete, stabilendo che in tal caso la documentazione debba riferirsi alle imprese aderenti al contratto e, ove presente, all'organo comune. Ricorda che secondo quanto dispone l'articolo 3, comma 4-*ter* del decreto-legge n. 5 del 2009, con il contratto di rete, « due o più imprese » si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato e a tal fine esse si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a: 1) collaborare in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, ovvero; 2) a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica e tecnologica, ovvero ancora; 3) a svolgere in comune una o più attività rientranti nell'oggetto delle rispettive imprese. Ritiene anche opportuno rammentare che l'articolo 65 del codice dei con-

tratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023) riconosce le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete quali operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Riferisce poi che la lettera *b*) del medesimo comma 1 dell'articolo 3 inserisce nel codice antimafia l'articolo 94.1, volto a prevedere l'esclusione di alcuni divieti e decadenze nei confronti delle imprese individuali: il prefetto, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, può escludere l'applicazione di uno o più dei divieti o delle decadenze previste dall'articolo 67, comma 1, del codice antimafia derivanti dall'applicazione in via definitiva di una delle misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del codice medesimo, qualora per effetto dei predetti divieti o delle decadenze verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa individuale e alla sua famiglia. Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 94.1, la mancanza dei mezzi di sostentamento è accertata, su documentata istanza del titolare dell'impresa individuale, all'esito di verifiche effettuate dal gruppo interforze istituito presso la prefettura competente ai sensi dell'articolo 906 del codice antimafia.

Osserva poi che l'articolo 7 reca, tra le altre, disposizioni in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati, nonché di contributi agli enti locali per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico dei beni destinati con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Riferisce, quindi, che l'articolo 18 apporta novelle alla disciplina relativa al sostegno e alla promozione della coltivazione e, in quanto di interesse per la Commissione, della filiera agroindustriale della canapa (*Cannabis sativa L.*) di cui alla legge n. 242 del 2016. Tra le modifiche introdotte vi è, in particolare, il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribu-

zione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturrata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati. Si prevede che, in tali ipotesi, si applicano le sanzioni previste in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Il predetto divieto non ricomprende, tuttavia, la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione. In particolare l'articolo 18, comma 1, lettera *a*) – novellando l'articolo 1 della legge n. 242 del 2016 – apporta anche le seguenti modificazioni: al punto 1, intervenendo sul comma 1, specifica che le misure normative di sostegno e promozione delineate nella legge n. 242 del 2016 si rivolgono alla filiera industriale della canapa; al punto 4, inserisce, dopo il comma 3, un ulteriore comma nel quale si chiarisce la non applicazione della legge n. 242 del 2016 all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (*Cannabis sativa L.*), anche in forma semilavorata, essiccata o triturrata, o contenenti tali infiorescenze, comprese estratti, resine e olii da esse derivati.

Evidenzia poi che l'articolo 32, modifica, in primo luogo, l'articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) e prevede la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per i casi nei quali le imprese autorizzate a vendere schede S.I.M. non osservino gli obblighi di identificazione dei clienti, di cui all'articolo 98-*undetricies*, che viene altresì modificato.

Infine, segnala che l'articolo 33 istituisce un albo di esperti che affianchino gli operatori economici vittime di usura ai fini del reinserimento nel circuito economico legale, stabilendo altresì le norme fondamentali che disciplinano compiti, incompatibi-

lità e decadenza, durata dell'incarico e compenso dei suddetti esperti.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Enrico CAPPELLETTI (M5S), nell'esprimere una generale contrarietà da parte del suo gruppo sul complesso delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, fa presente come la proposta di parere della relatrice non menzioni l'articolo 18, di centrale importanza per le competenze della Commissione. Sottolinea che l'articolo 18 prevede alcune restrizioni alla filiera della canapa che attualmente produce dei ricavi pari a circa di due miliardi di euro, con tremila aziende presenti nel settore e circa trentamila lavoratori impiegati. Evidenzia come la scelta del Governo di chiudere tale settore non si comprende alla luce dei 26 mesi consecutivi del calo della produzione industriale nel nostro Paese.

Osserva che la canapa per uso industriale possiede un basso contenuto di THC e viene coltivata in tutta Europa. Chiudere le aziende in Italia significherebbe creare un vantaggio competitivo per le aziende di altri Paesi. Rammenta poi come la coltivazione della canapa produca dei vantaggi anche a livello ambientale: assorbe l'anidride carbonica; previene la disidratazione del suolo; incrementa la biodiversità. Rivela che così facendo si rischia di dire addio ad un settore promettente dal punto di vista industriale con ricadute in molteplici attività collegate: la canapa infatti viene utilizzata nell'industria del tessile, della carta, della cosmetica e dei biocarburanti, argomento tanto caro dal centrodestra. Fa presente come addirittura la Politica Agricola Comune dell'Unione Europea (PAC) la inserisca tra i prodotti da incentivare. Ricorda altresì come molte associazioni di categoria si siano mosse sul punto annunciando ricorsi e presentando una petizione al Parlamento europeo, che ha avviato un'indagine per una possibile violazione del diritto UE e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Evidenzia poi la situazione paradossale che vede, da un lato, il Veneto – guidato dal

Presidente Zaia – incentivare la produzione di canapa e, dall'altro lato, a livello nazionale, la stessa Lega portare avanti un decreto-legge che va nella direzione opposta.

Rammenta infine un motto recitato dal Presidente Meloni ad inizio legislatura: « non disturbare chi vuole fare ». Fa presente che attraverso tale provvedimento e, in particolare, l'articolo 18, giustificato da un mero « desiderio ideologico », si va nella direzione esattamente opposta delle parole del premier Meloni.

Annuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Francesca GHIRRA (AVS), nel condividere le riflessioni dell'onorevole Cappelletti, fa presente come il suo gruppo contesti in modo radicale il provvedimento in esame sia nel metodo che nel merito. Per ciò che attiene al metodo, ricorda come qualche mese fa era stato approvato alla Camera un disegno di legge di contenuto analogo, il cui esame si era successivamente « impantanato » nell'*iter legis* al Senato e trasformato da ultimo nel presente decreto-legge, con inevitabili ricadute in termini di soffocamento delle competenze parlamentari. Per quanto riguarda i contenuti, evidenzia come siano molteplici le disposizioni non condivise, tra cui proprio l'articolo 18 attraverso cui si decreta la chiusura della promettente filiera della cannabis-*light*. Ricorda che la canapa per uso industriale possiede un basso contenuto di THC e che tale articolo sia giustificato unicamente da una « furia ideologica » della Lega che si sta accanendo sugli imprenditori di tale settore. Confidava in un ripensamento sul punto da parte della maggioranza che puntualmente non c'è stato. Annuncia, per questi motivi, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2355 di conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario;

preso atto che l'articolo 3 reca alcune modifiche al Codice antimafia in materia di documentazione antimafia riferita ai contratti di rete e di non applicabilità dei divieti di contrattare e di ottenere concessioni o erogazioni qualora dall'applicazione di tali divieti derivi il venir meno dei mezzi di sostentamento per l'interessato e la sua famiglia;

considerato che l'articolo 7 reca modifiche al Codice antimafia in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, nonché di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati;

preso altresì atto che l'articolo 33 istituisce un albo di esperti che affianchino gli operatori economici vittime di usura ai fini del reinserimento nel circuito economico legale, stabilendo altresì le norme fondamentali che disciplinano compiti, incompatibilità e decadenza, durata dell'incarico e compenso dei suddetti esperti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui Centri di oncofertilità.

Sulla pubblicità dei lavori 106

Audizione, in videoconferenza, di Enrico Vizza, direttore U.O.C. Ginecologia oncologica – IRCCS Istituto nazionale tumori Regina Elena, Rocco Rago, direttore U.O.C. Fisiopatologia della riproduzione e andrologia – Ospedale Sandro Pertini di Roma, Roberto Angioli, presidente della Società italiana di oncologia ginecologica (SIOG) e Anna Maria Mancuso, presidente dell'Associazione Salute Donna (*Svolgimento e conclusione*) 106

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 13 maggio 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.05.

Indagine conoscitiva sui Centri di oncofertilità.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di Enrico Vizza, direttore U.O.C. Ginecologia oncologica – IRCCS Istituto nazionale tumori Regina Elena, Rocco Rago, direttore U.O.C. Fisiopatologia della riproduzione e andrologia – Ospedale Sandro Pertini di Roma, Roberto Angioli, presidente della Società italiana di

oncologia ginecologica (SIOG) e Anna Maria Mancuso, presidente dell'Associazione Salute Donna.

(*Svolgimento e conclusione*).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, introduce l'audizione.

Enrico VIZZA, *direttore U.O.C. Ginecologia oncologica – IRCCS Istituto nazionale tumori Regina Elena*, Rocco RAGO, *direttore U.O.C. Fisiopatologia della riproduzione e andrologia – Ospedale Sandro Pertini di Roma*, Roberto ANGIOLI, *presidente della Società italiana di oncologia ginecologica (SIOG)*, Anna Maria MANCUSO, *presidente dell'Associazione Salute Donna*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Simona LOIZZO (LEGA) e Luciano CIOCCHETTI (FDI), per formulare quesiti.

Rocco RAGO, direttore U.O.C. Fisiopatologia della riproduzione e andrologia – Ospedale Sandro Pertini di Roma, Roberto ANGIOLI, presidente della Società italiana di oncologia ginecologica (SIOG), Enrico VIZZA, direttore U.O.C. Ginecologia oncologica – IRCCS Istituto nazionale tumori Regina Elena e Anna Maria MANCUSO, presidente dell'Associazione Salute Donna, rispondono ai quesiti formulati.

Ugo CAPPELLACCI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	108
Seguito dell'audizione di Mario Mori, generale dell'Arma dei Carabinieri in congedo e di Giuseppe De Donno, colonnello dell'Arma dei Carabinieri in congedo, nell'ambito del filone di inchiesta sulla strage di via D'Amelio (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	108

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 13 maggio 2025. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 10.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Seguito dell'audizione di Mario Mori, generale dell'Arma dei Carabinieri in congedo e di Giuseppe De Donno, colonnello dell'Arma dei Carabinieri in congedo, nell'ambito del filone di inchiesta sulla strage di via D'Amelio.

(Svolgimento e rinvio).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione di Mario Mori, generale dell'Arma dei Carabinieri in congedo e di Giuseppe De Donno, colonnello

dell'Arma dei Carabinieri in congedo, nell'ambito del filone di inchiesta sulla strage di via D'Amelio.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Mario MORI, *generale dell'Arma dei Carabinieri in congedo*, svolge il proprio intervento.

Luigi NAVE (M5S) interviene sull'ordine dei lavori.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Chiara COLOSIMO, *presidente*, i senatori Maurizio GASPARRI (FI-PPE), Walter VERINI (PD-IDP), Gianluca CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az), i deputati Luigi Giovanni MAIORANO (FdI), Riccardo DE CORATO (FdI), Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, interviene sull'ordine dei lavori.

Mario MORI, *generale dell'Arma dei Carabinieri in congedo*, e Giuseppe DE DONNO, *colonnello dell'Arma dei Carabinieri in congedo*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione, per la formulazione di ulteriori quesiti da parte dei colleghi Commissari, ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	110
--	-----

AUDIZIONI

Martedì 13 maggio 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.25.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli.

Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna*

(AISE), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) e Enrico BORGHI (IV-C-RE) e la senatrice Licia RONZULLI (FI-BP-PPE) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Marco PELLEGRINI (M5S), Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) e Angelo ROSSI (FDI), ai quali risponde Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il prefetto Caravelli, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	111
Audizione della Presidente del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, Barbara Rosina (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	111
Audizione del Presidente della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), Mario Pepe (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	112
Audizione di Gianluca Scarchillo, professore associato di diritto privato comparato (<i>Svolgi- mento e conclusione</i>)	112

COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 13 maggio 2025. — Presidenza
del presidente Martina SEMENZATO.*

La seduta comincia alle 9.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione della Presidente del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, Barbara Rosina.

(*Svolgimento e conclusione*).

Martina SEMENZATO, *presidente*, ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della

Commissione. Ricorda, inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, a richiesta dell'audita o dei commissari, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Introduce, quindi, l'audizione.

Barbara ROSINA, *Presidente del Consiglio nazionale degli assistenti sociali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Filippo SENSI (PD-IDP) e Valeria VALENTE (PD-IDP), nonché Martina SEMENZATO, *presidente*.

Barbara ROSINA, *Presidente del Consiglio nazionale degli assistenti sociali*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 9.50, riprende alle 10.

Audizione del Presidente della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), Mario Pepe.

(Svolgimento e conclusione).

Martina SEMENZATO, *presidente*, ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, a richiesta dell'auditore o dei commissari, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Introduce, quindi, l'audizione del Presidente della COVIP, Mario Pepe, che è accompagnato dalla direttrice generale Lucia Anselmi e dalla responsabile del Servizio studi e affari internazionali della COVIP, Elisabetta Giacomel.

Mario PEPE, *Presidente della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Filippo SENSI (PD-IDP) e Martina SEMENZATO, *presidente*.

Mario PEPE, *Presidente della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP)*, e Elisabetta GIACOMEL, *responsabile del Servizio studi e affari internazionali della COVIP*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 10.35, riprende alle 10.40.

Audizione di Gianluca Scarchillo, professore associato di diritto privato comparato.

(Svolgimento e conclusione).

Martina SEMENZATO, *presidente*, ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, a richiesta dell'auditore o dei commissari, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Introduce quindi l'audizione.

Gianluca SCARCHILLO, *professore associato di diritto privato comparato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*.

Gianluca SCARCHILLO, *professore associato di diritto privato comparato*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	113
Audizione di Maurizio Montigiani, dipendente del Monte dei Paschi di Siena (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	113

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 13 maggio 2025. — Presidenza del presidente Gianluca VINCI.

La seduta comincia alle 18.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Maurizio Montigiani, dipendente del Monte dei Paschi di Siena.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca VINCI, *presidente*, introduce l'audizione di Maurizio Montigiani. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione.

Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta

dell'auditore, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Maurizio MONTIGIANI, *dipendente del Monte dei Paschi di Siena*, svolge una relazione.

Intervengono, a più riprese, formulando domande e richieste di chiarimenti, Gianluca VINCI, *presidente*, e i deputati Ylenia LUCASELLI (FDI), Andrea ROSSI (PD-IDP) e Cristina ROSSELLO (FI-PPE) e Valentina D'ORSO (M5S).

Gianluca VINCI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Gianluca VINCI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	114
Audizione, in videoconferenza, di Flora Rusciano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	114
Sulla pubblicità dei lavori	115
Comunicazioni del presidente	115
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 13 maggio 2025. — Presidenza del presidente Francesco MICHELOTTI.

La seduta comincia alle 9.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di Flora Rusciano.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, introduce l'audizione di Flora Rusciano. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte inoltre che, poiché l'audizione odierna si svolgerà in videocon-

ferenza, non sarà possibile sottoporla al regime di segretezza, in quanto tale regime implicherebbe la sospensione di tutti i collegamenti da remoto, oltre che della trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Pertanto, qualora l'audita dovesse ritenere opportuno essere ascoltata in seduta segreta, la Commissione potrà valutare tempistiche e modalità di prosecuzione dei lavori compatibili con la segretezza della seduta.

Flora RUSCIANO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti Francesco MICHELOTTI, *presidente* e le deputate Stefania ASCARI (M5S) e Beatriz COLOMBO (FDI).

Flora RUSCIANO, intervenendo a più riprese, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, ringrazia la signora Flora Rusciano per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 10.20, è ripresa alle 10.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, comunica che, in data 24 aprile 2025, il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto » il deputato Fabrizio Benzioni, in sostituzione della deputata Federica Onori, dimissionaria.

Comunica, inoltre, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che la Commissione

si possa avvalere della collaborazione, a tempo parziale e a titolo gratuito, di:

Tommaso Cocci, avvocato;

Giulio Linguanti, avvocato;

Mauro Marruganti, già sostituto Commissario coordinatore della Polizia di Stato.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 10.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.20 alle 10.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	116
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del dottor Andrea Urbani, già direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, nonché componente della <i>task-force</i> Coronavirus	116

Martedì 13 maggio 2025. — Presidenza del presidente LISEI. — Interviene il dottor Andrea Urbani, già direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, nonché componente della task-force Coronavirus. È presente inoltre, quale collaboratrice della Commissione, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno, la dottoressa Paola Izzo.

La seduta comincia alle 11.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che, secondo quanto stabilito a maggioranza dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'audizione all'ordine del giorno, relativa al ciclo istruttorio sulle misure

adottate nella prima fase dell'emergenza epidemiologica per prevenire, contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2, con particolare riguardo all'aggiornamento e all'attivazione del piano pandemico, sarà svolta in seduta segreta. Il resoconto stenografico sarà redatto e conservato in regime di segretezza fino a cessazione delle esigenze di tutela dell'istruttoria.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottor Andrea Urbani, già direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, nonché componente della *task-force* Coronavirus.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 11.16 alle 13.48).

La seduta termina alle 13.48.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	117
Audizione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci (<i>Rinvio dello svolgimento</i>)	117
Sulla pubblicità dei lavori	118
Comunicazioni del Presidente	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 13 maggio 2025. — Presidenza del presidente Pino BICCHIELLI.

La seduta comincia alle 13.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna, se non vi sono obiezioni, sia assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci.

(Rinvio dello svolgimento).

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci. Tuttavia, a causa della concomitanza di un importante sciame sismico nell'area di Napoli, chiede al Ministro se intenda comunque procedere all'audizione, in considerazione degli urgenti impegni che lo attendono.

Nello MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*, pur mostrandosi disponibile allo svolgimento della relazione prevista, si rimette alla Commissione sull'opportunità di rinviare ad altra data l'intera audizione.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia il Ministro per la disponibilità manifestata e, constatato il consenso della Commissione, rinvia senz'altro l'audizione ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 13.20, riprende alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, comunica che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 7 maggio è stato deliberato l'affidamento – fatta salva l'acquisizione delle prescritte autorizzazioni –

dell'incarico di consulenza a tempo parziale e non retribuito a Carlo Dellarole.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 13 maggio 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.20 alle 13.40.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 Quartini ed altri (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	7
Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, e altre disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei <i>call center</i> , di formazione del personale, di tutela dell'occupazione e di protezione dei consumatori. C. 1316 Longi e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i>	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO DEI NOVE:

DL 27/2025: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025. Emendamenti C. 2362 Governo, approvato dal Senato	39
---	----

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
---	----

INCONTRI INFORMALI:

Incontro informale con rappresentanti dell' <i>International Trade Center</i> , della Federazione Nazionale dei diplomatici e consoli Esteri in Italia (FENCO), dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano e dell'Ordine degli avvocati di Milano .	40
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. C. 2316 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	40
DL 48/25: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	41
Disposizioni concernenti l'istituzione della decorazione d'onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.	

Testo unificato C. 1535 Furgiuele e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	43
IV Difesa	
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Glauco Zaccardi a primo presidente della Commissione centrale di conciliazione presso il Ministero della difesa. Nomina n. 66.	
Proposta di nomina dell'avvocato Valeria Romano a secondo presidente della Commissione centrale di conciliazione presso il Ministero della difesa. Nomina n. 67.	
Proposta di nomina dell'avvocato Sara Bordet a primo presidente della Commissione periferica Difesa nord-ovest. Nomina n. 68.	
Proposta di nomina dell'avvocato Emilio Barile La Raia a secondo presidente della Commissione periferica Difesa nord-ovest. Nomina n. 69.	
Proposta di nomina del professor Enrico Gragnoli a primo presidente della Commissione periferica Difesa nord-est. Nomina n. 70.	
Proposta di nomina della dottoressa Claudia Maria Ardita a secondo presidente della Commissione periferica Difesa nord-est. Nomina n. 71.	
Proposta di nomina della professoressa Silvia Ciucciovino a primo presidente della Commissione periferica Difesa centro. Nomina n. 72.	
Proposta di nomina del dottor Antonio Massimo Marra a secondo presidente della Commissione periferica Difesa centro. Nomina n. 73.	
Proposta di nomina dell'avvocato Michele Minichini a primo presidente della Commissione periferica Difesa sud. Nomina n. 74.	
Proposta di nomina dell'avvocato Lydia Fiandaca a secondo presidente della Commissione periferica Difesa sud. Nomina n. 75.	
Proposta di nomina dell'avvocato Elisa Saccà a primo presidente della Commissione periferica Difesa sud-ovest. Nomina n. 76.	
Proposta di nomina del dottor Giuseppe Caruso a secondo presidente della Commissione periferica Difesa sud-ovest. Nomina n. 77 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	45

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 27/2025: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025. C. 2362 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>) .	49
DL 37/2025: Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare. C. 2329-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	66
Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza. C. 1296, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA). C. 1042 e abb. (Parere alla XIII	

Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	58
Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (<i>body shaming</i>). C. 1049 (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>) ..	60
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato di Genova e Torino, nonché per i lavori di ristrutturazione della caserma « Cardile » di Alessandria. Atto n. 265 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	62
Sui lavori della Commissione	65
 VI Finanze	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2025. Atto n. 266 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	68
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	70
5-03950 Matera: Modalità di recupero del credito IVA maturato dalle società di comodo ...	70
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	72
5-03951 Merola: Dati sulla raccolta e le vincite in denaro derivanti da giochi pubblici	70
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	74
5-03952 Lovecchio: Iniziative volte a modificare il regime applicabile ai contribuenti decaduti dai piani di rateizzazioni dei debiti fiscali	70
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	76
 VII Cultura, scienza e istruzione	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti della SIAE nell'ambito della discussione della risoluzione Mollicone 7-00290: sulla tutela del diritto d'autore con particolare riferimento all'uso delle nuove tecnologie	78
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2224 Amorese, recante modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela del diritto d'autore relativo alle fotografie, di rappresentanti di:	
Giuseppe Del Rossi, presidente dell'Associazione italiana reporters fotografi – AIRF	
Alessandro Lama, presidente di Conflavoro Assofoto	78
AVVERTENZA	78

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI:

5-02370 Fossi: Elementi concernenti l'erogazione delle misure per il ristoro dei danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi in Toscana nel mese di novembre 2023	80
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	86
5-02440 Braga: Iniziative di competenza per fronteggiare la crisi idrica nella regione Sicilia, con particolare riguardo al ripristino dell'invaso di Ponte Barca	80
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	87
5-02625 Candiani: Orientamenti in ordine all'adozione di iniziative concernenti i territori della Valle Anzasca colpiti dai nubifragi verificatisi nel mese di giugno 2024	80
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	89
5-03025 Caso: Attuazione delle misure per la mitigazione del rischio sismico legato al fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei e per la riparazione degli immobili inagibili	81
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	91
5-03635 Scotto: Iniziative di competenza volte a estendere al territorio della IX Municipalità del comune di Napoli l'applicazione di misure di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico	81
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	93
5-03948 Amendola: Iniziative di competenza per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Basilicata	82
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	94

SEDE CONSULTIVA:

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziari. C. 2355 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	82
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato di Genova e Torino, nonché per i lavori di ristrutturazione della caserma « Cardile » di Alessandria. Atto n. 265 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'avvocato Matteo Paroli, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale (nomina n. 65) .	96
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	96
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Altroconsumo, in videoconferenza, Adiconsum, U.Di.Con., Associazione Consumatori ACP, in videoconferenza, Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori (ADOC APS), in videoconferenza, e Federazione iConsumatori, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede di Atti dell'Unione europea, della

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025) 95 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: decarbonizzazione delle flotte aziendali (COM(2025) 96 final) ...	101
Audizione informale di rappresentanti della Camera di commercio italo-germanica (AHK Italien), nell'ambito dell'esame, in sede di Atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025) 95 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: decarbonizzazione delle flotte aziendali (COM(2025) 96 final)	101
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame, in sede di Atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025) 95 final) e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: decarbonizzazione delle flotte aziendali (COM(2025) 96 final) ...	101
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Utenti pubblicità associati (UPA) nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1704 recante disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti	101
Audizione informale, in videoconferenza, di Paolo Perrone, presidente dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS) nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1704 recante disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti	101
Audizione informale di rappresentanti di Fondazione Terzjus, in videoconferenza, di rappresentanti del Forum del terzo settore, in videoconferenza, di Paolo Bandiera, Direttore affari generali e relazioni istituzionali dell'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM), di Rossano Bartoli, Presidente Lega del filo d'oro, di rappresentanti dell'Associazione italiana <i>fundraiser</i> (ASSIF) e di Maria Chiara Roti, Direttore generale Fondazione Ronald McDonald Italia, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1704 recante disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti ...	101
SEDE CONSULTIVA:	
DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	102
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	105
XII Affari sociali	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui Centri di oncofertilità.	
Sulla pubblicità dei lavori	106
Audizione, in videoconferenza, di Enrico Vizza, direttore U.O.C. Ginecologia oncologica – IRCCS Istituto nazionale tumori Regina Elena, Rocco Rago, direttore U.O.C. Fisiopatologia della riproduzione e andrologia – Ospedale Sandro Pertini di Roma, Roberto Angioli, presidente della Società italiana di oncologia ginecologica (SIOG) e Anna Maria Mancuso, presidente dell'Associazione Salute Donna (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	106
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	108

Seguito dell'audizione di Mario Mori, generale dell'Arma dei Carabinieri in congedo e di Giuseppe De Donno, colonnello dell'Arma dei Carabinieri in congedo, nell'ambito del filone di inchiesta sulla strage di via D'Amelio (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	108
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	110
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	111
Audizione della Presidente del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, Barbara Rosina (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	111
Audizione del Presidente della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), Mario Pepe (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	112
Audizione di Gianluca Scarchillo, professore associato di diritto privato comparato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	112

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	113
Audizione di Maurizio Montigiani, dipendente del Monte dei Paschi di Siena (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	113

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	114
Audizione, in videoconferenza, di Flora Rusciano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	114
Sulla pubblicità dei lavori	115
Comunicazioni del presidente	115
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Sulla pubblicità dei lavori	116
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del dottor Andrea Urbani, già direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, nonché componente della <i>task-force</i> Coronavirus	116
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	117
Audizione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci (<i>Rinvio dello svolgimento</i>)	117
Sulla pubblicità dei lavori	118
Comunicazioni del Presidente	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118

PAGINA BIANCA

XIX LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per il Trattato del Nord Atlantico

Roma, 13 maggio 2025. – Presidenza del
presidente Lorenzo CESA.

Comunicazioni del Presidente.

In vista della Sessione primaverile dell'Assemblea
parlamentare della NATO (Dayton, 21-26 maggio
2025).

La seduta comincia alle 13.10.

Lorenzo CESA, *presidente*, avverte che la seduta odierna è dedicata alla preparazione della Sessione primaverile che si svolgerà in Ohio, a Dayton dal 21 al 26 maggio, su invito della Delegazione statunitense il cui Presidente, Mike Turner, è stato in passato sindaco di quella città.

Come noto, la scelta è stata motivata dal trentesimo anniversario della firma degli Accordi che prendono il nome da quella città a conclusione del conflitto in Bosnia Erzegovina, da cui è nato l'attuale assetto istituzionale dell'ex repubblica jugoslava.

La Delegazione USA ha comunicato che per l'occasione saranno presenti i componenti della Presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, nonché i Capi di Stato di Albania, Kosovo, Montenegro e Serbia e il Primo Ministro della Croazia, oltre ad altre autorità internazionali, tra cui la Presidente del Parlamento europeo. Al consueto programma dei lavori si aggiungerà peraltro una serie di *panel* su pace e sicurezza nei Balcani (*Dayton Dialogue*).

Ringraziando i colleghi per l'elevata adesione (circa i due terzi della Delegazione),

segnala che la Sessione primaverile è incentrata sulla discussione dei Rapporti nelle singole Commissioni, che poi saranno approvati nella sessione autunnale in programma a Lubiana. Ricorda che la collega Malpezzi è titolare del rapporto sulla pace in Ucraina nell'ambito della Sottocommissione sulle relazioni transatlantiche e che in tale veste ha partecipato alla missione a Kiev a fine aprile svolta dal Presidente Perestrello.

In occasione della sessione, la Commissione Permanente sarà chiamata ad adottare due dichiarazioni, che sono in distribuzione in traduzione, una in vista del vertice dell'Aja ed una sull'Ucraina. Il termine per eventuali emendamenti scade giovedì 15 maggio. È sua intenzione presentarne uno alla prima dichiarazione per rafforzare il riferimento ai Partenariati dell'Alleanza ed in particolare al Dialogo Mediterraneo.

Riguardo ai Partenariati, rammenta che, avendo assunto a Montreal la presidenza della competente Sottocommissione, ha assunto anche le funzioni di correlatore sulla relativa riforma assieme al Presidente Perestrello. In tale veste, ha rappresentato al Bureau che l'assegnazione delle qualifiche di « *partner* » oppure « *osservatore* » avrebbe potuto creare una serie A e una serie B tra i Paesi terzi, mettendo in particolare in cattiva luce i paesi mediterranei. Si è quindi avviata una mediazione per cui Presidente Perestrello sarebbe quindi orientato a proporre a Dayton una ridenominazione delle due categorie che manterrebbero entrambe le qualifiche di *partner*: 1) *Partner for com-*

prehensive security; 2) *Partner for stability*. La qualifica di « osservatore » residuerebbe per i paesi invitati di volta in volta che ora sono definiti « *guests* ». A Lubiana, in autunno, si procederebbe ad assegnare i Paesi all'una o all'altra categoria. Gli pare un significativo passo avanti che ha tenuto conto delle nostre osservazioni.

Segnala altresì che hanno chiesto incontri a livello di delegazione i colleghi di Georgia, Ungheria, Macedonia del Nord, a cui si potrebbe aggiungere la Bulgaria. Circa la delegazione georgiana, fa presente che la Commissione Permanente sarà chiamata a valutare la situazione e prendere eventuali decisioni sul suo *status* in seno all'Assemblea.

Riferisce sulla riunione della Commissione Permanente svoltasi a Skopje il 5 e il 6 aprile scorsi in occasione del quinto anniversario dell'ingresso nella NATO della Macedonia del Nord e sul successivo incontro avuto a Roma lo scorso 9 maggio con il Presidente del Parlamento di quel Paese, Afrim Gashi.

Richiama inoltre i seguenti prossimi impegni: una riunione con una delegazione parlamentare indiana che fa seguito alla visita del Presidente Perestrello in quel Paese e si terrà a Marsiglia (*Raisina Dialogue*, 12-13 giugno); il Vertice parlamentare del 20 giugno a Bruxelles in vista del Summit dell'Aja a cui, come lo scorso anno, sono stati invitati anche i Presidenti delle due Camere; il 14 e il 15 luglio il Seminario Rose Roth, che sarà ospitato eccezionalmente dal Parlamento europeo: un'occasione per riprendere il confronto sulle relazioni NATO-UE.

Comunica poi che è giunto l'invito ad avanzare candidature per il Premio « Donne, pace e sicurezza » che sarà come di consueto assegnato nella sessione autunnale. Prega i colleghi di fare proposte al riguardo entro la fine di giugno.

In conclusione, ricorda che la Delegazione ha programmato un'iniziativa celebrativa del 70mo anniversario della prima seduta dell'Assemblea parlamentare della NATO venerdì 18 luglio. Si sta anche definendo il programma della visita in Sicilia e a Lampedusa (6-8 novembre 2025).

Giangiaco CALOVINI (FdI) invita la Delegazione a fare un approfondimento dei temi che saranno discussi al Vertice dell'Aja dell'Alleanza Atlantica a fine giugno. Raccomanda di rinnovare i rapporti con la delegazione tedesca, a seguito dell'elezione del nuovo Bundestag. Ritiene opportuno l'incontro con la delegazione georgiana, pur nella consapevolezza della criticità della situazione.

Lorenzo CESA, *presidente*, raccogliendo il suggerimento del collega Calovini, ritiene che la Delegazione potrebbe incontrare i Ministri degli Esteri e della Difesa in vista del Vertice dell'Aja. Comunica poi di aver inviato una lettera di congratulazioni a nome di tutti i colleghi al neo-ministro degli esteri tedesco, Johann Wadephul, Vice Presidente dell'Assemblea NATO.

Simona MALPEZZI (PD-IDP) riferisce sulle missioni svolte a Wiesbaden, assieme al Consiglio interparlamentare NATO-Ucraina ed a Kiev al seguito del Presidente dell'Assemblea NATO, soffermandosi in particolare sull'unità delle forze politiche ucraine, anche di opposizione, nel sostenere la resistenza all'aggressione russa. Ritiene che le dichiarazioni che saranno adottate a Dayton debbano ribadire inequivocabilmente le garanzie necessarie all'Ucraina per una pace giusta e duratura.

Paolo MARCHESCHI (FdI), facendo riferimento al monitoraggio elettorale svolto in Georgia e alla missione effettuata in Moldova, segnala la pervasività delle campagne di disinformazione contrarie alla NATO ed invita a prendere provvedimenti al riguardo.

Lorenzo CESA, *presidente*, concorda con il collega Marcheschi e ipotizza la presentazione di un emendamento a questo fine.

Nicola CARÈ (PD-IDP) si associa alle considerazioni del collega Marcheschi e segnala l'importanza delle prossime elezioni parlamentari in Moldova a fine settembre.

Maria Domenica CASTELLONE (M5S), nel rammaricarsi di non poter partecipare

come inizialmente previsto alla visita delle Isole Svalbard, propone che la Delegazione proceda ad audire i rappresentanti del CNR che vi operano per approfondire la dimensione artica.

Lorenzo CESA, *presidente*, concorda con la collega Castellone e, nessun altro chie-

dendo di intervenire, ringrazia tutti i colleghi per la loro attività corale in seno alla Delegazione, che sta acquisendo sempre più autorevolezza in seno all'Assemblea della NATO.

La seduta termina alle 13.50.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



19SMC0142750